



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 289

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 4 maggio 2010

INDICE
Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag.	7
2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa)	»	11

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	14
2 ^a - Giustizia	»	22
4 ^a - Difesa	»	32
5 ^a - Bilancio	»	37
6 ^a - Finanze e tesoro	»	44
7 ^a - Istruzione (*)	»	56
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	118
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	131
10 ^a - Industria, commercio, turismo	»	139
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	144
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	148

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag.	155
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	163
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	195
Per la sicurezza della Repubblica	»	199
Per l'infanzia e l'adolescenza	»	200
Per l'attuazione del federalismo fiscale	»	202

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag.	204
--	------	-----

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag.	206
4 ^a - Difesa - Pareri	»	207

CONVOCAZIONI	Pag.	208
-------------------------------	------	-----

Il riassunto dei lavori della Commissione (seconda Pomeridiana) 7^a (Istruzione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 289° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 maggio 2010.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 4 maggio 2010

61ª Seduta

Presidenza del Presidente

FOLLINI

indi del Vice Presidente

LI GOTTI

La seduta inizia alle ore 12,25.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del vice Presidente Balboni in ordine a cariche rivestite da senatori

Il senatore BALBONI (*PdL*) riferisce sull'attività istruttoria effettuata dal Comitato per le cariche. Si sofferma in particolare sulla situazione derivante dalla elezione a consigliere regionale di alcuni senatori. Precisa, al riguardo, che il Comitato ha potuto verificare l'avvenuta proclamazione dei nuovi consiglieri regionali, mentre non si ha ancora conferma della notificazione a tutti gli interessati della medesima proclamazione. Chiede, pertanto, di rinviare di una settimana le conseguenti deliberazioni della Giunta.

Il senatore SANNA (*PD*), pur prendendo atto della richiesta formulata dal senatore Balboni, osserva che sono imminenti le convocazioni dei consigli regionali e che, pertanto, la Giunta debba richiedere agli interessati di esercitare l'opzione tra le cariche incompatibili di senatore e di consigliere regionale.

Il senatore FAZZONE (*PdL*) ricorda che in passato, anche nella presente legislatura, l'intervallo di tempo intercorso tra lo svolgimento delle elezioni e l'opzione ha tenuto conto dei tempi di proclamazione, di notificazione della stessa e di convalida.

Il senatore SANNA (*PD*) si esprime criticamente in relazione al fatto che il senatore Fazzone, già proclamato consigliere regionale nel Lazio, abbia ritenuto di intervenire in una discussione che lo coinvolge direttamente.

Il senatore SARRO (*PdL*) precisa che non è in discussione l'incompatibilità delle cariche di consigliere regionale e senatore, sancita dalla Costituzione, né il fatto che la Giunta debba operare affinché l'opzione sia esercitata nei tempi più rapidi possibili. Quanto riferito dal senatore Balboni, relativamente alla esigenza di ulteriori approfondimenti concernenti la notifica delle proclamazioni, attiene piuttosto alla necessità di mettere in condizione gli interessati di assumere la loro decisione nel momento in cui il procedimento di assunzione della carica di consigliere regionale sia effettivamente concluso. A suo giudizio ciò avverrà, peraltro, solo al momento della convalida delle elezioni da parte dei consigli regionali.

Il senatore PISCITELLI (*PdL*) ritiene che la Giunta debba evitare di dar luogo ad una sorta di processo alle intenzioni e debba, invece, attenersi rigorosamente alle procedure previste dalle leggi e dai regolamenti.

Il senatore LUSI (*PD*) ricorda che all'inizio della legislatura la Giunta decise di chiedere ai senatori che ricoprivano la carica di consigliere regionale di esercitare il diritto di opzione entro tre giorni. Tale orientamento, a suo avviso, deve essere confermato anche nella presente circostanza.

Il senatore SARO (*PdL*) sottolinea come i precedenti in materia siano piuttosto articolati e che in passato l'intervallo di tempo intercorso per esercitare l'opzione sia stato anche di alcuni mesi. Ritiene che le considerazioni del senatore Sarro siano condivisibili e che si dovrebbe, effettivamente, fare riferimento al momento della convalida.

La senatrice ADAMO (*PD*) considera, invece, preferibile riferirsi all'atto della proclamazione, perché è da quel momento che, dal punto di vista giuridico, si assume la carica. Ciò appare coerente anche con l'obiettivo, certamente condivisibile e che discende direttamente dalla norma costituzionale, di impedire che siano esercitate contemporaneamente le due cariche incompatibili. L'opzione, pertanto, dovrebbe essere esercitata prima dell'insediamento dei consigli regionali.

Il senatore IZZO (*PdL*) precisa che all'inizio della legislatura la Giunta decise di ridurre il termine per l'esercizio dell'opzione a tre giorni, ma che ciò avvenne nella seduta del 10 giugno, cioè dopo due mesi dalle elezioni. Non è quindi in discussione l'orientamento della Giunta volto ad evitare tempestivamente la cumulabilità delle cariche, quanto piuttosto l'esigenza di salvaguardare il diritto degli interessati ad esercitare l'opzione

dopo la conclusione del procedimento di elezione. Ciò non determina alcun aggravio finanziario perché è in ogni caso esclusa la cumulabilità degli emolumenti. Concorda, quindi, con le valutazioni del senatore Sarro in ordine alla necessità di attendere la convalida delle proclamazioni, dato che in caso contrario il senatore che dovesse optare per la carica di consigliere regionale si troverebbe a farlo in un momento antecedente al perfezionamento della stessa.

Il senatore SANNA (*PD*) non ritiene che la Giunta debba riferirsi a precedenti di altre legislature, poiché l'orientamento più recente, assunto peraltro in modo unanime, è certamente quello più coerente con il dettato costituzionale ed è finalizzato ad evitare che le due cariche siano esercitate per un determinato periodo in modo cumulativo. Ribadisce, pertanto, quanto affermato precedentemente in ordine alla necessità che la Giunta deliberi l'incompatibilità e richieda agli interessati di optare entro tre giorni. È evidente, che nelle more di tale procedura e nel rispetto rigoroso della legge, starà poi alla responsabilità di ciascuno adottare il comportamento ritenuto più opportuno.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) è dell'avviso che la Giunta debba prendere atto dell'esigenza manifestata dal senatore Balboni, nella sua qualità di coordinatore del Comitato per le cariche, di svolgere ulteriori accertamenti. Ritiene quindi che si possa accedere alla richiesta di un breve rinvio.

Il senatore BALBONI (*PdL*), pur ritenendo fondate le osservazioni del senatore Sarro e del senatore Izzo concernenti il procedimento di convalida, conferma la propria proposta di rinvio della decisione di una settimana per acquisire conferma della notifica delle proclamazioni.

Il PRESIDENTE ricorda che la Giunta ha già deliberato di concedere tre giorni per l'esercizio del diritto di opzione. Alla luce della discussione che si è svolta, si tratta di stabilire il momento da cui far decorrere tale termine. A suo giudizio, l'orientamento della Giunta è stato sin dall'inizio della legislatura quello di tutelare l'Istituzione e anche i senatori interessati rispetto alle critiche e all'atteggiamento diffusamente negativo nei confronti dei «doppi incarichi». Da questo punto di vista, ritiene certamente più coerente la posizione volta ad impedire l'esercizio contestuale delle due cariche attraverso la tempestiva richiesta agli interessati di esercitare il diritto di opzione.

Il senatore SANNA (*PD*) osserva che l'accertamento della notifica delle proclamazioni potrebbe avvenire in modo tempestivo, senza rinviare le deliberazioni della Giunta di una settimana.

Su richiesta dal senatore SARO (*PdL*), la proposta di rinvio formulata dal senatore Balboni viene posta ai voti e accolta.

Il senatore FAZZONE (*PdL*) precisa di non aver partecipato alla votazione.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 16) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Gianvittore Vaccari per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 20 aprile 2010.

Il Presidente LI GOTTI riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore VACCARI (*LNP*).

Gli pongono domande il relatore SARRO (*PdL*) ed il senatore SANNA (*PD*).

Congedato il senatore Vaccari, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 13,35.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****11^a (Lavoro, previdenza sociale)**

Martedì 4 maggio 2010

33^a Seduta*Presidenza del Presidente della 11^a Commissione*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE*

(1167-B/BIS) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio. Proposta di limitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del Regolamento)

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con un messaggio motivato che evidenzia alcuni profili per i quali si richiede un nuovo esame. In particolare, nel messaggio sono evidenziate perplessità relative agli articoli 20, 30, 31, 32 e 50. In considerazione di ciò, la Camera dei deputati, in data 29 aprile, ha approvato con modificazioni il provvedimento, limitando l'esame ai soli articoli oggetto del messaggio presidenziale, con l'unica aggiunta di alcune modifiche all'articolo 17, rese necessarie per assicurare la coerenza del testo sotto il profilo finanziario e il rispetto dei principi generali in materia di contabilità pubblica.

Precisa che, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, e dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento del Senato, le Commissioni

riunite possono proporre all'Assemblea di limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio, così come avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento, nonché all'articolo 17, modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore CASTRO (*PdL*), relatore per la Commissione lavoro, ricorda il contenuto del messaggio motivato del Capo dello Stato e sottolinea la disponibilità immediatamente dichiarata dal Governo e dalla maggioranza a intervenire per modificare il disegno di legge in esame. Sottolinea, in particolare, la richiesta di maggiore tipizzazione del concetto di equità in relazione al rafforzamento di quel tipo di arbitrato, la richiesta di garantire una tutela del lavoratore con riguardo all'agibilità dell'arbitrato tenendo conto del possibile disallineamento delle condizioni di parità e di assicurare l'autonomia delle parti anche nel caso in cui si renda necessario l'intervento regolatore del Ministro.

Riferisce quindi sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati in considerazione delle motivazioni del messaggio di rinvio. Nell'articolo 30 è stato soppresso il riferimento alle «fondamentali regole del vivere civile» e all'interesse dell'organizzazione, in modo da limitare il rischio di un intervento intrusivo da parte del giudice sulla base dell'eccessiva soggettività della valutazione. All'articolo 31 si è precisato che la decisione secondo equità deve rispettare, oltre che i principi generali dell'ordinamento, i principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Al comma 9 del medesimo articolo, recependo i contenuti dell'avviso comune tra le parti sociali dell'11 marzo scorso, la Camera dei deputati ha stabilito che la clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ovvero prima del decorso di 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro; essa comunque non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro; infine davanti alle Commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale. Sempre all'articolo 31 sono state precisate le procedure relative alle controversie riguardanti la validità del lodo arbitrale irrituale e quelle riguardanti l'intervento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della stipulazione dell'accordo interconfederale o contratto collettivo a proposito del quale si chiarisce che si tiene conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali. Ricorda anche l'approvazione di un emendamento presentato dai Gruppi di opposizione che limita l'applicazione della disciplina alle controversie già insorte: si tratta di una modifica inopportuna, che altera significativamente la *ratio* della norma, e che dunque a suo avviso dovrebbe essere soppressa.

Infine, richiama le modificazioni apportate all'articolo 32 sulle formalità della comunicazione del licenziamento, e all'articolo 50, in materia di collaborazioni coordinate e continuative.

Conclude, ritenendo opportuno sottoporre all'Assemblea la proposta di limitare l'esame, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo,

del Regolamento, alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, analogamente a quanto deliberato dalla Camera dei deputati. In particolare all'articolo 20, che dispone l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51; all'articolo 30, in materia di clausole generali e certificazione del contratto di lavoro; all'articolo 31, che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro; all'articolo 32, concernente decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato; all'articolo 50, concernente disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative; deve intendersi altresì compreso nelle parti da sottoporre all'esame l'articolo 17 che, pur non richiamato nel messaggio di rinvio, contiene termini di decorrenza la cui modifica da parte della Camera dei deputati si è resa necessaria, come richiesto dalla Commissione bilancio del medesimo ramo del Parlamento, e come già indicato dal presidente Giuliano.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), relatore per la Commissione affari costituzionali, si sofferma sui rilievi riguardanti l'articolo 20, in relazione al quale il Capo dello Stato ha eccepito che esso non interpreta, ma apporta una modificazione integrativa alla legge delega n. 51 del 1955, in materia di sicurezza del lavoro, che ha peraltro esaurito i propri effetti in quanto legge di delegazione, e non garantisce la salvezza del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti. In proposito, ricorda il principio generale, stabilito dall'articolo 28 della Costituzione, della responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato, secondo le leggi penali, civili e amministrative, per gli atti compiuti in violazione dei diritti; dichiara la disponibilità a una attenta riformulazione della disposizione a fini di coerenza e sistematicità, che faccia salva la natura precettiva della norma, precisando comunque che non si tratta di rimuovere dall'ordinamento fattispecie incriminatrici. Si associa, infine, alla proposta di limitazione della discussione avanzata dal relatore Castro.

Sulla proposta di limitazione della discussione si apre quindi un dibattito.

Il senatore ROILO (*PD*) rileva che il messaggio motivato del Capo dello Stato ha censurato il carattere eterogeneo del provvedimento. Si tratta di un disegno di legge delega assai complesso e articolato, e dunque non è opportuna una deliberazione del Senato che non consenta di discutere l'intero provvedimento. Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo alla proposta.

La senatrice CARLINO (*IdV*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta, ricordando che si tratta di un testo complesso, che contiene disposizioni estranee all'oggetto originario, con una modalità di legislazione che in se stessa ha suscitato la censura del Presidente della Repubblica.

Le Commissioni riunite approvano quindi la proposta, da sottoporre all'Assemblea, di limitare la discussione agli articoli 17, 20, 30, 31, 32 e 50.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

4^a (Difesa)

Martedì 4 maggio 2010

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

indi del Presidente provvisorio

CARRARA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo e il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(335) PINOTTI ed altri. – *Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell'articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l'ufficio militare di sorveglianza*

(2099) Delega al Governo per l'emanazione del codice penale delle missioni militari all'estero

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore GAMBÀ (*PdL*), relatore per la 4^a Commissione, illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo, dando preliminarmente conto della complessa problematica sottesa alla definizione di una specifica disciplina penale militare relativa alle operazioni internazionali. In particolare, ciò ha dato luogo, nelle passate legislature, sia a proposte specifiche volte alla riforma dei codici penali militari esistenti (il cui esame, tuttavia, non poté giungere a conclusione), sia all'applicazione, in ordine alla partecipazione a particolari missioni internazionali quali quelle in Afghanistan ed in Iraq, della disciplina penale militare di guerra (cui recentemente ha fatto luogo il ritorno all'applicazione del codice penale militare di pace). I provvedimenti iscritti all'ordine del giorno si propongono, per-

tanto, di far fronte ad evidenti necessità operative, che impongono una disciplina *ad hoc* che tenga conto dei particolari scenari che contraddistinguono le missioni internazionali di pace.

Rileva quindi che il disegno di legge n. 2099, d'iniziativa del governo, si propone di introdurre, accanto ai vigenti codici penali militari, uno specifico *corpus* normativo applicabile nel contesto delle operazioni internazionali, prevedendo al riguardo una specifica delega legislativa all'esecutivo. In particolare, gli elementi salienti introdotti dal provvedimento si concretizzano nella previsione di specifiche fattispecie corrispondenti ai crimini di cui all'articolo 8 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, nell'aggravamento di pene per i reati del codice penale militare di pace commessi nel corso di missioni internazionali, nell'introduzione di una specifica scriminante per l'uso della armi (sempre nel corso delle suddette missioni), nella previsione di ulteriori fattispecie penali a protezione dei cosiddetti «soggetti deboli», nella configurazione dei reati contro il servizio commessi dal comandante nel corso delle operazioni (perseguibili a richiesta del ministro competente), nella definizione organica della disciplina processuale applicabile alle missioni all'estero, nell'estensione delle norme processuali concernenti gli adempimenti in caso di arresto durante le missioni anche ai reati che rientrano nella cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e nella previsione della facoltà, per gli appartenenti alle Forze armate, di scontare la pena o la custodia cautelare presso gli stabilimenti militari di pena.

Per quanto attiene, nello specifico, ai principi ed ai criteri direttivi previsti nella delega, l'oratore si sofferma, poi, sulla qualificazione come reati militari delle fattispecie che saranno introdotte (nonché di altre violazioni della legge penale comune commesse dal militare nel corso delle missioni), sulla ripartizione della cognizione in ordine alle fattispecie incriminatrici, sulla scriminante speciale prevista per il militare che, nel corso della missione, faccia uso –ovvero ordini di fare uso- delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione, sull'accentuata tutela dei «soggetti deboli» e sull'opportuno adeguamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale umanitario (al fine di perseguire efficacemente reati quali la cattura di ostaggi, l'uso arbitrario della violenza contro i civili, il saccheggio ed il maltrattamento dei prigionieri). Con specifico riferimento alle disposizioni di natura processuale, pone infine l'accento sull'attribuzione del tribunale militare di Roma della competenza per i reati previsti dal futuro codice per le missioni militari all'estero per le violazioni commesse dagli appartenenti alle Forze armate, con connessa competenza di quello ordinario (dello stesso circondario), per le condotte realizzate dai civili (nello stesso territorio e per il tempo in cui si svolgono le operazioni).

Con riferimento, da ultimo, al disegno di legge n. 335, d'iniziativa della senatrice Pinotti e di altri, osserva che esso si propone –sempre attraverso lo strumento della delega legislativa- di operare un intervento più ampio, attraverso la riforma dell'intero codice penale militare di pace, de-

dicando comunque ampio spazio anche ai reati commessi nel corso delle operazioni internazionali.

Sarebbe pertanto opportuno – a suo avviso – soffermarsi sulla specifica tematica connessa alle operazioni militari all'estero (valutando la possibilità di pervenire ad efficaci integrazioni tra i due provvedimenti), rinviando l'approfondimento delle problematiche relative alla riforma generale del codice penale militare di pace all'esame di un futuro provvedimento governativo sul tema, già preannunciato – peraltro – dall'esecutivo.

Il relatore per la 2^a Commissione senatore LONGO (*PdL*), nel sottolineare la completezza della relazione testè svolta dal senatore Gamba, si limita ad osservare come il disegno di legge governativo e quello di iniziativa parlamentare appaiano di fatto sovrapponibili solo limitatamente alle norme relative alle missioni militari all'estero. Ritiene per tale ragione che il dibattito debba concentrarsi principalmente su tale aspetto mentre sia necessario un'ulteriore riflessione sulle disposizioni volte a modificare il codice militare di pace.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 4 maggio 2010

186^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Ravetto, per l'interno Davico, per i beni e le attività culturali Giro e per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 62, diretto a sospendere temporaneamente la demolizione di fabbricati realizzati in Campania in violazione della normativa urbanistica, in considerazione sia della gravissima situazione abitativa, che risulterebbe ulteriormente compromessa, sia degli effetti dell'applicazione di una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la deliberazione della Giunta regionale che aveva escluso l'applicazione della normativa nazionale in tema di regolarizzazione di immobili.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(794) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settembre 2009.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, illustra il disegno di legge n. 794, volto a modificare il testo unico sugli enti locali in materia di scioglimento dei consigli provinciali e comunali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso. Ricorda che nella XV legislatura la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa svolse un'approfondita riflessione sulla materia dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose e che precedentemente, già nella XIV legislatura, era stato approvato un importante documento di sintesi sulle problematiche concernenti la normativa in materia. In conseguenza dell'attività istruttoria e conoscitiva svolta dalla Commissione antimafia, nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati furono presentati numerosi disegni di legge di contenuto analogo a quello in esame, sulla base della condivisa volontà di modificare la normativa vigente, in particolare per quanto attiene alla natura, ai destinatari, ai presupposti e agli effetti dell'intervento, all'estensione della disciplina anche ai dirigenti, ai funzionari e ai dipendenti, alle modalità per l'avvio del procedimento e alla durata degli effetti del disposto scioglimento, nonché alla composizione e alla funzione della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

A suo avviso, ciò testimonia quanto fosse condivisa la volontà di procedere a interventi incisivi per arginare un fenomeno sempre più invasivo, diffuso e intollerabile. Tale forma di collusione, infatti, oltre a determinare conseguenze di natura criminale, compromette, in modo spesso irreversibile, il rapporto fra cittadini e potere politico locale, alterando la fisiologia del sistema democratico.

Rammenta che nella precedente legislatura la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati aveva svolto un lavoro significativo sui disegni di legge in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose, adottando, il 10 ottobre 2007, un testo unificato. Lo scioglimento anticipato delle Camere tuttavia non consentì al Parlamento di concludere l'esame dei progetti di legge.

Il disegno di legge n. 794 riproduce i contenuti di quei disegni di legge e si propone di modificare gli articoli dal 143 al 146 del testo unico degli enti locali. In particolare, esso definisce in modo più dettagliato la fattispecie che giustifica lo scioglimento, ancorandola a elementi certi e inequivoci, per evitare una discrezionalità interpretativa e un'applicazione non omogenea degli istituti. Una migliore delimitazione della fattispecie, che abbia come effetto l'adozione di criteri univoci su tutto il territorio nazionale, assicurerebbe una maggiore tutela degli enti locali da infiltrazioni o condizionamenti di origine mafiosa. Il disegno di legge mira anche a razionalizzare le procedure previste per l'accertamento e lo scioglimento, incidendo sul diritto di elettorato passivo degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Sono previste, tra l'altro, norme volte a estendere la responsabilità ai dirigenti amministrativi dell'ente locale e nuove norme per le società miste, che rappresentano un settore particolarmente critico, per la presenza di gravi fenomeni collusivi: si sostiene, infatti, che uno degli strumenti attraverso

i quali la criminalità organizzata riesce a infiltrarsi negli apparati politici e istituzionali degli enti locali è rappresentato proprio dalle modalità spesso non trasparenti di gestione dei servizi pubblici attraverso l'intermediazione di società miste.

Il disegno di legge prevede inoltre un rafforzamento dell'intervento nelle aziende sanitarie locali, con la possibilità di sostituire i loro vertici. In caso di sostituzione, ai nuovi dirigenti è affiancata una commissione di garanzia volta a definire le procedure di risanamento e le priorità di intervento.

Al fine di scongiurare il rischio di fenomeni collusivi in amministrazioni non ancora afflitte dal fenomeno, si prevede la possibilità di nominare un commissario di sostegno e di garanzia nel caso di enti, aziende o società che, pur non presentando elementi che giustificano lo scioglimento, siano comunque a rischio concreto di infiltrazione.

Rileva che una parte significativa dei contenuti del disegno di legge è già stata recepita in recenti provvedimenti d'iniziativa governativa, approvati dal Parlamento. In particolare, la legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica, intervenuta in modo organico sull'istituto dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazioni mafiose. L'articolo 143 del Testo unico sugli enti locali, che è stato integralmente sostituito, prevede ora, tra l'altro, la responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti degli enti.

Per quanto concerne le parti del disegno di legge non ancora recepite, ritiene che la soluzione più appropriata sia di esaminare le disposizioni proposte in occasione dell'esame del disegno di legge d'iniziativa governativa sul codice delle autonomie, che sarà presto trasmesso al Senato della Repubblica, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati. A tale riguardo, ricorda che il disegno di legge n. 794 era stato già abbinato ai disegni di legge d'iniziativa parlamentare sull'ordinamento degli enti locali.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) conviene con la proposta avanzata dal Presidente relatore, di trattare la materia del disegno di legge in esame, di cui è prima firmataria, all'interno del codice delle autonomie. Tuttavia, chiede al Governo di dichiarare l'effettiva volontà di accogliere il contenuto dell'iniziativa legislativa.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, osserva che in occasione dell'esame del codice delle autonomie si dovranno affrontare anche altri profili di rilievo critico: ad esempio, la situazione che viene a determinarsi nei comuni sciolti a seguito di infiltrazioni della criminalità organizzata e quindi commissariati, con particolare riguardo al rispetto del patto di stabilità interno.

Il sottosegretario DAVICO, a nome del Governo, condivide l'opportunità di trattare la proposta legislativa in sede di esame del codice delle autonomie. Sottolinea che la volontà positiva del Governo è testimoniata

dal recepimento di alcune delle disposizioni proposte nei provvedimenti emanati in via d'urgenza e convertiti in legge dal Parlamento.

Il senatore BIANCO (*PD*) prende atto delle rassicuranti dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo e condivide la ragionevolezza della proposta del relatore di affrontare l'argomento in occasione dell'esame dell'ordinamento degli enti locali. Chiede al Governo se è confermata anche l'intenzione di intervenire sul tema delle incompatibilità degli amministratori locali.

Il sottosegretario DAVICO conferma che ad avviso del Governo è opportuno trattare nel codice delle autonomie anche tale argomento.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*), a nome del suo Gruppo, condivide la proposta avanzata dal Presidente relatore. Sottolinea l'opportunità di affrontare il tema del rispetto del patto di stabilità interno: lo scioglimento dei comuni deve far valere la responsabilità delle amministrazioni sciolte perché condizionate o infiltrate, senza ripercuotersi sull'attività dell'amministrazione rinnovata.

Il sottosegretario DAVICO ricorda che la questione è oggetto del confronto tra Governo e rappresentanti degli enti locali: anche la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci è stata disposta proprio per agevolare l'attività di alcuni enti locali che presentavano gravissime difficoltà finanziarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2038) Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone
(Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, sottolinea che il disegno di legge n. 2038 è stato approvato da una larghissima maggioranza alla Camera dei deputati ed è il risultato dell'unificazione di diverse proposte di legge, presentate da tutti i Gruppi parlamentari, con contenuti pressoché identici.

Ricorda che in base alla normativa vigente possono essere sottoposti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza coloro che, sulla base di elementi di fatto, sono ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi, vivono abitualmente – anche in parte – con i proventi di attività delittuose, sono dediti alla commissione di reati o mettono in pericolo l'integrità fisico-morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o

agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Le disposizioni in esame sono finalizzate a superare la contraddizione per cui a un sorvegliato speciale è inibita la legittimazione elettorale attiva e passiva, ma non è vietata la partecipazione attiva alle campagne elettorali. Come hanno dimostrato numerose vicende giudiziarie di criminalità mafiosa e come hanno confermato le conclusioni dell'indagine compiuta dalla Commissione parlamentare antimafia, il momento principale in cui si realizza la collusione tra criminalità organizzata e politica è la fase elettorale, durante la quale può aver luogo l'offerta di voti in cambio di futuri favori da parte di persone soggette a sorveglianza speciale. Lo stesso articolo 416-ter del codice penale, che punisce il cosiddetto voto di scambio mafioso, si è dimostrato di per sé non sufficiente a scongiurare tali rischi collusivi: infatti, la punibilità opera solo nel caso in cui sia comprovato lo scambio di denaro tra il candidato e l'elettore.

Di qui la necessità di inserire nuove disposizioni, attraverso le quali si prevede la reclusione da uno a cinque anni per il sorvegliato speciale che svolga attività di propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. La stessa pena si applicherebbe al candidato che si serva di tale propaganda.

Nota che uno degli aspetti più dibattuti alla Camera dei deputati è stato il possibile uso strumentale del nuovo reato. Vi sarebbe il rischio di trasformare la norma penale in una possibile manovra contro candidati del tutto estranei, facendoli surrettiziamente apparire come soggetti che si avvalgono dolosamente di una campagna elettorale svolta da persone sottoposte a misure di prevenzione. Il coinvolgimento del candidato, allora, dovrà essere provato attraverso elementi certi ed obiettivi, che facciano emergere l'esistenza di prove chiare di collusione: la norma stabilisce che il candidato deve essere pienamente cosciente della condizione di sottoposto a misure di prevenzione del soggetto con cui interloquisce, mentre richiede consapevolmente al medesimo soggetto la propaganda elettorale, o se ne avvale concretamente o comunque ne usufruisce. Una norma così strutturata sembra corrispondere pienamente al principio costituzionale della determinatezza della fattispecie penale.

Rafforza tale fattispecie la previsione che l'esistenza del fatto deve risultare da prove diverse rispetto alle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. Il coinvolgimento deve verificarsi in base a elementi certi e obiettivi e non, ad esempio, per il semplice ritrovamento di un volantino di sostegno elettorale nell'abitazione del pregiudicato.

Quanto alle conseguenze in caso di condanna, sottolinea l'equiparazione prevista tra condanna e pena patteggiata, al fine di evitare che il patteggiamento sia utilizzato per eludere le importanti conseguenze previste per la stessa condanna. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva.

Alla misura interdittiva consegue l'ineleggibilità del soggetto per la durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione da pubblici uffici.

Conclude, esprimendo condivisione per l'iniziativa legislativa, ma anche preoccupazione per le possibili controversie dovute al rischio di strumentalizzazione della fattispecie di reato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1350) *RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera*

(Esame e rinvio)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra il disegno di legge, diretto a precisare che la bandiera italiana e quella dell'Unione europea, esposte nei pubblici uffici ai sensi della legge vigente, devono essere sempre decorosamente pulite e in buono stato di conservazione.

Ricorda la sanzione prevista all'articolo 2 per il responsabile che non adempia all'obbligo di tutelare il decoro della bandiera. Il controllo dell'attuazione e la facoltà di elevare le contravvenzioni competono a tutti i pubblici ufficiali dello Stato e degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 3.

Il sottosegretario Laura RAVETTO si riserva di intervenire al termine della discussione.

Si apre la discussione.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), primo firmatario del disegno di legge, sottolinea le condizioni indecorose dei vessilli esposti negli edifici pubblici: l'iniziativa legislativa, apparentemente pleonastica, si rende necessaria per assicurare la dignità della bandiera nazionale e della bandiera europea.

Propone alla Commissione di chiedere il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Il senatore BIANCO (*PD*) esprime apprezzamento per l'iniziativa legislativa, volta a preservare il decoro di un simbolo nazionale. Invita il relatore e il rappresentante del Governo a considerare l'eventualità di una disposizione che contempli la possibilità dei privati di esporre la bandiera nazionale e dichiara la disponibilità del Gruppo per la richiesta di trasferimento in sede deliberante.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) si rammarica per il fatto che una democrazia avanzata come l'Italia abbia bisogno di sancire con legge il decoro nell'esposizione della bandiera nazionale.

Quanto alla proposta avanzata dal senatore Bianco, ricorda che ai privati non è impedito di esporre la bandiera nazionale: una disposizione specifica potrebbe indurre a pensare che l'esposizione di altri simboli debba ritenersi vietata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1723) *ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2008) *ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile*

(2021) *PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione Civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti*

(2045) *ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MALAN (*PdL*) si sofferma anzitutto sul disegno di legge n. 2008, d'iniziativa del senatore Zanda e di altri senatori, recante l'abrogazione delle disposizioni che hanno esteso il potere di ordinanza alla dichiarazione dei «grandi eventi» rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza, ritenuto l'uso improprio e talvolta l'abuso di quel potere che implica deroga a numerose leggi dello Stato. In proposito, ricorda che una norma di interpretazione autentica ha stabilito che i provvedimenti adottati per i grandi eventi non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Dà conto anche del disegno di legge n. 1723, d'iniziativa del senatore Astore e di altri senatori, recante disposizioni analoghe. Esso, tra l'altro, distingue tra la fase di prima emergenza e quella successiva che, sulla base dei dati tecnico-scientifici sulla natura e le caratteristiche dell'evento può determinare una riconfigurazione dell'estensione territoriale e della durata dello stato emergenziale.

Il disegno di legge n. 2045, d'iniziativa del senatore Ichino e di altri senatori, prospetta una disciplina dettagliata dei grandi eventi, mentre il disegno di legge n. 2021, d'iniziativa del senatore Pardi e di altri senatori, precisa che la dichiarazione di grandi eventi può riferirsi solo a quelli che siano non prevedibili per intensità ed estensione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 16,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BOSCHETTO (*PdL*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato nella precedente lettura dal Senato. Propone quindi di pronunciarsi in senso favorevole.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 64, recante interventi in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonché in materia di attività e servizi culturali. Sottolinea l'indifferibile necessità di salvaguardare l'integrità patrimoniale degli enti lirico-sinfonici, messa a rischio anche dall'esigenza di garantire i crediti contratti, e di modificare l'ordinamento del personale, in ossequio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) esprime riserve sulla proposta del relatore: a suo avviso, i requisiti di necessità e urgenza non sussistono, in quanto il provvedimento rinvia l'attuazione del riordino del settore lirico-sinfonico all'adozione successiva di una serie di regolamenti, dando luogo a una delega legislativa impropria che implica una delegificazione. Sarebbe preferibile procedere alla revisione della disciplina del settore con lo strumento della legge ordinaria, eventualmente di delegazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 4 maggio 2010

153^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. – *Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*

(547) COSTA. – *Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

(781) DELLA MONICA ed altri. – *Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*

(932) CASSON ed altri. – *Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine*

– e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

Il presidente BERSELLI dà lettura del parere testè reso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti al disegno di legge n. 1611.

Il senatore CASSON (PD) chiede, in primo luogo, che sia calendarizzato quanto prima, come del resto concordato in sede di Ufficio di Presidenza, il disegno di legge n. 1976, in materia di reati ambientali. L'esigenza di procedere all'approvazione di tale provvedimento appare quanto

mai urgente alla luce dei recenti drammatici eventi di cronaca che stanno interessando il mare dei Caraibi. Esprime poi perplessità sulle dichiarazioni di inammissibilità pronunciate dalla presidenza con riguardo ai subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2008.

La senatrice DELLA MONICA (PD), nell'invitare il Presidente ad ammettere alla votazione i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2008 presentati dalla sua parte politica, ne annuncia in caso contrario la riformulazione.

Il senatore MARITATI (PD) invita la Presidenza a reinserire quanto prima nel calendario dei lavori i disegni di legge volti all'istituzione delle squadre investigative sopranazionali.

Il presidente BERSELLI avverte che le Commissioni sono autorizzate a svolgere i propri lavori nel corso del pomeriggio di oggi anche oltre le ore 16,30, ora di inizio della seduta d'Assemblea. Per tale ragione propone di proseguire l'esame del disegno di legge e degli emendamenti fino alle ore 18 e di posticipare di mezz'ora l'orario di inizio della seduta antimeridiana di domani. Tenuto conto poi che il relatore ha presentato una riformulazione dell'emendamento 1.2007, propone di fissare per stasera alle 21,00 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il senatore LI GOTTI (IdV) è contrario alla proposta formulata testè dal Presidente lamentando fra l'altro che la decisione sulla programmazione dei lavori non sia stata tempestivamente rimessa all'Ufficio di Presidenza, ma sia stata assunta sostanzialmente *ex autoritate*. Per quanto concerne la proposta di proseguire nei lavori ben oltre le 16,30 ritiene che tale decisione mal si concili con gli eventuali impegni assunti dai senatori sulla base della precedente programmazione dei lavori. Appare poi del tutto inadeguato il termine per la presentazione dei subemendamenti. L'emendamento del relatore 1.2007 (testo 2) poi pone già *ictu oculi* evidenti incongruenze e aspetti problematici. In particolare esprime perplessità sul ricorso alla categoria della «sicurezza nazionale», che appare del tutto ignota al nostro ordinamento penale.

Il senatore CAROFIGLIO (PD) si associa ai rilievi critici formulati, lamentando in particolare l'inadeguatezza del termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il senatore MARITATI (PD) fa presente che i lavori della Commissione giustizia sulla base del nuovo calendario finiscono per coincidere con l'incontro promosso dalla presidente della 14^a Commissione, senatrice Boldi, con i rappresentanti del Parlamento azero.

La senatrice FINOCCHIARO (PD) fa presente che la decisione di non svolgere attività parlamentare in Assemblea è stata assunta per con-

sentire alla Commissione lavori pubblici di concludere in sede referente l'esame dei disegni di legge in materia di sicurezza stradale, calendarizzati per la seduta pomeridiana odierna dell'Aula. In ogni caso tenuto conto che la riunione della Conferenza dei capigruppo si era conclusa alle ore 13 di oggi, sarebbe stato possibile per la Presidenza della Commissione giustizia, predisporre una nuova proposta di calendario prima dell'inizio della seduta odierna. Concludendo, pur essendo consapevole del fatto che sulla programmazione dei lavori la Commissione può decidere a maggioranza, invita comunque la Presidenza a riflettere sulla congruità del termine fissato per i subemendamenti.

Su sollecitazione della senatrice Della Monica il presidente BERSELLI fissa per domani alle ore 12,30 il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.2007 (testo 2).

Il relatore CENTARO (*PdL*) illustra quindi l'emendamento 1.2007 (testo 2).

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), nel ribadire l'irragionevolezza della fattispecie di reato che si intende introdurre, osserva come anche la nuova formulazione non si possa in nessun modo considerare in linea con i rilievi formulati dall'opposizione.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), pur esprimendo apprezzamento per l'opera di riscrittura del relatore, ritiene che la nuova fattispecie di reato ponga ancora evidenti problemi; in primo luogo di compatibilità con quanto previsto dall'articolo 616 del codice penale. A ben vedere infatti la registrazione di proprie conversazioni finisce per essere sanzionata in modo più grave della registrazione fraudolenta di conversazioni fra terzi, condotta questa, per l'appunto, sanzionata dall'articolo 616. Invita poi il relatore a riflettere sulla compatibilità di tale previsione con quanto stabilito dall'articolo 2 del testo unico di pubblica sicurezza, in materia di diffida. Fa presente infine come nel momento in cui viene effettuata la registrazione non risulta sempre chiara la possibile utilizzazione della stessa ai fini processuali.

Il senatore LONGO (*PdL*) illustra il subemendamento 1.2007 (testo 2)/100, con il quale la fattispecie di reato contemplata dall'introducenda norma si trasforma da reato di pericolo in delitto di danno, e osserva che in tal modo anche le cause di non punibilità appaiono del tutto congrue.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) dopo aver ribadito l'irragionevolezza della norma, fa presente come su di essa siano state espresse perplessità anche dalle associazioni antirackett audite oggi dalla Commissione antimafia. Invita poi la Commissione a riflettere sulla situazione paradossale che può venirsi a determinare laddove un soggetto vittima di un reato

di estorsione decida di registrare le conversazioni con il proprio estorsore e di non utilizzarle successivamente in un procedimento penale. Ebbene in tal caso il soggetto, pur essendo vittima del reato, è comunque passibile di sanzione penale per aver effettuato la registrazione delle conversazioni. La registrazione in questione poi in quanto corpo del reato non può essere più utilizzata in un eventuale processo contro l'estorsore.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) sottolinea preliminarmente come i beni giuridici tutelati dagli articoli 616 e 617, da un lato, e dall'articolo 616-*bis*, dall'altro, appaiono del tutto diversi e quindi meritevoli di differenti forme di tutela.

Nel sottolineare l'irragionevolezza del reato di cui all'articolo 616-*bis*, invita a valutare le paradossali applicazioni di tale norma.

In linea generale il reato di cui all'articolo 616-*bis* non risponde al normale atteggiarsi delle relazioni umane, ma è volto solo a punire casi del tutto eccezionali. Si domanda, infine quale sia l'emergenza criminale tale da giustificare l'introduzione di un tale reato.

Il senatore CASSON (*PD*), nel ribadire l'assoluta incoerenza di tale reato con il sistema sostanziale penale, si sofferma sulla parte relativa alle cause di non punibilità. Tale norma richiede peraltro di essere interpretata anche alla luce di quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 1.

Fa presente peraltro come l'aver previsto cause di esclusione della punibilità comporta che la semplice effettuazione della registrazione determini *ipso facto* l'avvio del procedimento penale.

Conclude lamentando come con tale norma si finisca di fatto per impedire talune attività di tipo giornalistico.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) osserva come l'emendamento in questione non sembra tenere in adeguato conto i problemi quotidiani che si pongono agli ufficiali di polizia giudiziaria nei rapporti con i confidenti. In tali situazioni le registrazioni delle conversazioni rappresentano per l'ufficiale il principale strumento di garanzia della propria correttezza professionale. Osserva poi come l'articolo 616-*bis* così come formulato non appaia applicabile alle cosiddette registrazioni fuori onda le quali in quanto effettuate colposamente, appaiono diffondibili.

Dopo un intervento del senatore MARITATI (*PD*), il quale si associa alle considerazioni dei colleghi dell'opposizione, soprattutto con riferimento ai rischi che la norma proposta con l'emendamento 1/2007 presenta, anche nella sua nuova formulazione, per il diritto di cronaca e la libertà di informazione, interviene il sottosegretario CALIENDO, il quale esprime vivo stupore per le argomentazioni dei senatori dell'opposizione, ritenendo che lo stabilire un principio generale per il quale una conversazione non può essere registrata da uno dei soggetti che vi partecipano contro la volontà dell'altro risponda a una finalità di tutela della dignità della persona umana, in conformità del resto all'insegnamento di illustri giuristi

quali Pietro Barcellona. Il rappresentante del Governo concorda sul fatto che la formulazione proposta dal relatore possa essere oggetto di interventi migliorativi, e tuttavia ritiene irrinunciabile stabilire il divieto di registrazioni senza il consenso di una delle parti, e in questo senso anche il subemendamento già presentato dal senatore Longo appare ispirato ad una logica eccessivamente restrittiva nell'individuazione del comportamento che deve essere oggetto di divieto.

Il relatore CENTARO (*PdL*), nell'assicurare la sua piena disponibilità ad esaminare con la massima attenzione i subemendamenti che saranno presentati alla nuova formulazione dell'emendamento 1/2007, concorda però con il sottosegretario Caliendo sulla necessità di conservare l'impianto di una disposizione diretta a promuovere l'attuazione di principi costituzionali quali non solo quelli di cui all'articolo 2, ma anche quelli di cui all'articolo 15.

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti.

Ricorda che l'emendamento 1.1 si deve considerare inammissibile, in quanto integralmente soppressivo dell'articolo 1 nel quale si esaurisce il disegno di legge. Avverte quindi che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.2.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore LI GOTTI (*IdV*) invita i colleghi a riflettere sui gravi rischi recati dalle disposizioni in esame.

Come egli ha già avuto modo di rilevare, si dà agli imputati un potere sostanzialmente incontrollato di ostacolare l'andamento del processo tramite la sostituzione del pubblico ministero in udienza, una scelta che, in presenza di processi di grande complessità e delicatezza, può rivelarsi decisiva ai fini del conseguimento di un proscioglimento meramente processuale. Infatti, non solo il testo in discussione – a differenza di quanto fa lo stesso disegno di legge di riforma del codice di procedura penale proposto dal Governo – non qualifica in alcun modo la portata delle dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento che possono determinare la sostituzione del pubblico ministero, ma impone al procuratore capo o al procuratore generale di procedere alla sostituzione stessa in presenza di un atto meramente formale – e per giunta dovuto nel caso che vi sia stata una denuncia – quale l'iscrizione nel registro degli indagati.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico in ordine alla soppressione di una disposizione che sembra avere unicamente lo scopo di conferire agli imputati un'arma per liberarsi di un pubblico ministero scomodo, con ciò aggirando il principio della non ricusabilità dell'accusa.

Dopo un breve intervento della senatrice FINOCCHIARO (*PD*) che chiede al Governo di chiarire se sia stata mai fatta una valutazione della congruità delle norme che si propongono con le norme disciplinari per i magistrati, l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice DELLA MONICA (*PD*), che si associa alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduta e sottolinea l'evidente contrasto tra le disposizioni introdotte con i commi 1 e 2 e l'asserita volontà di tutti di garantire la ragionevole durata dei processi penali, gli identici emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, posti ai voti, sono respinti.

Il senatore CASSON (*PD*), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.6, osserva come la sua formulazione, che ha carattere subordinato rispetto alla soppressione dell'articolo 1 proposta dall'opposizione e testé respinta dalla Commissione, intende almeno evitare che possano essere strumentalmente contestate al pubblico ministero assegnatario del processo esternazioni pubbliche effettuate nell'interesse del procedimento stesso o di terzi, quali ad esempio quelle dirette a rintracciare gli originari proprietari di corpi del reato, ovvero quelle dirette a sollecitare l'intervento di testimoni di giustizia.

L'emendamento 1.6, posto ai voti, è respinto.

Sono parimenti respinti gli identici emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14, fa presente come tutte queste proposte emendative siano dirette a proporre delle soluzioni alternative, ognuna in via subordinata alla precedente, all'irragionevole proposta di assumere quale criterio per l'individuazione del momento in cui il capo dell'ufficio è tenuto a procedere alla sostituzione del pubblico ministero, la semplice iscrizione nel registro degli indagati.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 1.10, il senatore D'AMBROSIO (*PD*) dichiara il proprio voto contrario all'emendamento 1.11.

Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il senatore Li Gotti a presentare una serie di emendamenti subordinati alla proposta, certamente preferibile, di sopprimere il comma 1, egli sottolinea che dal momento che il principio costituzionale della presunzione di innocenza deve valere per i magistrati come per tutti gli altri cittadini, non appare accettabile collegare la sostituzione del pubblico ministero al mero esercizio nei suoi confronti dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di rito.

Gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore CASSON (*PD*) annuncia dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 1.15.

Per quanto l'intero Gruppo del Partito Democratico condivide le osservazioni del senatore D'Ambrosio circa la necessità di rispettare il principio di non colpevolezza, si ritiene però che un punto ragionevole di equilibrio possa essere quello di rendere necessaria la sostituzione del pubblico ministero qualora egli venga rinviato a giudizio, di modo da garantire che la sostituzione del titolare dell'accusa non dipenda dalla mera volontà dell'imputato di avvantaggiarsi in maniera pretestuosa di dichiarazioni della parte pubblica innocue o magari opportune, ma almeno dalla valutazione di un giudice.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.16 e 1.17.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), nell'annunciare il suo voto favorevole all'emendamento 1.18, fa presente che la formulazione della lettera b) del comma 2 è quanto meno oscura laddove impone al procuratore generale di procedere alla sostituzione nel caso in cui non solo il magistrato assegnatario ma anche il capo dell'ufficio risulti indagato per il reato previsto all'articolo 379-*bis* del codice penale o abbiano rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento: non si comprende infatti come tale fattispecie possa essere configurata per il capo dell'ufficio.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, rileva che l'insieme delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 appare quanto mai discutibile: se si considera infatti che il pubblico ministero è parte nel processo, e che anzi le proposte di riforma del codice di procedura penale presentate dal Governo appaiono intese a valorizzare questa sua natura e a promuovere la completa parificazione processuale tra la parte pubblica e quelle private nel processo penale, non si vede perché mai si consideri così importante che l'accusa non rilasci dichiarazioni pubbliche sul processo al pari delle altre parti.

L'emendamento 1.18, posto ai voti, è respinto.

Sono parimenti respinti gli identici emendamenti 1.19 e 1.20 nonché, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.21 e 1.22.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice DELLA MONICA (*PD*), l'emendamento 1.23, posto ai voti, è respinto.

È parimenti respinto l'emendamento 1.24.

L'emendamento 1.25 è ritirato dai relatori.

L'emendamento 1.26, posto ai voti, è respinto.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), nell'annunciare il voto favorevole della sua parte all'emendamento 1.27, osserva che nel momento in cui si amplia la portata del divieto di intercettare le conversazioni degli avvocati difensori costruendolo in maniera simile al divieto di intercettare i parlamentari, sarebbe però necessario, al fine di evitare l'utilizzo pretestuoso di tale divieto per rendere inutilizzabili i risultati di lunghe e difficili intercettazioni, prevedere almeno, come si fa per i parlamentari stessi, l'esclusione dal divieto delle intercettazioni casuali e fortuite.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Risultano parimenti respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 1.28, 1.29 e 1.30.

Il senatore CASSON (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo al subemendamento 1.2000/2, rilevando che l'emendamento 1.2000 rivela che il Governo e la maggioranza non hanno idee molto chiare sui limiti del diritto di cronaca, dal momento che ad un'apertura eccessiva del testo approvato dalla Camera dei deputati, segue una proposta emendativa a carattere fortemente restrittivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1611**Art. 1.****1.2007 testo 2/100**

LONGO

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel primo comma aggiungere infine le seguenti parole: «qualora ne faccia uso senza il consenso di tutti gli interessati».

1.2007

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Art. 616-bis. - (Riprese e registrazioni fraudolente). – Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a lui dirette o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La punibilità è esclusa quando dalle riprese o registrazioni di cui al comma 1 emerge una notizia di reato e la stessa viene tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria».

1.2007 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Art. 616-bis. - (Riprese e registrazioni fraudolente). – Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La punibilità è esclusa:

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza nazionale;».

DIFESA (4^a)

Martedì 4 maggio 2010

126^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI**

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanardi e per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2096) Disposizioni in materia di corsi di formazione delle Forze armate per i giovani
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 aprile scorso.

Il presidente CANTONI, dopo aver brevemente illustrato le fasi in cui sino ad ora si è articolato l'iter del provvedimento, dà conto alla Commissione di un'agenzia di stampa (pubblicata lo scorso 30 aprile) in base alla quale, nella seduta antimeridiana del 28 aprile, egli avrebbe «concordato con la richiesta del senatore Pegorer di prevedere (nel testo del provvedimento), un coinvolgimento del Servizio civile nazionale».

Nel dissentire profondamente da quanto riportato, in quanto non corrispondente al vero, ricorda quindi di non essersi espresso sul punto, come del resto conferma il resoconto di quella seduta.

Il senatore PEGORER (PD), nel confermare la tesi riportata dal Presidente in ordine alla ricostruzione dei fatti, pone l'accento sulla necessità di procedere comunque alle audizioni da lui proposte in sede di discussione generale, stanti le evidenti criticità del provvedimento.

Il senatore SCANU (PD) precisa inoltre che il contenuto dell'agenzia di stampa citata dal Presidente non è in alcun modo riconducibile alla propria parte politica.

Il presidente CANTONI, preso atto di quanto dichiarato, rivolge il proprio saluto al sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio delegato in materia di Servizio civile nazionale, senatore Carlo Giovanardi, ringraziandolo per la sua disponibilità ad intervenire nell'odierna seduta e gli cede la parola.

Il sottosegretario GIOVANARDI osserva innanzitutto che, a seguito delle riforme operate dal 2001, il servizio civile non è più esclusivamente riconducibile alla categoria dell'obiezione di coscienza, configurandosi a pieno titolo nell'ambito del concetto costituzionale di difesa della Patria, per il tramite delle attività connesse alla protezione civile ed alla salvaguardia dei beni culturali ed ambientali.

Con specifico riferimento, quindi, al disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, rileva che esso si propone essenzialmente di realizzare – per il tramite di specifici corsi formativi- una positiva educazione ai valori promananti dalle Forze armate, favorendo la coesione sociale e fornendo, altresì, un importante aiuto alle associazioni d'arma, alle quali i frequentatori maturerebbero titolo per iscriversi. Tuttavia, la natura stessa dei corsi non ha specifica attinenza con le precipue attività del Servizio civile nazionale, che pertanto non rivendica spazi in tale ambito.

Relativamente, infine, ai profili di natura finanziaria, pone l'accento sulle eventuali problematiche politiche che potrebbero scaturire dalla destinazione di risorse per la realizzazione di corsi formativi presso le Forze armate a fronte dell'assenza di ulteriori contributi per le attività del Servizio civile nazionale, stanti i recenti tagli di bilancio.

Conclude esprimendo perplessità in ordine al paventato processo di localizzazione delle attività del Servizio civile, struttura dall'indubbio valore, ed in grado di collaborare efficacemente con gli enti locali già nella sua attuale configurazione.

Il presidente CANTONI, considerata la particolare valenza dell'intervento del sottosegretario Giovanardi, propone alla Commissione di riaprire la discussione generale, dichiarata chiusa nella seduta antimeridiana del 28 aprile, al fine di consentire ai commissari di intervenire.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La senatrice AMATI (PD) rileva che le risorse destinate all'avvio dei corsi formativi previsti dal disegno di legge in titolo potrebbero essere impiegate per sostenere i numerosi giovani in ferma prefissata che desiderano rafferinarsi permanentemente presso la Forza armata di appartenenza, e le cui legittime aspirazioni risultano attualmente compromesse dalle note ristrettezze di bilancio.

Domanda quindi quali siano gli altri casi di necessità e urgenza in cui potrebbero operare le Forze armate, di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Il senatore TORRI (*LNP*), nel richiamarsi a quanto da lui precedentemente osservato in sede di discussione generale, ribadisce l'importante nesso funzionale tra i corsi formativi e l'attività delle associazioni d'arma, con specifico riferimento a quella degli alpini.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) manifesta perplessità sulla riconducibilità delle attività del Servizio civile al concetto costituzionale di difesa della Patria, pur riconoscendone l'indubbia ed elevata valenza sociale.

Il senatore SCANU (*PD*) osserva che, stante quanto comunicato, gli oneri comportati dal provvedimento iscritto all'ordine del giorno potrebbero avere ripercussioni sulle attività del Servizio civile. Sembrerebbe inoltre che le effettive finalità del disegno di legge siano limitate, nei fatti, alla creazione di uno specifico bacino di personale volontario per le associazioni d'arma, distaccandosi pertanto dall'impegno assunto dal Governo con l'accoglimento dell'ordine del giorno presentato in occasione della conversione in legge del decreto n. 1 del 2010.

L'oratore pone altresì l'accento sulla necessità di procedere ad ulteriori audizioni, sia dei vertici tecnici del Servizio civile che del ministro della Gioventù.

Rileva, da ultimo, che gli stringenti requisiti fisici richiesti ai partecipanti sembrano porsi in aperta contraddizione con le finalità ultime dei corsi, volti a favorire la conoscenza dei valori promananti dalle Forze armate ad un numero il più possibile ampio di giovani.

Il senatore PEGORER (*PD*) ribadisce le proprie perplessità in ordine all'assenza, nel testo, di un effettivo coinvolgimento del Servizio civile in ordine all'istituzione dei corsi formativi, come invece previsto nell'atto di indirizzo accolto dal Governo in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010.

La senatrice NEGRI (*PD*), nel concordare con quanto osservato dai senatori Scanu e Pegorer, si sofferma sia sulle finalità educative dei corsi, sia sul limitato coinvolgimento del Servizio civile nazionale, in aperta contrapposizione con l'impegno politico assunto dal Governo al riguardo.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) sottolinea, del pari, la necessità di prevedere un più incisivo coinvolgimento del Servizio civile nell'ambito dei corsi formativi istituiti dal disegno di legge in titolo.

Replica agli intervenuti il sottosegretario GIOVANARDI, osservando innanzitutto che le risorse stanziare a favore del Servizio civile nazionale rappresentano una minima parte del bilancio della Difesa, globalmente in-

teso. In ogni caso, la Presidenza del consiglio sembrerebbe aver accolto la richiesta di ulteriori stanziamenti a favore.

Ribadisce quindi la piena funzionalità del Servizio civile rispetto al principio costituzionale di difesa della Patria sancito dalla Costituzione.

Interviene brevemente il senatore RAMPONI (*PdL*), esprimendo perplessità su tale ultimo punto.

Il sottosegretario GIOVANARDI precisa che il principio costituzionale – soggetto negli ultimi anni ad una costante interpretazione evolutiva – può essere assolto anche per il tramite di attività non armate, quali, ad esempio, quelle di medica.

Con specifico riferimento al disegno di legge in titolo, sottolinea quindi i particolari benefici che da esso potrebbero scaturire per le associazioni d'arma. Tuttavia, in ordine alle attività previste dall'articolato, appare difficile configurare un coinvolgimento attivo del Servizio civile nazionale, stante la natura specificatamente militare dei corsi di formazione.

Con riferimento a quanto osservato dalla senatrice Amati, il sottosegretario COSSIGA rileva che la formulazione del secondo comma dell'articolo 1 segue in maniera pedissequa tanto quella utilizzata nella normativa di riferimento, quanto il dettato dell'ordine del giorno accolto dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010.

Precisa quindi che il provvedimento trae spunto da esperienze similari già avviate a partire dal 2009 volte ad offrire ai giovani importanti esperienze all'interno delle strutture delle Forze armate. Considerato, inoltre, che i corsi sarebbero comunque finalizzati ad offrire un'esperienza di tipo militare, appare necessario richiedere, in capo ai partecipanti, il possesso di requisiti fisici idonei a consentirne il pieno godimento, con la possibilità di espletamento di tutte le attività connesse.

Il rappresentante del Governo ribadisce quindi che, ancorché obbedienti allo stesso principio costituzionale, le Forze armate ed il Servizio civile si diversificano profondamente in ordine al modo di adempiervi. Sotto tale aspetto, pertanto, appare inopportuno approfondire nell'attuale sede le tematiche afferenti a quest'ultima istituzione.

Conclude ribadendo la piena rispondenza del provvedimento allo spirito dell'ordine del giorno accolto dall'Esecutivo, ed osservando altresì che gli oneri da esso comportati non saranno causa di tagli rilevanti in altri fondamentali settori.

Preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito, il presidente CANTONI propone di mettere ai voti le richieste di audizioni formulate dai rappresentanti delle forze politiche di opposizione.

Il senatore SCANU (*PD*) riformula le richieste della propria parte politica, limitandole alla possibilità di ascoltare il solo ministro della Gioventù.

Il presidente CANTONI, preso atto di quanto poc'anzi comunicato dal senatore Scanu, propone quindi alla Commissione di invitare alla prima seduta utile il ministro della Gioventù, onorevole Giorgia Meloni.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

BILANCIO (5^a)

Martedì 4 maggio 2010

322^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario)

Riprende l'esame degli emendamenti sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Il relatore TANCREDI (*PdL*), illustra gli emendamenti e i subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anzitutto la proposta 1.92 riguardo alla quale occorre acquisire conferma dell'invarianza degli oneri in relazione alla soppressione dei commi 29, 30, 31 e 35 dell'articolo 1 aventi carattere finanziario. Analoga conferma si rende necessaria anche in relazione alle proposte 1.292, 1.296 e 1.297. Occorre quindi valutare se la proposta 1.174 possa essere attuata con risorse a legislazione vigente. Occorre quindi valutare i possibili profili finanziari delle proposte 1.180, 1.181 e 1.182 ove prevedono l'utilizzazione di impianti di servizio pubblico diversi da quelli in dotazione alla polizia giudiziaria. In relazione alle proposte 1.245 e 1.246 occorre valutare i profili finanziari connessi, rispettivamente, ai commi 23-*bis* e 23-*ter*.

Sono poi necessari chiarimenti in ordine all'ultimo periodo dell'emendamento 1.287. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e sugli emendamenti presentati dal Relatore e dal Governo. In relazione ai sub emendamenti segnala la proposta 1.1100/5 per la quale vale la medesima osservazione relativa all'emendamento 1.92 per la soppressione del comma 35 dell'articolo 1.

In relazione alla proposta 1.92, il presidente AZZOLLINI dà conto di una documentazione trasmessa dalla Ragioneria Generale dello Stato, secondo la quale la soppressione del comma 30 non garantisce l'invarianza di spesa. Analoga valutazione vale per le proposte 1.292, 1.296 e 1.297. In relazione alle proposte 1.180, 1.181 e 1.182, fa presente che dalla nota della Ragioneria citata risulta che derivi un ampliamento del sistema delle intercettazioni per la parte che riguarda gli impianti di servizio pubblico. A tal riguardo, l'eliminazione del riferimento al pubblico servizio potrebbe risolvere le criticità sollevate dal relatore. In relazione alle proposte 1.245 e 1.246, derivano effetti finanziari negativi dall'insorgenza di contenzioso a seguito del mancato rimborso ivi previsto. Sulle proposte 1.287 e 1.1100/5 fa presente che non appaiono derivare effetti finanziari anche sulla scorta di quanto rilevato nella nota citata.

Il senatore LUSI (*PD*) non condivide l'avviso del Presidente in relazione alla proposta 1.292 in quanto la proposta descrive il comma 30 contenente un tetto di spesa per le intercettazioni e non modifica, nella sostanza, la disciplina attuale.

Il senatore MORANDO (*PD*), in relazione alla proposta 1.292, fa presente che i risparmi scontati nel provvedimento derivano dalle disposizioni del comma 9 volte a ridimensionare i casi di intercettazione. Propone poi di introdurre una clausola di invarianza in relazione alla proposta 1.174.

Il PRESIDENTE conviene con le osservazioni svolte sulla proposta 1.292 e propone di esprimere su di essa un parere di contrarietà semplice. Conviene altresì con l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri in relazione alla proposta 1.174.

Il sottosegretario CALIENDO esprime avviso favorevole sulle osservazioni del Presidente e del Relatore.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.92, 1.296, 1.297, 1.245 (limitatamente al comma 23-*bis*) e 1.246 (limitatamente ai commi 23-*bis* e 23-*ter*). Esprime altresì parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.292. In relazione

all'emendamento 1.174 il parere è non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia inserita una clausola d'invarianza degli oneri. Infine, in relazione agli emendamenti 1.180, 1.181 e 1.182 il parere è non ostativo a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che le parole: «di pubblico servizio o» siano soppresse.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale

(Parere all'8^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario)

Il relatore FLERES (*PdL*), illustra gli ulteriori emendamenti 2.0.3 (testo 2), 2.0.100 (testo 2), 23.100 (testo 3), 25.100 (testo 2), 28.100 (testo 3), 28.0.1 (testo 2), 33.100 (testo 2), 33.0.12 (testo 2), 42.0.1 e 45.1 (testo 2) relativi al disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, anzitutto la proposta 2.0.100 (testo 2) sul cui testo originario la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81: rispetto a quel testo la proposta inserisce una clausola di invarianza di cui occorre valutare la congruità posto che, nel modificare l'articolo 12 del codice della strada, aggiunge altri soggetti (a quelli attualmente previsti, tutti dipendenti pubblici ad eccezione delle scorte tecniche di cui si allarga il perimetro operativo) che possono svolgere funzioni di polizia stradale. Occorre poi valutare la proposta 25.100 (testo 2) che riduce di un terzo il minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate dal codice della strada. In relazione all'emendamento 28.100 (testo 3) occorre acquisire conferma dell'invarianza della norma sul piano finanziario finalizzata a sostituire la parte del testo sanzionata con l'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio. Segnala poi la proposta 28.0.1 (testo 2) sulla quale la Commissione aveva già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per assenza di una corretta quantificazione dato che si tratta della modifica di una tassa locale: il nuovo testo non sembra superare i profili di onerosità inizialmente riscontrati. Occorre poi valutare la correttezza della copertura dell'emendamento 33.100 (testo 2) sia in relazione ai profili di quantificazione che di correttezza contabile. In relazione alla proposta 42.0.1 occorre acquisire conferma della correttezza della quantificazione dell'onere per la concessione di agevolazioni fiscali a persone portatrici di handicap (IVA al 4 per cento e detraibilità IRPEF) e altresì della disponibilità di risorse sul FISPE utilizzate a copertura della norma. La Commissione di merito ha proposto poi la ulteriore riformulazione degli emendamenti 2.0.3 (testo 2) e 23.100 (testo 3). In relazione alla prima delle due ulteriori riformulazioni, la proposta 2.0.3 (testo 2), fa presente che a fronte di un onere certo si propone una copertura eventuale con particolare riferimento alla lettera *b*), inoltre occorre acquisire conferma delle risorse di cui alla lettera *a*). In relazione alla proposta 23.100 (testo 3) fa presente l'assenza una quantificazione dell'onere che

consenta di valutare la congruità dei mezzi di copertura di cui, in ogni caso, è necessario avere conferma. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione alla proposta 2.0.100 (testo 2), fa presente che nella documentazione inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze risulta che il comma 2 è suscettibile di determinare oneri non quantificati né coperti a carico della finanza pubblica. In relazione alla proposta 23.100 (testo 3), la documentazione trasmessa dal Governo precisa che il ricorso al personale sanitario determina oneri non quantificati la cui copertura finanziaria potrebbe non garantire la neutralità finanziaria della norma. Ritieni tuttavia che la copertura finanziaria sul fondo ivi previsto sia sufficiente a garantire l'assenza di oneri finanziari negativi per la finanza pubblica. Propone di esprimere un avviso di contrarietà semplice. Fa presente poi che anche la documentazione del Governo attesta come la proposta 25.100 (testo 2) determini un effetto finanziario negativo per la finanza pubblica. Avverte che è stato poi trasmesso il testo 4 della proposta 28.100, per il quale ritiene opportuno specificare che le maggiori entrate siano riferite alle sanzioni al codice della strada di spettanza statale. Rileva poi che la proposta 33.100 (testo 2) presenta profili finanziari critici risultanti anche dalla documentazione trasmessa dal Governo. Risulta poi che non sussistono risorse sul FISPE impiegate a copertura della proposta 42.0.1. Infine in relazione alla proposta 2.0.3 (testo 2) fa presente che il Governo esprime avviso contrario nella documentazione trasmessa per le ragioni illustrate dal relatore.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che la proposta 23.100 (testo 3) impieghi risorse già destinate a legislazione vigente a finalità che non vengono rimodulate nella proposta in questione. A suo avviso si tratta quindi di una copertura sul bilancio a legislazione vigente in violazione delle regole contabili. In relazione alla proposta 28.100 (testo 4), fa presente che il meccanismo di determinazione delle maggiori entrate non appare applicabile a posteriori, in quanto non è possibile osservare il livello di entrate accertate a legislazione vigente derivanti dalle sanzioni al codice della strada. Pertanto ritiene che su tale proposta andrebbe espresso un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) fa presente che la proposta 28.100 (testo 4) rende più rigido il bilancio in quanto impegna le maggiori entrate ad una finalità di spesa definita.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritiene che, in relazione alla proposta 28.100 (testo 4), la specificazione che le maggiori entrate riguardano le sanzioni al codice della strada di competenza statale non risolve il problema che si tratta di una destinazione di entrate a legislazione vigente per nuove finalità di spesa.

Il senatore VACCARI (*LNP*) non condivide l'avviso contrario del Governo sulla proposta 28.0.1 (testo 2). La nuova formulazione infatti, che limita la portata delle norme alle strade statali, è stata elaborata per tener conto delle osservazioni critiche sollevate in una precedente seduta.

Al senatore Vaccari replicano il PRESIDENTE, che rileva come la contrarietà del Governo sia dovuta ad una mancata verifica della quantificazione degli oneri, nonché il senatore MORANDO (*PD*) per osservare che il meccanismo di copertura indicato nella proposta è stato molto criticato in precedenti occasioni.

Su proposta del relatore FLERES (*PdL*) è posta ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.0.3 (testo 2), 2.0.100 (testo 2), 23.100 (testo 3), 25.100 (testo 2), 28.100 (testo 4), 28.0.1 (testo 2), 33.100 (testo 2), 33.0.12 (testo 2), 42.0.1 e 45.1 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.3 (testo 2), 2.0.100 (testo 2) (limitatamente al comma 2), 25.100 (testo 2), 28.0.1 (testo 2), 33.100 (testo 2) e 42.0.1. Esprime poi parere di semplice contrarietà sull'emendamento 23.100 (testo 3). In relazione all'emendamento 28.100 (testo 4), il parere è di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 3-*bis*, dopo le parole: "maggiori entrate" siano inserite le seguenti: "spettanti allo Stato e derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni", e che il comma 3-*ter* sia sostituito dal seguente: "le maggiori entrate derivanti dalla presente legge affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal comma 3-*bis* del presente articolo". Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta del relatore.

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 aprile scorso.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo a partire dall'articolo 8, segnalando, per quanto di competenza, le proposte 8.24, 8.35, 8.60, 8.61, 9.16, 9.17, 9.54, 10.19,

10.22, 10.23, 10.33, 10.34, 10.35, 10.40, 12.34, 12.38, 12.42, 12.41, 12.46, 12.49, 12.50, 12.53, 12.52, 12.57, 13.0.1, 14.0.8, 14.0.16, 15.9, 15.19, 15.21, 15.23 e 15.28, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura. In relazione al parere reso sul testo, occorre valutare le proposte 8.13 e 8.23, al fine di inserire una clausola di esclusione dei compensi. In merito alla proposta 9.15, occorre valutare l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza degli oneri. Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 9.51 e 9.64, nonché della proposta 9.70, al fine di escludere riflessi negativi per la finanza pubblica. Occorre altresì valutare gli effetti della proposta 10.37 volta a sopprimere il comma 8 dell'articolo 10 concernente l'esclusione espressa che gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università. Occorre poi chiarire se il comma 4 della proposta 12.0.1, volto a equiparare la nuova figura dei professori universitari di terza fascia (gli attuali ricercatori) ai professori aggregati possa determinare maggiori oneri. In merito alla proposta 13.2, volta a prorogare il trattamento in servizio dei docenti, occorre valutare se possa determinare riflessi negativi per la finanza pubblica. In relazione alla proposta 14.0.1 volto ad estendere alcuni benefici ai collaboratori linguistici, occorre verificare la quantificazione ivi prevista, che comunque non sembrerebbe configurabile come tetto di spesa, e acquisire conferma della disponibilità delle risorse di copertura a valere sulle spese rimodulabili della tabella C. Segnala le proposte 14.0.11 e 14.0.13, recanti oneri molto elevati, al fine di verificare se la maxicopertura ivi previste siano sufficienti a garantire la neutralità finanziaria delle proposte stesse. In merito alla proposta 14.0.15, recante un nuovo Albo, occorre chiarire su chi grava l'onere di tenuta dell'Albo stesso, nonché il comma 18 volto a configurare il Servizio Sociale Professionale come livello essenziale delle prestazioni sociali escludendo i limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, previsti a legislazione vigente. Segnala la proposta 14.0.19 in quanto reca una maxicopertura ed è priva di una quantificazione. La proposta 14.0.22 rende direttamente cogente una norma che nel disegno di legge fa parte di una delega e si tratta di un incremento di stipendio dei ricercatori limitatamente al primo anno di presa di servizio. Occorre acquisire conferma che la stima dell'onere e la cadenza temporale siano le stesse di quelle stimate nella relazione tecnica iniziale con riferimento all'onere recato dall'articolo 5, comma 4, lettera l). Inoltre, qualora tali presupposti fossero confermati, l'approvazione della proposta in esame dovrebbe essere condizionata alla previa approvazione della proposta 5.9 (testo 2). Si fa presente poi che l'emendamento 14.0.23 appare suscettibile di determinare maggiori oneri privi di un'adeguata copertura finanziaria. La proposta 15.1 è volta ad escludere il controllo della Corte dei conti sugli incarichi di studio e sulle consulenze attivate dagli atenei. In merito alla proposta 15.16, occorre valutare l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza degli oneri. In relazione alla proposta 15.22 occorre acquisire conferma della disponibilità di risorse impiegate a copertura. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di esaminare gli emendamenti fino all'articolo 11, al fine di consentire alla Commissione di merito di svolgere i propri lavori.

Conviene la Commissione.

In relazione alle proposte 8.13 e 8.23, il PRESIDENTE condivide l'opportunità di introdurre una clausola di esclusione dei compensi. Analoga valutazione ritiene sia condivisibile in relazione alla proposta 9.15. Ritiene poi che le proposte 9.51, 9.64, 9.70 e 10.37 appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 8.24, 8.35, 8.60, 8.61, 9.16, 9.17, 9.51, 9.54, 9.64, 9.70, 10.19, 10.22, 10.23, 10.33, 10.34, 10.35, 10.37 e 10.40. In relazione alle proposte 8.13, 8.23 e 9.15, occorre inserire una clausola che escluda compensi e rimborsi per i componenti degli organismi collegiali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti fino all'articolo 11. Il parere resta sospeso a partire da tutti gli emendamenti riferiti dall'articolo 12.».

La Commissione approva la proposta testé illustrata.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che al termine della seduta è convocata una riunione del Comitato tecnico per la valutazione delle conseguenze della riforma di contabilità in materia di Regolamenti parlamentari.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 4 maggio 2010

164^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

indi del Vice Presidente

FERRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196)

(Osservazioni alla Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale. Esame e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI ricorda in via preliminare che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, aveva deliberato all'unanimità, nella riunione del 28 aprile scorso, di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede consultiva dello schema di decreto legislativo n. 196, per le osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

In accoglimento di tale richiesta, la Presidenza del Senato ha autorizzato, in data 30 aprile 2010, la Commissione a esprimere le proprie osservazioni sull'atto in titolo, in tempo utile affinché la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale possa esprimere il proprio parere entro il termine del 17 maggio 2010. Ciò posto, precisa pertanto che le osservazioni potranno essere formulate nel corso della prossima settimana.

Il senatore MURA (*LNP*), relatore, illustra lo schema di decreto in esame, emanato in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42 del

2009, facendo presente che esso individua i beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni e che, sul provvedimento – approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009 e trasmesso al Parlamento per l'espressione dei prescritti pareri – non è stata raggiunta l'intesa in seno alla Conferenza unificata. Alla relazione illustrativa il Governo ha tuttavia allegato, a fini conoscitivi, una versione modificata del testo, che recepisce una serie di rilievi espressi dalle rappresentanze degli enti locali, su cui la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ha già espresso parere favorevole.

Passando ai contenuti del provvedimento, si sofferma sull'articolo 1, il quale dispone che con il testo in esame e con uno o più decreti attuativi siano individuati i beni statali che, su richiesta dell'ente territoriale interessato, possono essere attribuiti a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni. Gli enti territoriali destinatari sono tenuti a garantire la massima valorizzazione funzionale dei beni loro attribuiti. L'articolo 2 disciplina le modalità di attribuzione dei beni. Lo Stato, a seguito di intesa conclusa in sede di Conferenza unificata, individua (secondo i criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, valorizzazione ambientale) i beni da attribuire a titolo non oneroso agli enti territoriali. Tali enti possono richiedere l'attribuzione a titolo non oneroso dei beni già individuati a tal fine dallo Stato. L'ente territoriale, in seguito all'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto ad assicurarne la massima valorizzazione funzionale a vantaggio diretto o indiretto della collettività stessa. Nei confronti della collettività interessata, l'ente è tenuto ad assicurare la massima informazione sul processo di valorizzazione; per i comuni è prevista la possibilità di indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica.

Soffermandosi sull'articolo 3, osserva che esso individua la procedura di trasferimento dei beni, mentre l'articolo 4 definisce lo *status* dei beni trasferiti: in particolare, si prevede che i beni siano individuati ed attribuiti ad uno o più livelli di governo territoriale attraverso l'inserimento in appositi elenchi, corredati da adeguati elementi informativi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La medesima procedura è prevista per l'adozione di decreti modificativi o integrativi. Con riguardo alle aree ed ai fabbricati, gli enti territoriali che intendono acquisirli presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei suddetti decreti, una domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. In base alle domande pervenute, entro i successivi trenta giorni è adottato un ulteriore decreto di attribuzione dei beni, che, dalla data di pubblicazione, costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni a favore di ciascun ente territoriale. I beni sono trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi ed entrano a far parte del patrimonio disponibile degli enti territoriali (con eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico ed aeroportuale, cui continua ad applicarsi il regime previsto dal codice civile, dal

codice della navigazione e dalle leggi regionali, statali e comunitarie di settore).

Indi puntualizza che l'articolo 5 elenca le seguenti tipologie di beni dello Stato oggetto di trasferimento agli enti territoriali che li richiedano: tutti i beni del demanio marittimo, esclusi quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; tutti i beni del demanio idrico di interesse regionale o provinciale, opere idrauliche e di bonifica di competenza statale; tutti gli aeroporti di interesse regionale appartenenti al demanio aeronautico civile statale; tutte le miniere ubicate in terra ferma; tutte le aree ed i fabbricati di proprietà dello Stato diversi da quelli indicati in precedenza. Sono, in ogni caso, esclusi dal trasferimento gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, alle Agenzie; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale ed internazionale; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; i beni oggetto di accordo o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o valorizzazione dei rispettivi patrimoni; le reti di interesse statale, comprese le energetiche; le strade ferrate in uso; i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica.

Conclude la propria esposizione, dando conto dell'articolo 6, il quale, al fine di favorire il conferimento dei beni trasferiti a fondi comuni di investimento immobiliare da parte degli enti territoriali, prevede l'adozione di appositi regolamenti di riordino ed adeguamento della disciplina di tali fondi, nonché dell'articolo 7, il quale dispone l'esenzione da ogni tassa e tributo di tutti gli atti, contratti e formalità necessari per l'attuazione del decreto. Esso prevede, infine, che con uno o più decreti siano determinati i criteri ed i tempi per ridurre le risorse spettanti a qualsiasi titolo agli enti territoriali in funzione della riduzione di entrate erariali conseguente all'adozione dei provvedimenti di trasferimento dei beni dello Stato.

Il senatore CONTI (*PdL*) chiede in via preliminare chiarimenti sullo strumento giuridico in base al quale è destinato ad avvenire il trasferimento dei beni agli enti territoriali nonché sulla previsione di eventuali principi generali sulla loro valorizzazione.

Il presidente BALDASSARRI riepiloga la procedura di trasferimento dei beni, che prende l'avvio con l'emanazione di un decreto di individuazione dei cespiti interessati dall'operazione; essi sono poi attribuiti con un successivo decreto alle regioni e agli enti locali che ne abbiano fatto richiesta. Puntualizza che il trasferimento dei beni è a titolo non oneroso e che si prevede espressamente che gli enti assegnatari procedano alla loro valorizzazione funzionale nell'interesse della collettività.

Ricorda come sia da lungo tempo in corso un dibattito sulle modalità attraverso cui operare una stima di quantificazione del valore del patrimonio pubblico, nella prospettiva di una sua messa a frutto nell'interesse generale. Tale obiettivo risulta tuttavia ostacolato dalla circostanza che non esiste alcuna indicazione del valore reale dell'attivo patrimoniale, se non

limitatamente all'eventuale corrispettivo per l'utilizzazione percepito dall'amministrazione pubblica o con riferimento al valore storico degli immobili. In secondo luogo, il perseguimento dell'obiettivo di valorizzare i beni pubblici postula il necessario coinvolgimento dei comuni, ai quali spettano le competenze amministrative in materia urbanistica, essendo spesso necessaria l'adozione di atti che incidono sulla destinazione degli immobili, anche nel caso di una loro successiva alienazione.

Nel contesto delineato, ritiene opportuno valutare la possibilità di prevedere la destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dall'alienazione e dalla dismissione dei cespiti immobiliari, attribuiti agli enti territoriali, alla riduzione del debito pubblico dello Stato, restando fermo che la quota residua sarebbe incamerata dall'ente assegnatario. Tali risorse potrebbero quindi essere riversate a un apposito fondo statale e tale ripartizione potrebbe essere prevista per le tipologie di beni trasferiti che avessero un maggior valore di mercato, escludendone pertanto dal campo di applicazione quelli che si rivelassero meno redditizi.

Auspica che il relatore possa tenere conto di tale proposta nelle osservazioni da formulare sullo schema di decreto legislativo.

Il senatore CONTI (*PdL*) interviene nella discussione generale, prospettando le proprie perplessità sul meccanismo di devoluzione dei beni agli enti territoriali, anche se aggiunge che i suoi successivi rilievi sono formulati a titolo personale.

Dopo aver manifestato il proprio favore per un federalismo giusto ed equilibrato, evidenzia che, nell'individuazione dei beni da attribuire, si corre il rischio di una sperequazione tra le varie realtà territoriali, per quanto riguarda le caratteristiche, il valore di mercato e le effettive potenzialità di valorizzazione funzionale dei singoli beni, anche se in astratto reputa certamente condivisibile non solo tale obiettivo, ma anche quello di destinare le risorse incamerate alla riduzione del debito pubblico.

Tuttavia, non si può certo ignorare che la necessità di un intervento dei comuni, per l'esercizio dei loro poteri in materia urbanistica, pone anche un problema di correttezza e di uniformità nell'individuare la nuova destinazione d'uso cui sottoporre gli immobili interessati, danneggiando gli interessi della collettività rappresentata. Per scongiurare tale rischio, egli riterrebbe utile imporre agli enti locali assegnatari una serie di vincoli nella gestione e valorizzazione del bene, affinché essi dimostrino *ex ante* la capacità finanziaria e amministrativa necessaria a soddisfare le esigenze di tutela e valorizzazione del cespite da attribuire.

In termini generali, osserva infatti che occorre prevenire il fenomeno negativo che si è già verificato per le regioni, le quali hanno assunto un ruolo eccessivo in sede di negoziazione di strumenti finanziari particolarmente complessi: analogamente occorre evitare che i comuni possano intraprendere operazioni di carattere speculativo nei mercati immobiliari.

La senatrice LEDDI (*PD*) ritiene che il problema principale sia quello di assicurare la capacità degli enti territoriali interessati di provve-

dere alla corretta gestione e alla migliore valorizzazione dei beni ad essi attribuiti. In tale prospettiva, potrebbe risultare utile introdurre la previsione secondo cui, all'atto della richiesta, l'ente deve dimostrare la propria capacità finanziaria, anche attraverso la costituzione di un apposito fondo. In secondo luogo, con l'obiettivo di salvaguardare gli interessi delle collettività rappresentate, potrebbe assumere rilevanza anche la previsione di specifici incentivi economici e fiscali per coinvolgere soggetti privati nel processo di valorizzazione, come ad esempio le fondazioni di origine bancaria, considerato il loro elevato livello di patrimonializzazione e l'opportunità di utilizzarne una parte a favore delle comunità locali.

In caso di eventuale conflitto tra le richieste di due o più enti interessati, ritiene necessario delineare *ex ante* specifici criteri per dirimere tali controversie.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) rileva che i dati sulla quantificazione del valore dei beni appartenenti al patrimonio disponibile, comunicati in audizione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, fanno emergere con forza l'esigenza di recuperare e valorizzare tali cespiti, anche a fronte delle spese sostenute dalle amministrazioni statali per l'utilizzazione degli immobili detenuti a titolo di locazione. L'esame parlamentare dello schema di decreto deve pertanto avere di mira il miglioramento del suo impianto, per meglio raggiungere tali obiettivi. Ad esempio, potrebbe essere concesso agli enti territoriali interessati un termine più ampio per individuare i beni dei quali richiedere l'assegnazione all'Agenzia del demanio.

Aggiunge quindi che l'eventuale collocamento sul mercato dei beni, a un prezzo sensibilmente superiore al valore contabile contenuto nel bilancio, rappresenterebbe un fondamentale fattore di rilancio dell'economia e di sviluppo del territorio.

Non reputa giustificata la preoccupazione che la senatrice Leddi ha espresso riguardo all'ipotesi di un conflitto tra due o più enti nell'assegnazione dei beni: lo schema di decreto conferisce infatti allo Stato la facoltà di ponderare eventuali richieste concorrenti nel termine di trenta giorni, sulla base dei criteri di attribuzione previsti dal comma 5 dell'articolo 2.

Il problema di quantificare il valore del patrimonio pubblico riguarda anche i beni appartenenti al demanio, poiché per essi risulta al momento disponibile unicamente l'indicazione del corrispettivo percepito dallo Stato per la loro utilizzazione da parte di soggetti privati.

Giudica non opportuno imporre vincoli agli enti territoriali interessati nella gestione dei beni attribuiti, anche se non disconosce la fondatezza della preoccupazione, dal momento che è espressamente previsto che i beni appartenenti al demanio manterranno tale *status* giuridico, evitando il pericolo di utilizzazioni improprie. È necessario inoltre considerare che anche il bilancio dello Stato e la finanza regionale e locale trarranno beneficio dalla valorizzazione del patrimonio disponibile.

La Commissione dovrebbe quindi elaborare precise ipotesi di modifica per rendere più efficace la procedura di individuazione, attribuzione

e valorizzazione dei beni, evitando di irrigidire eccessivamente il meccanismo di devoluzione in modo da rallentare l'attuazione.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) evidenzia che l'attribuzione di un proprio patrimonio agli enti territoriali rappresenta un'occasione di portata storica, considerata la cronica incapacità dello Stato di valorizzare i beni ad esso appartenenti.

Rileva quindi l'esigenza che la Commissione possa conoscere quanto prima quali beni saranno inseriti negli appositi elenchi previsti dall'articolo 3, in modo che si possa valutare se vi sono rischi di una erronea inclusione, soprattutto di immobili di interesse strategico oppure di cespiti sostanzialmente privi di valore di mercato.

Un ulteriore elemento che lo schema di decreto legislativo dovrebbe disciplinare con maggiore chiarezza riguarda le possibilità di valorizzazione dei beni appartenenti al demanio.

In caso di alienazione degli immobili, l'esigenza di trasparenza deve conciliarsi con quella dell'equità: reputa pertanto condivisibile la proposta di destinare parte dei proventi alla riduzione del debito pubblico statale, con beneficio non soltanto per le comunità locali, ma anche per l'intera collettività nazionale, anche se a suo parere occorre introdurre un meccanismo flessibile, senza irrigidire aprioristicamente i parametri di ripartizione. In particolare, tale esigenza potrebbe porsi per quei beni che non risultano particolarmente appetibili e che non sono oggetto di richieste. Per essi potrebbe comunque prevedersi anche il rinnovo della procedura di offerta agli enti territoriali, su base periodica, coinvolgendo anche soggetti privati nella loro valorizzazione.

Ricorda successivamente le considerazioni espresse in audizione dal direttore generale dell'Agenzia del demanio, con le quali è stato sottolineato che tale organismo, pur in presenza di rilevanti funzioni istituzionali, non gode di un eguale grado di autonomia e libertà rispetto alle altre Agenzie fiscali. Pertanto l'individuazione delle modalità più opportune per procedere alla sua riorganizzazione dovrebbero rappresentare un tema di grande interesse per la Commissione.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) evidenzia l'opportunità, in caso di alienazione a privati di beni di particolare valore, che i relativi proventi siano destinati non soltanto alla riduzione del debito dello Stato ma anche di quello dell'ente che ha valorizzato il cespite. In secondo luogo, potrebbero essere introdotti eventuali incentivi fiscali per rendere i beni del patrimonio pubblico maggiormente appetibili per i privati: tuttavia essi dovrebbero essere graduati in base all'effettivo valore di mercato dei cespiti, in modo da favorire anche la valorizzazione di quelli meno richiesti.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) sottolinea che il federalismo fiscale può risultare vantaggioso ed efficace soltanto a condizione che al conferimento di una maggiore autonomia finanziaria si accompagni la previsione di una maggiore responsabilità degli amministratori locali. La previsione

di un trasferimento a titolo non oneroso risulta vantaggiosa unicamente per le comunità locali, ma non per il Paese nel suo complesso, dal momento che può accadere che lo Stato devolva beni di particolare valore soltanto agli enti che operano nei territori più sviluppati.

Occorre inoltre una particolare attenzione nell'assicurare che non vi siano mutamenti di *status* per i beni appartenenti al demanio, poiché essi, anche se ricadenti in specifici territori, appartengono all'intera collettività nazionale.

Reputa infine necessario interrogarsi sull'utilizzazione del personale attualmente in servizio presso l'Agenzia del demanio, poiché la riduzione del patrimonio immobiliare la cui gestione è affidata all'organismo non può non comportare anche un minor carico di lavoro per gli uffici nel loro complesso.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) osserva che i dati forniti in audizione dall'Agenzia del demanio fanno risaltare lo scarsissimo grado di valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile: in particolare ritiene assolutamente inverosimile che i circa 19.000 beni immobili di proprietà dello Stato abbiano un valore di appena 3,2 miliardi di euro. Occorre dunque effettuare una più puntuale ricognizione di tali cespiti, per avere una stima più realistica del loro valore. Nel concordare con l'obiettivo di destinare alla riduzione del debito pubblico dello Stato e degli enti territoriali i proventi derivanti dall'alienazione degli immobili, sottolinea tuttavia la necessità che le operazioni di cessione non finiscano per dar luogo a un indebito vantaggio per eventuali speculatori.

Il presidente BALDASSARRI rileva che l'eventuale collocamento al valore di mercato degli immobili appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, da realizzare in un congruo arco di tempo, potrebbe garantire un gettito pari a circa il 2 per cento del prodotto interno lordo su base annua. Non si può ovviamente disconoscere la circostanza che tale operazione, se fosse compiuta in blocco, finirebbe per contribuire a una discesa generale dei prezzi del mercato immobiliare.

Concorda inoltre anche con il rilievo secondo cui sarebbe preferibile non fissare in anticipo la percentuale di ripartizione tra lo Stato e l'ente territoriale interessato delle somme derivanti dall'alienazione degli immobili attribuiti, al fine di destinare tali risorse alla riduzione del *deficit*, e giudica altresì opportuno che tale vincolo di destinazione operi soltanto a partire da importi particolarmente elevati come corrispettivo della cessione.

Il senatore FERRARA (*PdL*) invita a non trascurare il rischio che la destinazione di una parte dei proventi derivanti dalla vendita degli immobili attribuiti agli enti territoriali possa comunque comportare un senso di deresponsabilizzazione per gli amministratori interessati, i quali potrebbero ritenere in tal modo di aver conseguito ulteriori margini per un'espansione della spesa a livello locale.

Concluso il dibattito, il sottosegretario MOLGORA replica agli intervenuti osservando che lo schema di decreto legislativo è solo il primo passo verso l'attuazione del federalismo fiscale e che quindi non si può pretendere di risolvere già in tale sede tutti i problemi finora riscontrati.

Il Governo, nella redazione dello schema di decreto, ha inteso avvicinare, nella maggiore misura possibile, la titolarità del potere di decidere dell'utilizzo dei beni pubblici alla loro collocazione geografica: tale principio appare di estremo rilievo tanto da dover prevalere anche rispetto al rischio che non vi sia uniformità di valore a livello territoriale tra i singoli beni che saranno oggetto di attribuzione agli enti locali. Infatti, è espressamente previsto che la precedenza venga accordata ai comuni e, in secondo luogo, anche il pericolo di un'utilizzazione impropria risulta scongiurato dalla garanzia che i beni appartenenti al demanio non subiranno alcun mutamento di *status*.

La proposta di destinare una quota dei proventi per l'alienazione degli immobili alla riduzione del debito pubblico – in linea di principio condivisibile – rischierebbe tuttavia di far venir meno l'interesse degli enti territoriali nell'ottenere l'attribuzione dei beni da valorizzare, considerata la complessità della valutazione – sotto il profilo contabile ed economico – che essi sarebbero chiamati a compiere nel breve termine previsto a partire dalla pubblicazione degli elenchi. Occorre altresì considerare che la valorizzazione funzionale del cespite – attraverso una sua nuova destinazione d'uso e quindi la realizzazione di un'opera di interesse pubblico – comporta spesso anche la sua assegnazione a soggetti privati, con contratti a gestione mista che non rientrerebbero nello schema delineato.

Per quanto riguarda la rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni e agli enti locali, a fronte delle minori entrate connesse all'attribuzione di beni pubblici, fa presente l'esigenza di quantificarne il valore non soltanto in base all'eventuale corrispettivo percepito, ma tenendo anche conto delle spese di manutenzione sostenute dalle amministrazioni statali. Occorre inoltre considerare l'ipotesi in cui vi sia l'attribuzione di beni a un ente nei cui confronti non sono stati disposti trasferimenti erariali: in tal caso è necessario stabilire come compensare le minori entrate per lo Stato.

Ritiene ammissibile la previsione di forme di incentivo a favore di soggetti privati, ma solo a condizione che esse favoriscano la valorizzazione dei beni che hanno un minor valore di mercato.

Il relatore MURA (*LNP*) replica agli intervenuti, prendendo atto con favore della convergenza che si è registrata sull'attuazione del cosiddetto federalismo demaniale, nell'ottica di responsabilizzare maggiormente gli amministratori locali.

Nel riepilogare le principali tematiche emerse nel corso del dibattito, giudica di estremo interesse la proposta di destinare una parte dei proventi per l'alienazione dei beni alla riduzione del debito pubblico – anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo – nonché l'ipotesi di svolgere su base periodica la procedura per la loro offerta agli enti territoriali. Per

quanto riguarda le diversità esistenti, a livello territoriale, relativamente alle caratteristiche e al valore di mercato dei beni da attribuire, osserva che il rischio di una non adeguata valorizzazione può essere scongiurato, poiché gli amministratori locali saranno poi chiamati a rispondere alle comunità rappresentate del loro operato.

Valuta quindi con favore anche la proposta di commisurare l'entità degli incentivi fiscali all'effettivo valore di mercato del bene e quella di procedere a una ricognizione puntuale del patrimonio immobiliare pubblico, oltre a condividere l'esigenza di prevenire comportamenti di carattere speculativo.

Si riserva infine di elaborare uno schema di osservazioni che sarà sottoposto quanto prima alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Segnalazione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito agli effetti pregiudizievoli per il consumatore derivanti dall'eliminazione della commissione di massimo scoperto e dall'introduzione di nuove commissioni con riferimento agli affidamenti e agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente (n. 328)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il relatore CONTI (*PdL*) nel riepilogare il contenuto delle audizioni informali della Banca d'Italia, dell'*Antitrust* e dell'*ABI* svolte sull'affare in titolo, delinea le problematiche emerse nel valutare tale documento e sottopone alla Commissione la richiesta di fornire indicazioni al fine di predisporre uno schema di risoluzione. Dopo aver consegnato alla Presidenza il testo del proprio intervento, ne sintetizza le tematiche più rilevanti a tal fine.

Occorre individuare un punto di equilibrio tra le esigenze dei clienti ad avere contratti trasparenti e chiari *ex ante* e l'esigenza della banca di determinare i costi dei servizi resi in una logica di mercato e di concorrenza; in altri termini occorre individuare da parte del legislatore un limite, un tetto per i costi di determinati servizi, oppure chiarire i termini della trasparenza contrattuale senza dover fissare tetti legislativi.

Inoltre, è opportuno chiarire se sia necessario o meno suggerire al Governo un intervento normativo, o se invece si preferisce che la questione sia rimessa esclusivamente al controllo della Banca d'Italia e alla capacità del mercato e dell'industria bancaria di autoregolamentarsi: ricorda quindi che sia l'*Antitrust* che la Banca d'Italia hanno suggerito di adottare un intervento normativo.

Auspica che la Commissione chiarisca se si intende concentrare l'attenzione sullo scoperto (sia di conto corrente che extrafido) rispetto alle

questioni delle commissioni di affidamento; in tale caso, andrebbe distinto il caso di uno scoperto transitorio breve e di scarso ammontare, da scoperti prolungati e per ammontare consistente.

Riepiloga poi le diverse proposte formulate sia dall'Antitrust che dalla Banca d'Italia e sottolinea l'opportunità di aver indicazioni su come migliorare la trasparenza dei conti bancari e dei costi dei servizi.

Interviene quindi il presidente BALDASSARRI, a giudizio del quale le questioni relative all'extrafido e allo scoperto di conto corrente appaiono meritevoli di maggiore attenzione. In tale prospettiva, appare opportuno suggerire una modifica normativa che imponga alle banche di esplicitare, nei casi citati, il tasso effettivo globale applicato, onnicomprensivo di ogni tipo di onere per i clienti. Inoltre potrebbe essere utile, sia in termini di trasparenza che di concorrenzialità tra gli istituti di credito, esporre nei documenti a consuntivo il tasso globale insieme al tasso indicato come usurario dalla Banca d'Italia per il periodo in questione.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) rileva come, dopo gli interventi della magistratura, la Banca d'Italia stia operando per accrescere il grado di trasparenza dei costi e che non appare irrilevante la circostanza che proprio la Banca d'Italia abbia suggerito una specifica modifica normativa. A suo parere appare essenziale tutelare i risparmiatori nel caso di scoperti transitori brevi e di piccolo importo, così come occorre tener conto degli scoperti di valuta e non di competenza. Anche sul fronte delle imprese, e quindi dei costi degli eventuali extrafido, è necessario un intervento normativo. Conclude dichiarando nettamente il proprio scetticismo per l'efficacia di norma di autoregolamentazione del sistema.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) nel riservarsi di svolgere un intervento più compiuto nel prosieguo della discussione, sottolinea come anche nella questione in esame siano emerse sovrapposizioni di competenze e indicazioni non omogenee da parte delle autorità di vigilanza. Traendo spunto da tale circostanza, preannuncia la proposta di un'apposita indagine conoscitiva finalizzata a delineare con maggiore precisione il perimetro di competenza di tutte le autorità di vigilanza coinvolte nel settore bancario e finanziario.

Dopo che il senatore BARBOLINI (*PD*) si è riservato di intervenire in altra seduta, interviene il senatore COSTA (*PdL*) il quale, premessa la indifferibilità di un intervento finalizzato a riportare i costi dei servizi bancari ad un livello accettabile, soprattutto per le imprese e i piccoli risparmiatori, esprime l'opinione che un intervento normativo dovrebbe sostanzialmente modificare gli elementi essenziali del contratto bancario, indicando fra essi il tasso effettivo globale quale costo onnicomprensivo dell'eventuale utilizzo di somme non presenti sul conto corrente o eccedenti rispetto al fido accordato. Un intervento giuridico di tale portata, prosegue

l'oratore, trasformerebbe in principio giuridico un elemento ad oggi caratteristico della tecnica bancaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) dopo aver svolto una serie di considerazioni di ordine generale sul contenuto del disegno di legge comunitaria e sui tempi di esame della stessa, illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati di competenza della Commissione, recate rispettivamente dagli articoli 23 e 24. Dopo aver dato conto delle modifiche formali all'articolo 23 si sofferma in particolare sul contenuto dell'articolo 24, recante delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009 in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate.

Nel corso dell'esame presso la Camera sono state soppresse le disposizioni che prevedevano un limite alla remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche e di società quotate, nonché il divieto di includere *stock option* tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano amministratori e membri del consiglio di amministrazione delle banche.

La relatrice si sofferma poi sulle modifiche all'articolo 13, che introduce l'istituzione un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità.

Ricorda che la Commissione si è occupata in materia approfondita di tale problematica, approvando all'unanimità il disegno di legge «Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo», che è stato poi sostanzialmente confermato dall'Assemblea del Senato.

Ricorda inoltre che un emendamento a propria firma al disegno di legge comunitaria presentato nel corso della precedente lettura presso il Senato, di contenuto analogo rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati, era stato dichiarato inammissibile. Tale decisione risulta allo stato attuale ancor più discutibile se si tiene conto del fatto che l'articolo 13 differisce in maniera sostanziale dal contenuto del disegno di legge che è attualmente all'esame della Commissione Finanze della Ca-

mera. Al di là della sovrapposizione di differenti strumenti normativi, rileva criticamente l'indirizzo seguito e lo stravolgimento dell'orientamento emerso presso il Senato.

Interviene in discussione generale il senatore LANNUTTI (*IdV*), il quale esprime una forte contrarietà per la decisione della Camera dei deputati di sopprimere la disposizione finalizzata a prevedere un tetto alle retribuzioni dei manager e dei dirigenti di banche e di società quotate. Tale norma infatti aveva il pregio, pur nel suo carattere fortemente innovativo e in parte provocatorio, di dare un segnale inequivocabile della capacità del legislatore di ostacolare forme discutibili di arricchimento di manager pubblici e privati anche in presenza di accertate responsabilità e inefficienze di carattere gestionale.

Interviene quindi il senatore BARBOLINI (*PD*), anche in qualità di presentatore del disegno di legge in materia di furto d'identità, chiedendo al sottosegretario Molgora di chiarire le ragioni della modifica normativa introdotta all'articolo 13. Si tratta di un testo che impoverisce e riduce notevolmente la portata dell'originario disegno di legge approvato dal Senato e che in tale forma non giustifica certo la approvazione da parte del proprio Gruppo, diversamente da quanto avvenuto presso la Camera dei deputati.

Il senatore COSTA (*PdL*), presentatore a sua volta del disegno di legge in materia di furto d'identità, dopo aver ricordato il lungo e laborioso lavoro istruttorio compiuto dalla Commissione e l'unanimità di consensi registrata, sottolinea l'esigenza che il Governo fornisca alla Commissione le informazioni necessarie a comprendere le ragioni dello stravolgimento del testo.

Il sottosegretario MOLGORA sottolinea le perplessità da lui espresse presso l'altro ramo del Parlamento sia per l'inserimento nel disegno di legge comunitaria delle disposizioni recate dall'articolo 13 sia per il contenuto delle stesse rispetto al disegno di legge già approvato dal Senato. D'altro canto, rispetto a un orientamento sostanzialmente unanime, si era rimesso alle deliberazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 4 maggio 2010

188^a Seduta (1^a pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DISEGNO DI LEGGE N. 1720 (RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA)

Con riferimento alla questione sollevata lo scorso mercoledì 28 aprile dal senatore Rusconi, circa la presunta rigidità delle modifiche apportate dalla 8^a Commissione al Codice della strada per quanto riguarda lo svolgimento di manifestazioni sportive, il PRESIDENTE segnala che il relativo regime autorizzatorio previsto dal vigente articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992 non è stato modificato dalla Commissione lavori pubblici.

In particolare, fa presente che secondo la norma in questione, nel testo del Codice in vigore dal 1992, per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata «sentite le federazioni nazionali sportive competenti». Precisa quindi che il parere degli enti di promozione sportiva, e delle altre associazioni non facenti capo alle federazioni, è escluso dalla legislazione vigente, né su tali profili, nel corso dell'esame dell'A.S. n. 1720, sono stati finora presentati emendamenti. Il medesimo articolo 9 è stato invece modificato in altri punti riguardanti i limiti alla circolazione dei veicoli a motore per le gare sportive.

Puntualizza infine che le questioni lamentate potranno essere oggetto di un'eventuale proposta emendativa nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, stante l'avanzata fase di trattazione in Commissione lavori pubblici.

Il senatore RUSCONI (PD) prende atto dei chiarimenti forniti, sottolineando tuttavia che il regime autorizzatorio risulta penalizzante soprattutto per gli enti di promozione sportiva e per le manifestazioni ciclistiche organizzate ad esempio nei piccoli comuni.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO GELMINI CIRCA I PROGRAMMI DELLA SCUOLA SUPERIORE

Il senatore RUSCONI (PD) chiede un'audizione formale del ministro Gelmini con riferimento ai programmi della scuola secondaria di secondo grado, considerato che i quadri orari sono già stati approvati e che i libri di testo sono già stati scelti. Si tratta pertanto di capire in che modo saranno modulati i programmi stante la riduzione del monte ore previsto.

Richiamandosi alle aperture circa lo studio del dialetto nell'ambito delle ore di lingua italiana, nel manifestare interesse per il tema, rileva criticamente che le ore di italiano sono state ridotte con un evidente pregiudizio per l'apprendimento della lingua da parte degli studenti. Ritiene dunque imprescindibile e doveroso che le famiglie, gli alunni, i docenti, la scuola nel complesso e il Parlamento siano messi nelle condizioni di conoscere i programmi per il prossimo anno scolastico, con particolare riguardo allo studio della lingua italiana.

Il PRESIDENTE assicura che si farà portavoce presso il Ministro dell'esigenza manifestata.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4, pubblicati in allegato a quella seduta, ed era stato fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 5.9 (testo 4). Avverte dunque che si

passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati all'articolo 5, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) esprime parere contrario sul 5.1, raccomandando l'approvazione del 5.2. Manifesta un orientamento contrario anche sul 5.3 e sul 5.4, invitando invece a ritirare il 5.115. Dopo aver espresso avviso contrario anche sul 5.5 e il 5.6, si dichiara favorevole al 5.7, la cui approvazione determinerebbe l'assorbimento del 5.14. Il parere è contrario anche sul 5.8 mentre invita a ritirare il 5.9 (testo 4)/1 e 5.9 (testo 4)/2. Si dichiara contrario al 5.9 (testo 4)/3, invitando a ritirare il 5.9 (testo 4)/4.

Quanto al 5.9 (testo 4)/5 si esprime favorevolmente purchè esso sia riformulato introducendo le parole «positivamente o negativamente». Anche sul 5.9 (testo 4)/6 il parere è favorevole a condizione che esso sia riformulato menzionando i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca.

Dopo aver invitato a ritirare il 5.9 (testo 4)/7, esprime avviso favorevole al 5.9 (testo 4)/8, suggerendo di ritirare il 5.9 (testo 4)/9. Manifesta poi un parere favorevole sul 5.9 (testo 4)/10 purchè esso sia riformulato inserendo il riferimento all'assenza di vincoli di subordinazione. Esprime altresì un orientamento positivo sul 5.9 (testo 4)/11 e contrario sul 5.9 (testo 4)/12, mentre sul 5.9 (testo 4)/13 si rimette al Governo. Il parere è favorevole anche sul 5.9 (testo 4)/14, mentre invita i presentatori a ritirare il 5.9 (testo 4)/15, il 5.9 (testo 4)/16 e 5.9 (testo 4)/17.

Nell'esprimere avviso positivo sul 5.9 (testo 4)/18, invita a ritirare il 5.9 (testo 4)/19, dichiarandosi poi favorevole al 5.9 (testo 4)/20. Manifesta indi un orientamento negativo sul 5.9 (testo 4)/21 e 5.9 (testo 4)/22, mentre con riferimento al 5.9 (testo 4)/23 fa presente che la 5^a Commissione aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su analoghi emendamenti (5.77, 5.78 e 5.79); nell'esprimere un orientamento favorevole, invita pertanto i firmatari a ritirare il subemendamento e a ripresentarlo in Assemblea al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti. Si dichiara invece contrario al 5.9 (testo 4)/24 mentre il parere è favorevole sul 5.9 (testo 4)/25, 5.9 (testo 4)/26 e 5.9 (testo 4)/27.

Invita inoltre a ritirare il 5.9 (testo 4)/28, mentre il parere è favorevole sul 5.9 (testo 4)/29 e sul 5.9 (testo 4)/30. Nel manifestare parere contrario sul 5.9 (testo 4)/31, raccomanda l'approvazione del 5.9 (testo 4), in seguito alla quale risulterebbero assorbiti o preclusi gli emendamenti 5.10, 5.61, 5.37 (testo 2), 5.11, i successivi emendamenti da 5.35 a 5.100, nonché il 5.105. Esprime altresì un parere favorevole sul 5.12 purché esso sia riformulato nel senso di inserire le parole «sentita l'ANVUR»; detta riformulazione assorbirebbe, ove fosse accolta, il successivo 5.13.

Si rimette invece al Governo sul 5.15 e manifesta un orientamento favorevole sul 5.16 e 5.17. Invita poi a ritirare gli emendamenti 5.18, 5.19 e 5.20, esprimendosi in senso contrario sul 5.21. Quanto al 5.22, ne suggerisce la trasformazione in un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti. Il parere è contrario anche sul 5.23 e favorevole sul 5.24 che

occorre a suo giudizio riformulare premettendo il termine «definiti» a «di percentuali». Manifesta un orientamento favorevole sugli identici emendamenti 5.25 e 5.26, dichiarandosi invece contrario al 5.27 e 5.28. Si esprime a favore anche sul 5.29, mentre in ordine al 5.30 propone una riformulazione che si limiti ad inserire alla lettera i) del comma 3 le parole «ad esclusione del rettore»; in tal caso il parere sarebbe favorevole, come pure sul 5.32, identico al 5.31.

Dopo aver espresso parere contrario sul 5.33, raccomanda l'approvazione del 5.34 e manifesta un orientamento positivo sul 5.101 (testo 2). Suggerisce poi una riformulazione del 5.102 nel senso di eliminare il riferimento al Consiglio universitario nazionale (CUN) e lasciare solo il richiamo all'ANVUR; in questo caso il parere sarebbe favorevole.

Raccomanda quindi l'approvazione del 5.117, dichiarandosi contrario al 5.103 e al 5.104. In relazione agli identici emendamenti 5.106 e 5.107 fa presente che essi sono già sostanzialmente contenuti nel testo governativo (al comma 6 dell'articolo 5), per cui risulterebbero superflui. Il parere è invece favorevole sugli identici 5.108 e 5.109, mentre invita a ritirare il 5.110; si esprime altresì positivamente circa il 5.111 e negativamente sul 5.112 e 5.113 (identico al 5.114). Invita conclusivamente a ritirare il 5.0.2 e 5.0.4, manifestando avviso favorevole sul 5.0.3 (testo 3).

Il sottosegretario PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione del subemendamento 5.9 (testo 4)/6, sul quale si rimette alla Commissione. Conviene poi con il relatore sulla opportunità di ritirare il 5.9 (testo 4)/23 onde consentire un approfondimento ulteriore della Commissione bilancio in vista di una sua ripresentazione in Assemblea.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) appone la sua firma a tutti gli emendamenti dei senatori Giambrone e Pardi all'articolo 5.

Si passa alle votazioni.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.1 interviene la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), la quale rileva il carattere cruciale della proposta anche al fine di una valutazione complessiva dell'articolo 5. Ella reputa infatti essenziale ridimensionare la portata delle deleghe recate dal suddetto articolo, limitandole ad aspetti contenuti.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) invita a considerare che le quattro deleghe proposte dal Governo all'articolo 5 sono corredate da analitici principi e criteri direttivi e prevedono comunque la sottoposizione al Parlamento dei conseguenti schemi di decreti legislativi. Con i suoi emendamenti, l'opposizione propone invece di attribuire le medesime funzioni ad altri organismi, come ad esempio l'ANVUR con l'emendamento 5.4, che agiscono in un'ottica assai meno garantista. Reputando pertanto preferibile intervenire eventualmente sui principi e criteri direttivi, senza tuttavia rinunciare alle opportunità di controllo democratico connesse all'esercizio

della delega, dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 5.1.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) tiene a sottolineare che, con il suo emendamento 5.9 (testo 4), ha espunto dal novero delle deleghe tutta la materia dello stato giuridico, che pertanto è ora oggetto di normazione diretta. Rivendicando con orgoglio tale conquista, sottolinea che in tal modo ha tenuto fede all'impegno preso all'esito della discussione generale.

Il senatore CERUTI (*PD*), intervenendo per una breve precisazione, pone in luce il contesto in cui si colloca l'emendamento 5.9 (testo 4), a suo avviso comunque strettamente connesso alle deleghe disposte dall'articolo 5.

Quanto alle osservazioni del senatore Ascutti sul carattere maggiormente democratico della delega, egli tiene a sottolineare come la sua parte politica intenda valorizzare un organo terzo con competenze scientifiche come l'ANVUR per gli aspetti relativi alla valutazione, giudicando che la politica non debba in alcun modo intervenire in siffatto settore.

L'emendamento 5.1, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva invece l'emendamento 5.2 con conseguente preclusione del 5.3.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 5.4, ribadendo l'inopportunità di una delega su una materia delicata, come la valutazione. Al riguardo, teme infatti che il Governo, nell'esercizio della delega, finisca per avocare a sé tale funzione, anziché riconoscere la terzietà dell'ANVUR.

Pone indi in luce la seconda parte dell'emendamento con la quale si propone che una quota fino al 20 per cento del Fondo di finanziamento ordinario sia attribuita alle università sulla base dei risultati ottenuti, quale incentivo alla qualità. A fronte delle reiterate affermazioni della maggioranza a favore della meritocrazia, si chiede dunque quali siano le ragioni sottese al parere contrario espresso su tale emendamento.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rileva che la seconda parte dell'emendamento 5.4 è analoga al suo 5.22, che il relatore gli ha chiesto di trasformare in ordine del giorno. Egli conferma pertanto la sua piena disponibilità di merito, invitando i presentatori a confluire, per questa parte, sull'ordine del giorno nel quale egli si accinge a trasformare il 5.22. Quanto alla prima parte dell'emendamento, egli sottolinea come la premialità competa al Governo e non all'ANVUR ed in tal senso dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) invita a sua volta i presentatori a trasformare la seconda parte dell'emendamento 5.4 in ordine del giorno, analogamente a quanto suggerito in ordine al 5.22.

Poiché la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.4 nel testo originario, esso è posto ai voti e respinto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ritira l'emendamento 5.115.

Il senatore PROCACCI (*PD*) chiede al relatore le ragioni del parere contrario espresso sul 5.5.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) osserva che tale proposta fa venire meno il meccanismo di accreditamento delle università, che invece rappresenta uno dei pilastri del percorso riformatore del Governo. Esso costituisce infatti una soluzione intermedia rispetto all'abolizione del valore legale del titolo di studio, ed è del resto assai diffuso negli ordinamenti europei ed in particolare anglosassoni al fine di favorire la scelta consapevole degli studenti.

L'emendamento 5.5, posto ai voti, è respinto, così come – con separata votazione – il 5.6. La Commissione approva invece all'unanimità l'emendamento 5.7, cui hanno aggiunto la propria firma i senatori ASCIUTTI (*PdL*) e Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), con conseguente assorbimento dell'emendamento 5.14.

Dopo che l'emendamento 5.8 è respinto, i subemendamenti 5.9 (testo 4)/1 e 5.9 (testo 4)/2 sono dichiarati decaduti.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 5.9 (testo 4)/3, professandosi fortemente contraria ad obbligare i ricercatori, del resto così penalizzati dal disegno di legge, a svolgere l'attività didattica.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) tiene a precisare che il suo emendamento 5.9 (testo 4) innova radicalmente il testo del Governo mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge n. 230 del 2005 in tema di consenso dei ricercatori allo svolgimento della didattica frontale.

Il subemendamento n. 3 intende invece rendere facoltativa anche la didattica integrativa, costituita dall'assistenza agli studenti e dal tutorato, che invece rientra tra i compiti dei ricercatori già dal 1980, rischiando così di bloccare tutta l'attività universitaria. Poiché la proposta si pone in netto contrasto con la normativa vigente, egli ribadisce quindi il parere contrario.

Il senatore CERUTI (*PD*) registra l'incongruenza di prevedere il consenso dei ricercatori allo svolgimento della didattica frontale e non per quella integrativa. Del resto, sottolinea, è stata proprio l'attribuzione di attività didattiche ai ricercatori al di fuori di un chiaro contesto normativo a determinare le attuali condizioni di ambiguità e malfunzionamento, in cui la manodopera intellettuale dei ricercatori è sostanzialmente sfruttata.

Il senatore PROCACCI (*PD*) dichiara il suo voto di astensione in difformità dal Gruppo per poter esprimere il proprio dissenso rispetto ad un'impostazione centrata unicamente su due fasce di docenza, mentre l'attività didattica dei ricercatori risulta assolutamente indispensabile. Invita quindi la maggioranza a sciogliere una volta per tutte questo nodo.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) ribadisce che il comma 3 dell'articolo 5-bis fa chiaramente salvo il consenso dei ricercatori allo svolgimento di didattica frontale. Trova però del tutto incongruo che analogo consenso sia introdotto anche per le funzioni di assistenza agli studenti, che solo impropriamente sono definite di didattica integrativa. Né tale riconoscimento è mai stato sollecitato dalle categorie interessate.

Il senatore PROCACCI (*PD*), concludendo il proprio intervento, ritiene giunta l'ora di sanare questa contraddizione, atteso che senza la didattica dei ricercatori le università sarebbero paralizzate.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) condivide pienamente la differenza fra didattica frontale e didattica integrativa. Pur sottolineando quindi l'esigenza di un raccordo con la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, nonché di garanzie per il futuro dei ricercatori a tempo indeterminato posti ad esaurimento, dichiara il voto contrario del suo Gruppo sul subemendamento 5.9 (testo 4)/3.

Il subemendamento 5.9 (testo 4)/3, posto ai voti, è respinto.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 5.9 (testo 4)/4, volto a ridurre l'intervento dei ricercatori nella didattica, quale segnale di miglioramento della qualità universitaria. Se da un lato la didattica è infatti utile ai ricercatori per la loro crescita professionale, occorre tuttavia che essa sia contenuta entro certi limiti.

Il sottosegretario PIZZA, modificando il parere precedentemente reso, manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere la seconda parte del subemendamento, relativa ai limiti per il regime di tempo definito.

Si dissocia il relatore VALDITARA (*PdL*), il quale ritiene che in tal modo i ricercatori a tempo definito godrebbero di un immotivato vantaggio.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) ritira il subemendamento 5.9 (testo 4)/4, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea dopo un ulteriore approfondimento.

Il presidente POSSA (*PdL*) accoglie l'invito del relatore a riformulare il subemendamento 5.9 (testo 4)/5 e presenta conseguentemente un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto che, posto ai voti, è accolto previa dichiarazione di astensione del senatore RUSCONI (*PD*).

Il presidente POSSA (*PdL*) accoglie poi l'invito del relatore a riformulare anche il subemendamento 5.9 (testo 4)/6, presentando un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) si dichiara favorevole alla riformulazione suggerita dal relatore, soprattutto in quanto elimina il riferimento alle pubblicazioni dai criteri per la verifica dei risultati dell'attività di ricerca. Invita tuttavia a non trascurare il richiamo alla presenza continuativa nel dibattito scientifico.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) fa presente di aver suggerito quella riformulazione prendendo atto di alcune osservazioni del Presidente in ordine alla sussistenza di altri criteri di valutazione. Si rimette quindi alla Commissione.

Il presidente POSSA (*PdL*) ribadisce la pluralità di criteri di cui l'ANVUR dovrà tenere conto per includere le caratteristiche delle diverse discipline. Cita ad esempio la categoria degli ingegneri per i quali la presenza nel dibattito scientifico non rappresenta un criterio di valutazione adeguato.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) richiama l'attenzione sul successivo subemendamento 5.9 (testo 4)/7, presentato proprio al fine di tenere in considerazione anche altri tipi di iniziative.

Il senatore CERUTI (*PD*) comprende le preoccupazioni del Presidente. Invita peraltro a considerare che la valutazione in oggetto riguarda l'idoneità dei professori universitari a partecipare a commissioni giudicatrici e, quindi, ad essere valutatori aggiornati. Pur concordando sulla previsione di criteri di giudizio assolutamente oggettivi, auspica quindi che non si trascuri la partecipazione continuativa al dibattito scientifico.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) ritiene che, anche qualora scomparisse il riferimento esplicito alla presenza nel dibattito scientifico, agli atti parlamentari resterà comunque la chiara indicazione del Legislatore in questo senso, tale da indirizzare adeguatamente l'opera applicativa dell'ANVUR.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ritira la richiesta di riformulazione, riservandosi di svolgere un approfondimento per l'Aula.

Il subemendamento 5.9 (testo 4)/6 (testo 2), posto ai voti, è approvato, con preclusione del 5.9 (testo 4)/7.

La Commissione accoglie altresì all'unanimità il 5.9 (testo 4)/8.

Il presidente POSSA (*PdL*) esprime dissenso rispetto all'attuale formulazione del comma 7 dell'articolo 5-bis, ritenendone ambigua la formulazione. In particolare, teme che essa possa precludere la partecipazione di professori universitari in consigli di amministrazione di società. Nell'invitare a concentrare l'attenzione sulla parte innovativa del comma, relativa alla possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin-off* o di *start-up*, raccomanda l'approvazione del 5.9 (testo 4)/9.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) ritiene che la preoccupazione del Presidente non abbia motivo di essere alla luce del successivo comma 8, che consente lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati. Il comma 7 è pertanto volto ad escludere solo attività commerciali e imprenditoriali in senso stretto. Rinnova quindi l'invito a ritirare tale subemendamento, mantenendo il 5.9 (testo 4)/10, nella riformulazione suggerita.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) chiede se il comma 7 intenda precludere ai professori che abbiano optato per il tempo pieno qualsiasi altra forma di guadagno.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) specifica che esso intende solamente escludere l'attività di commercio o industria a livello professionale, in quanto incompatibile con un impegno a tempo pieno nella didattica e nella ricerca.

Il senatore RUSCONI (*PD*) reputa preferibile sopprimere l'intero comma 7, evitando di normare in maniera così rigida e poco liberale l'attività di professori e ricercatori. Del resto, rammenta, i vincoli già esistono a normativa vigente. Invoca quindi una maggiore autonomia a favore delle università. In alternativa, suggerisce quantomeno di accantonare il subemendamento.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) evidenzia come il testo sia estremamente più liberale rispetto alla normativa vigente, ad esempio con riferimento alle consulenze. Conferma quindi di ritenere altamente inopportuno

che i professori a tempo pieno svolgano attività commerciali e imprenditoriali.

Il subemendamento 5.9 (testo 4)/9 è quindi accantonato.

Accedendo all'invito del relatore, il presidente POSSA (*PdL*) riformula il subemendamento 5.9 (testo 4)/10 in un testo 2, pubblicato in allegato che, posto ai voti, è accolto all'unanimità.

La Commissione accoglie altresì all'unanimità il subemendamento 5.9 (testo 4)/11.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), la Commissione respinge invece il subemendamento 5.9 (testo 4)/12.

In ordine al subemendamento 5.9 (testo 4)/13 il sottosegretario PIZZA chiede una riformulazione che sposti il termine da 6 a 5 anni anziché a 3.

Il presidente POSSA (*PdL*) accoglie l'invito e riformula il subemendamento 5.9 (testo 4)/13 in un testo 2, pubblicato in allegato che, posto ai voti, è accolto previa dichiarazione di astensione del senatore RUSCONI (*PD*).

La Commissione accoglie indi all'unanimità il subemendamento 5.9 (testo 4)/14.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) ritira il subemendamento 5.9 (testo 4)/15.

Il presidente POSSA (*PdL*) raccomanda l'approvazione del subemendamento accoglie altresì il subemendamento 5.9 (testo 4)/16 volto a limitare l'aspettativa senza assegni dei professori universitari allo svolgimento di attività attinenti le rispettive competenze disciplinari.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) manifesta perplessità associandosi all'invito del relatore a ritirare il subemendamento.

Il senatore CERUTI (*PD*) pone in guardia dal rischio di discrezionalità nella valutazione dell'attinenza.

Preso atto dell'orientamento generale il presidente POSSA (*PdL*) ritira il subemendamento 5.9 (testo 4)/16. Ritira altresì il subemendamento 5.9 (testo 4)/17.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

In considerazione del probabile andamento dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE propone di anticipare la seduta notturna, già convocata per questa sera alle ore 20.30, al termine della seduta dell'Aula.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905

Art. 5.

5.1

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Nella rubrica, sopprimere le parole: «Delega in materia di».

5.2

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Consequentemente dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) l'attuazione delle lettere a), b), ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera l), c) e d) non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera e) dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009».

5.3

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Consequentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi

derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura».

5.4

Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e, conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università)

1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, definendo specifici indicatori per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

b) all'introduzione di un sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);

d) alla previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera *b)*, nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

2. Una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'ANVUR, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili».

5.115

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle risorse pubbliche», aggiungere le seguenti: «della attivazione delle lauree magistrali e dei dottorati di ricerca».

5.5

PROCACCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «anche mediante» fino alla fine della lettera.

5.6

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)».

5.7

ZANETTA, ASCIUTTI, Mariapia GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «periodico delle università;» aggiungere le seguenti: «la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*«d-bis) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti – quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei – dei requisiti e degli *standard* minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure di iscrizione, nonché le modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché la modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati».*

Conseguentemente ancora, al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse».

5.8

LIVI BACCI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, sopprimere la lettera b) e, conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università)

1. Al fine della revisione della disciplina concernente la contabilità, di garantirne la coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, oltre che una maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire

l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione, l'ateneo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:

a) introdurre la contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero;

b) adottare un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo».

5.9

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «di cui alle lettere c) e d)» con le seguenti: «di cui alla lettera d)» e sopprimere le lettere da a) a n).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art 5-bis.

(Stato giuridico)

1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori universitari è a tempo pieno o a tempo definito. Essi svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, rispettivamente, almeno 350 ore i professori e ricercatori a tempo pieno e almeno 250 ore i professori e ricercatori a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i docenti e ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per quelli a tempo definito.

2. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

3. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori uni-

versitari sono definite con regolamento d'ateneo. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare i risultati conseguiti dai singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce modalità di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 4, assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.

4. Nel caso in cui la valutazione effettuata dall'ANVUR ai sensi del comma 3 sia negativa, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

5. La posizione di professore e ricercatore universitario è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministro. L'esercizio di attività libero-professionale che presupponga l'iscrizione ad albi professionali è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

6. I professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio; attività di collaborazione scientifica e di consulenza; attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale; attività pubblicistiche ed editoriali. I professori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali in enti diversi dall'ateneo di appartenenza, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle disposizioni in vigore.

7. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. La posizione di professore a tempo definito è compatibile con il contestuale mantenimento o l'assunzione di posizioni di analoga configurazione presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuti la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività

assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle disposizioni in vigore.

8. Ai ricercatori a tempo determinato si applica il regime del tempo pieno.

9. I professori e i ricercatori universitari sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5-*quater* è di competenza delle singole università secondo modalità stabilite nei rispettivi statuti. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'articolo 5-*sexies*.

Art. 5-ter.

(Norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori)

1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni consecutivi in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella in cui prestano servizio, ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetto di ricerca finan-

ziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti.

Art. 5-*quater*.

(Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
- b) invarianza complessiva della progressione;
- c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
- b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;
- c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 5-quinquies.

(Adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "Dopo il" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal".

Art. 5-sexies.

(Fondo per la premialità)

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 5-bis, comma 9. Ulteriori somme possono essere attribuite alle università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati.

Art. 5-septies.

(Competenza disciplinare)

1. Ogni università si dota di un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari. Il consiglio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un suo difensore di fiducia, entro 30 giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da comminare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18."

5.9 testo 4/1

VETRELLA

All'articolo 5-bis, comma 1, dopo le parole "dei progetti di ricerca" inserire le seguenti: "e di innovazione".

5.9 testo 4/2

VETRELLA

All'articolo 5-bis, comma 2, sostituire le parole: "attività di ricerca e di aggiornamento scientifico" con le seguenti "attività di ricerca, di aggiornamento scientifico e di innovazione".

5.9 testo 4/3

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

All'articolo 5-bis, comma 3, sostituire le parole "sono tenuti a" con la seguente "possono".

5.9 testo 4/4

VETRELLA

All'articolo 5-bis, comma 3, sostituire le parole: "350 ore" con le seguenti: "250 ore" e sostituire le parole: "250 ore" con le seguenti: "200 ore".

5.9 testo 4/5

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 5, dopo le parole: "a valutare" inserire le seguenti: "a due livelli, positivo o negativo".

5.9 testo 4/5 (testo 2)

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 5, dopo le parole: "a valutare" inserire le seguenti: "positivamente o negativamente".

5.9 testo 4/6

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 5, sopprimere le parole da: "assumendo" fino alla fine del comma.

5.9 testo 4/6 (testo 2)

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 5, sostituire le parole da: "l'ANVUR stabilisce" fino alla fine del comma con le seguenti: "l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6".

5.9 testo 4/7

VETRELLA

All'articolo 5-bis, comma 5, sostituire le parole: "la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche" con le seguenti: "l'attività scientifica, attestata da pubblicazioni su riviste con referees, e l'attività di innovazione, attestata da brevetti, da attività conto terzi o da iniziative di start-up o spin-off".

5.9 testo 4/8

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

All'articolo 5-bis, comma 6, sopprimere le parole "di esame di Stato".

5.9 testo 4/9

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 7, sostituire le parole: "La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società" con le seguenti: "La posizione di professore e ricercatore è compatibile con la costituzione di società".

5.9 testo 4/10

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: " , nonché compiti istituzionali e gestionali".

5.9 testo 4/10 (testo 2)

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: “, nonché compiti istituzionali e gestionali” inserire le seguenti "senza vincolo di subordinazione".

5.9 testo 4/11

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

All'articolo 5-bis, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: "confitto di interesse" aggiungere le seguenti: "con l'università di appartenenza".

5.9 testo 4/12

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

All'articolo 5-bis, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: "purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali" con le seguenti: "purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza."

5.9 testo 4/13

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: “sei anni” con le seguenti: “tre anni”.

5.9 testo 4/13 (testo 2)

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: "sei anni" con le seguenti: "cinque anni".

5.9 testo 4/14

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 10, aggiungere infine il seguente periodo: "In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza".

5.9 testo 4/15

VETRELLA

All'articolo 5-bis, comma 12, dopo le parole: "attività didattiche, di ricerca" inserire le seguenti: ", di innovazione" e dopo le parole: "impegno didattico, di ricerca" inserire le seguenti: ", di innovazione".

5.9 testo 4/16

POSSA

All'articolo 5-ter, comma 1, dopo la parola: "attività" inserire le seguenti: "attinenti alla loro competenza disciplinare".

5.9 testo 4/17

POSSA

All'articolo 5-ter, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957 n. 361 in ordine al mandato parlamentare, lo svolgimento delle attività di cui al presente comma ha inizio contestualmente ad inizio anno accademico".

5.9 testo 4/18

VETRELLA

All'articolo 5-ter, comma 3, dopo le parole "a quella della sede di provenienza" inserire le seguenti: "o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero".

5.9 testo 4/19

POSSA

All'articolo 5-ter, comma 3, dopo le parole: "incentivi finanziari," inserire le seguenti: "di durata temporale limitata a tre anni,".

5.9 testo 4/20

POSSA

All'articolo 5-ter, comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: ", ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca".

5.9 testo 4/21

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

All'articolo 5-quater, sopprimere il comma 1.

5.9 testo 4/22

RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

All'articolo 5-quater, sopprimere il comma 1.

5.9 testo 4/23

CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

All'articolo 5-quater, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) invarianza della retribuzione complessiva;"

5.9 testo 4/24

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

All'articolo 5-quater, comma 3, sopprimere la lettera b).

5.9 testo 4/25

PROCACCI

All'articolo 5-quater, comma 3, lettera b), dopo le parole: "carrierae", inserire la seguente: "conseguente".

5.9 testo 4/26

POSSA

All'articolo 5-quinquies, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR".

5.9 testo 4/27

VETRELLA

All'articolo 5-sexies, comma 1, dopo le parole: "composto esclusivamente da professori universitari" inserire le seguenti: " , in regime di tempo pieno," e dopo le parole: "da ricercatori a tempo indeterminato" inserire le seguenti: " , in regime di tempo pieno".

5.9 testo 4/28

POSSA

All'articolo 5-sexies, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "a tempo indeterminato".

5.9 testo 4/29

POSSA

All'articolo 5-sexies, comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: "e ad esprimere in merito parere conclusivo".

5.9 testo 4/30

PROCACCI

All'articolo 5-sexies, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "consiglio" con la seguente: "collegio".

5.9 testo 4/31

PROCACCI

All'articolo 5-sexies, commi 3, 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "consiglio di amministrazione" con le seguenti: "senato accademico".

5.9 (testo 4)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: « lettera d)» e sopprimere le lettere da a) a n).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

"Art 5-bis.

(Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e ricercatori a tempo pieno, a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 250 ore in regime di tempo definito. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati.

4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

5. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori sono definite con regolamento d'ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri e modalità di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6,

assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.

6. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 5, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

7. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dal comma 11.

8. I professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali.

9. I professori e ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente non superiore a sei anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi.

10. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di

appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

11. Per il personale medico universitario, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio Sanitario Nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo nonché la disciplina in materia di attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria previsti dalle disposizioni in vigore.

12. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5-*quater* è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'articolo 5-*quinquies*.

Art. 5-ter.

(Norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori)

1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni anche consecutivi in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, ov-

vero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetto di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti.

Art. 5-quater.

(Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
- b) invarianza complessiva della progressione;
- c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
- b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;
- c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 5-quinquies.

(Fondo per la premialità)

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 5-bis, comma 12. Ulteriori somme possono essere attribuite alle università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati.

Art. 5-sexies.

(Competenza disciplinare)

1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari. Il consiglio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un suo difensore di fiducia, entro 30 giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da comminare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso

che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18."

5.10

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del personale accademico» aggiungere le seguenti: «e delle strutture di cui al comma 3, lettere a) e c), del presente articolo». Inoltre,, inoltre dopo le parole: «a tempo definito» aggiungere le seguenti: «del personale accademico delle università, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo i criteri forniti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)».

5.61

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito".

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Impegno a tempo pieno o parziale dei professori universitari)

1. I professori universitari svolgono di norma un impegno lavorativo a tempo pieno ed esclusivo per l'università di appartenenza, salvo quanto previsto dal comma 3. Possono richiedere di optare per un regime lavorativo a tempo parziale, per periodi non inferiori ad un anno, indicando la percentuale di tempo lavorativo, comunque non inferiore al 20 per cento su un totale figurativo di 1.500 ore annue, che intendono dedicare alle attività universitarie, nel qual caso sono autorizzati a svolgere nel tempo restante attività professionale o altri impegni di lavoro autonomo ad eccezione di quelli in conflitto di interessi con l'università di appartenenza.

Il trattamento economico complessivo spettante al professore a tempo parziale è commisurato alla medesima percentuale. Le università stabiliscono con apposito regolamento le modalità di controllo dello svolgimento delle attività universitarie da parte del professore a tempo parziale e le eventuali condizioni di incompatibilità con le cariche accademiche. I professori a tempo parziale possono comunque far parte delle commissioni di cui all'articolo 9, commi 5 e 8, e all'articolo 10, comma 2.

2. Nell'ambito della loro attività universitaria i professori possono rendersi disponibili ad attività di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica a favore di terzi nell'ambito di contratti o convenzioni stipulati dall'università di appartenenza o da sue strutture interne, purché senza detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate. I corrispettivi per tali attività sono versati dall'università all'interessato e sono assimilati a redditi da lavoro dipendente.

3. I professori universitari a tempo pieno possono svolgere liberamente attività seminari, culturali, editoriali e comunicative, anche retribuite, a favore di università, enti di ricerca, case editrici e altre istituzioni culturali italiane o straniere. Possono altresì svolgere, previa autorizzazione dell'università di appartenenza, incarichi professionali retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica, conferiti da enti pubblici o da soggetti privati, purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate e che non si verifichino conflitti di interesse con l'università di appartenenza. A tali incarichi si applica il regime fiscale del lavoro autonomo occasionale, con esclusione di ogni versamento di contributi pensionistici, nonché le norme stabilite dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Una quota del 20 per cento dei relativi compensi è versata all'università di appartenenza a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed è deducibile dal reddito dell'interessato in aggiunta alle deduzioni ordinarie delle spese per il lavoro autonomo occasionale.

4. Rimangono ferme le norme di legge che regolano l'attività assistenziale dei professori medici."

5.37 (testo 2)

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito".

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera c).

5.11

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, sopprimere la lettera d) e, conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: «lettera c) e sopprimere le lettere d), e) ed f).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università)

1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, la valutazione dell'attività di ricerca e didattica è affidata alle singole università sulla base di criteri scelti dall'ANVUR, sentito il CUN. In caso di valutazione negativa si prevede l'esclusione dei professori e dei ricercatori dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca.

2. Si applica l'articolo 3-ter del decreto-legge n.180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009».

5.12

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ex post», inserire le seguenti: «, da parte dell'ANVUR,».

5.13

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: «secondo i criteri forniti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)».

5.14

CALABRÒ

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) valorizzazione dei collegi universitari anche mediante la definizione e la disciplina dell'accREDITamento e del riconoscimento degli stessi».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse».

Conseguentemente ancora, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi universitari sono strutture a carattere residenziale, di rilevanza almeno nazionale, promosse e gestite da istituzioni senza scopo di lucro, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei;

b) previsione dei requisiti e degli *standard* minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per l'accREDITamento dei collegi universitari, da parte del Ministero, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure di accREDITamento e delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste;

c) previsione del riconoscimento legale di collegi universitari accREDITati da almeno cinque anni, da parte del Ministero, gestiti da istituzioni senza scopo di lucro, la cui attività prevalente sia costituita dalla gestione dei collegi universitari, connotata da elevato prestigio culturale ed alta qualificazione formativa, a rilevanza internazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure di riconoscimento e delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste;

d) garantire ai collegi universitari legalmente riconosciuti la possibilità di accedere ai contributi statali previsti, in considerazione della funzione di pubblico interesse delle attività e dei servizi realizzati, sulla base dei criteri e delle procedure fissati da apposito decreto ministeriale;

e) in sede di prima applicazione della presente legge sono considerati legalmente riconosciuti ai sensi della lettera c) i collegi universitari già legalmente riconosciuti, in base alle norme previgenti».

5.15

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) conferma e applicazione integrale delle norme di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che definiscono le linee guida per la stipula delle convenzioni tra università e Regione in ordine alle attività delle Facoltà di medicina e chirurgia al fine di porre su piani paritetici le attività di didattica, ricerca e assistenza medica a cui sono obbligati i professori di materie cliniche».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: «lettere c), d) ed e-bis)».

5.16

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

«*e-ter*) revisione, in attuazione del Titolo V, Parte II, della Costituzione, dei rapporti tra le Facoltà di medicina e chirurgia e il Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: «lettere c), d) ed e-ter)».

5.17

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) realizzazione di una programmazione economica-finanziaria pluriennale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO)».

5.18

VETRELLA

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b*) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti, nell'ambito del programma triennale di cui al comma 2 dell'articolo 1, dalle singole univer-

sità e dalle loro articolazioni interne, coadiuvato da un Ufficio del Ministero di supporto a tale valutazione».

5.19

MENARDI

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «che tenga conto anche del tasso di occupazione dei laureati entro un anno dalla laurea».

5.20

VETRELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.21

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario» con le seguenti: «nell'ambito di maggiori risorse disponibili da aggiungere al fondo di finanziamento ordinario».

5.22

ASCIUTTI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere in fine la seguente:

«d-bis) ripartizione di una quota del fondo di finanziamento ordinario, pari al 10 per cento negli anni 2010, 2011 e 2012, al 15 per cento negli anni 2013, 2014 e 2015, e al 20 per cento negli anni successivi, tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri pluriennali stabiliti preventivamente dall'ANVUR; previsione che tali assegnazioni siano annuali e non consolidabili;».

5.23

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)» aggiungere le seguenti: «e il Consiglio universitario nazionale». Inoltre, aggiungere infine il seguente periodo: «Tale procedura va avviata al fine di attivare presso gli atenei la metodologia del budget e del controllo di gestione;».

5.24

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «entro percentuali definite» con le seguenti: «entro intervalli di percentuali definiti».

5.25

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «la consistenza» con le seguenti: «i rapporti di consistenza».

5.26

BEVILACQUA

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «la consistenza» con le seguenti: «i rapporti di consistenza».

5.27

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;» inserire le seguenti: «previsione che, al fine di favorire la mobilità del personale docente e delle figure elevate del personale tecnico-amministrativo nell'ambito del suddetto piano, sia consentito alle università di trasferire insieme con il personale il budget in una quota percentuale predefinita del bilancio universitario;».

5.28

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio» inserire le seguenti: «e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università».

5.29

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR)».

5.30

Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Dissesto finanziario)

1. Nei casi di dissesto finanziario, il Governo provvede al commissariamento dell'ateneo e, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina uno o più commissari, ad eccezione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario».

5.32

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al Fondo di funzionamento ordinario per le università (FFO), a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei»

5.31

ASCIUTTI

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione di un apposito fondo di rotazione distinto dal fondo di finanziamento ordinario per le università a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei».

5.33

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 3, lettera l), sopprimere le parole: «di rotazione».

5.34

IL RELATORE

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009».

5.35

PITTONI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «attività professionali» inserire le seguenti: «svolte in regime di convenzione tramite la struttura di appartenenza».

5.36

MUSO

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «di cui alla lettera a)» aggiungere le seguenti: «mantenendo in ogni caso la piena reversibilità del passaggio».

5.38

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno dei professori a tempo pieno e a tempo definito, nonché dei ricercatori confermati a tempo pieno e a tempo definito, per attività di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, anche con valutazione dell'attività svolta ed eventuale quantificazione dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa l'attività di ricerca e di studio, di mille cinquecento ore annue figurative e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecento cinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per quello di tempo definito;».

5.39

CALABRÒ

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con verifica dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, dell'attività didattica e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta per quello di tempo definito e dell'attività di ricerca valutata sulla base dei risultati prodotti, secondo le modalità previste, differenziate secondo i diversi ambiti disciplinari di riferimento;».

5.40

ASCIUTTI

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno, per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, anche con quantificazione dell'impegno complessivo autocertificato, per i fini che lo richiedano, compresa l'attività di ricerca e di studio, indicativamente, per i professori e ricercatori a tempo pieno, di 1.512 ore annue e, per i professori e ricercatori a tempo definito, di 756 ore annue, di cui per le attività di didattica e di servizio agli studenti, per il rapporto a tempo pieno non meno di 350 ore annue, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito non meno di 250 ore annue, di cui 80 di didattica frontale;».

5.41

VITALI

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione a titolo figurativo, per i fini che lo richiedono, quali la rendicontazione dei progetti nazionali e internazionali di ricerca, dell'impegno complessivo, individuato in millecinquecento ore annue per il regime a tempo pieno, in settecentocinquanta ore annue per il regime a tempo definito, e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per il regime di tempo definito;».

5.42

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno dei professori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento e dei ricercatori confermati a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di tre-

cento cinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per quello di tempo definito;».

5.43

PROCACCI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «dell'impegno» fino a: «di mille cinquecento ore annue» con le seguenti: «a titolo figurativo, per i fini che lo richiedono, quali la rendicontazione dei progetti nazionali e internazionali di ricerca, dell'impegno complessivo, individuato in millecinquecento ore annue per il regime a tempo pieno e in settecentocinquanta ore per il regime a tempo definito.».

5.44

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «impegno complessivo» aggiungere la seguente: «autocertificato» e dopo le parole: «attività di ricerca e di studio,» aggiungere la seguente: «indicativamente.».

5.46

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, compresa l'attività di ricerca e di studio,».

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere la parola: «prioritariamente.».

5.45

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, compresa l'attività di ricerca e di studio, di mille cinquecento ore annue.».

5.47

FASANO

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «compresa l'attività di ricerca e di studio» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «compresa l'attività di ricerca e di studio, per un totale figurativo di millecinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue certificate per il regime di tempo pieno e, rispettivamente, di settecentocinquanta ore annue e di duecentocinquanta ore per quello a tempo definito;».

5.48

Vittoria FRANCO

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «di mille cinquecento ore annue».

5.49

MUSSO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «di mille cinquecento ore annue» aggiungere le seguenti: «, per il regime di tempo pieno».

5.50

PROCACCI

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «controllo rigoroso delle presenze degli studenti anche con utilizzo di strumenti informatici;».

5.51

CALABRÒ

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis)valutazione e riconoscimento dell'attività assistenziale prestata dal personale operante presso i policlinici con previsione di apposito budget pari a 20 ore aggiuntive settimanali da retribuire appositamente».

5.52

PROCACCI

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «disciplina delle modalità di verifica» inserire le seguenti: «da parte dell'ateneo».

5.53

CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «disciplina delle modalità di verifica» aggiungere le seguenti: «da parte dell'ateneo».

5.54

CALABRÒ

Al comma 4 lettera d), sostituire le parole da: «dell'effettivo» fino a «didattici» con le seguenti: «da parte dei singoli atenei dell'effettivo svolgimento dei compiti didattici».

5.55

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «nonché delle modalità di verifica» con le seguenti: «fatta salva l'attestazione» e sopprimere la parola: «prioritariamente».

5.56

POSSA

Al comma 4, lettera d), sopprimere la parola: «prioritariamente».

5.57

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «di esame di Stato».

5.58

PITTONI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «di esame di Stato».

5.59VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO,
LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «di esame di Stato».

5.60

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) determinazione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dei parametri e degli indicatori di produttività scientifica, relativi alle modalità di verifica di cui alla lettera d);».

5.62

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 4, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e l'esercizio di altre attività o incarichi;».

5.63

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «individuazione dei casi» con le seguenti: «revisione dei casi».

5.64

PITTONI

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «individuazione dei casi» con le seguenti: «revisione dei casi».

5.116 (già 5.0.1)

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Relazione triennale)

1. I professori universitari hanno l'obbligo di presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica. Le università, nell'ambito della loro autonomia e responsabilità, fissano i criteri di valutazione della attività svolta secondo le proprie esigenze e ne determinano la valutazione».

5.65

CALABRÒ

Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione triennale può essere presentata, ai soli fini della valutazione della ricerca, anche dai professori in aspettativa per motivi istituzionali

ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale all'atto del rientro dall'aspettativa».

5.66

VITALI

Al comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) previsione di meccanismi di incentivazione a carico del fondo di finanziamento ordinario volti ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, lettera d), con particolare riferimento, nei primi otto anni di applicazione, all'incremento dei posti di professore associato, e a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari; previsione che in caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservino la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;».

5.67

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera g), sostituire le parole: «a carico del» con le seguenti: «da aggiungere al».

5.68

PROCACCI

Al comma 4, lettera g), dopo la parola: «volti» inserire le seguenti: «ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, lettera d), con particolare riferimento nei primi cinque anni di applicazione, all'incremento dei posti di ricercatore associato;».

5.70

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «dei relativi finanziamenti» aggiungere le seguenti: «che vengono trasferiti nella nuova sede».

5.71

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «dei relativi finanziamenti» aggiungere le seguenti: «affermazione del principio secondo cui l'intera carriera accademica di un professore non può essere svolta in un'unica sede;».

5.74

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 4, lettera f), sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «quadriennale».

5.72

Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

5.73

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

5.75

CALABRÒ

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

5.76

MUSSO

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «subordinazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio a verifica della produttività e, in caso di esito negativo di tale verifica, sua trasformazione in progressione triennale».

5.77

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «con invarianza della retribuzione complessiva».

5.78

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «con invarianza della retribuzione complessiva».

5.79

PITTONI

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «con invarianza della retribuzione complessiva».

5.80

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione della costituzione di un fondo universitario per l'incentivazione con i risparmi derivanti dalla mancata concessione degli scatti di stipendio da destinarsi alla retribuzione aggiuntiva prevista al comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005».

5.81

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera l).

5.82

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera l).

5.83

MUSSO

Al comma 4, lettera l), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «rivalutazione».

5.84

CALABRÒ

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-bis) disciplina dell'attività cosiddetta "conto terzi", con ridefinizione delle sue potenzialità e ambiti applicativi, con esclusione della esigenza di sottoposizione della stessa a modalità di affidamento ad evidenza pubblica trattandosi in ogni caso di attività ad elevato contenuto scientifico;

l-ter) destinazione di una quota delle entrate del conto terzi ad un apposito fondo perequativo di ateneo destinato a finanziare la ricerca di base; destinazione di una quota dei proventi del conto terzi a favore dei dipartimenti cui afferiscono discipline a carattere umanistico;».

5.85

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera m).

5.86

RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera m).

5.87

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica». Conseguentemente, sopprimere in fine le seguenti parole: «eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale».

5.88

PITTONI

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «base premiale» inserire la seguente: «aggiuntiva».

5.89

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «assunti ai sensi della presente legge».

5.90

CALABRÒ

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «assunti ai sensi della presente legge».

5.91

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «assunti ai sensi della presente legge».

5.92

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia», inserire le seguenti: «ove già sostenuto nell'ambito della docenza universitaria;».

5.93

PITTONI

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia» inserire le seguenti: «ove già sostenuto nell'ambito della docenza universitaria;».

5.94

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera m), sostituire le parole: «eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera» con le seguenti: «eliminazione della limitazione degli otto anni nelle procedure di ricostruzione di carriera».

5.95

PITTONI

Al comma 4, lettera m), sostituire le parole: «eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera» con le seguenti: «eliminazione della limitazione degli otto anni nelle procedure di ricostruzione di carriera».

5.96

VETRELLA

Al comma 4, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) introduzione di un contratto di lavoro subordinato, di durata almeno triennale, rinnovabile, per il personale universitario docente e non docente, basato su contrattazione individuale;».

5.98

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera n), sostituire la parola: «possibilità» con la seguente: «diritto».

5.99

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera n), dopo le parole: «di optare» inserire le parole: «a domanda».

5.100

VETRELLA

Al comma 4, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) possibilità per il personale universitario docente e non docente di optare, in via definitiva, per il regime di cui alla lettera m-bis);».

5.101 (testo 2)

POSSA

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «attribuzione di una quota» aggiungere le seguenti: «non superiore al 3 per cento».

5.102

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «attribuzione di una quota» inserire le seguenti: «sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN)» e dopo le parole: «meccanismi di valutazione» inserire le seguenti: «elaborati da parte dell'ANVUR».

5.103

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «correlata a meccanismi di valutazione», aggiungere le seguenti: «elaborati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR),».

5. 117

IL RELATORE

Al comma 4, lettera o), sostituire le parole: “successiva al loro inquadramento in ruolo” con le seguenti: “e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo.”

5.104

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la percentuale di docenti che in base a procedure stabilite dai diversi atenei svolgono un anno di presenza in altra università nell'esercizio di attività didattiche concordate o di progetti di ricerca».

5.105

ASCIUTTI

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) eliminazione della competenza disciplinare del Consiglio universitario nazionale con la esclusiva attribuzione di essa sia per il personale docente che non docente al consiglio di amministrazione, fatta salva la possibilità di impugnazione dei provvedimenti disciplinari davanti al giudice del lavoro».

5.106

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

5.107

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.».

5.108

ASCIUTTI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di tutti gli studenti» con le seguenti: «degli studenti».

5.109

BEVILACQUA

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di tutti gli studenti» con le seguenti: «degli studenti».

5.110

POSSA

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: «e personale».

5.111

POSSA

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «anche se» con la seguente: «ma».

5.112

CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 6, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.113

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 7.

5.114

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 7.

5.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari)

1. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

''1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua per ciascuna sede universitaria i posti disponibili per le immatricolazioni. Ciascuna sede universitaria predispone la graduatoria degli aventi diritto all'immatricolazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) credito scolastico riportato dagli studenti negli scrutini finali degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore;
- b) votazione conseguita nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore.

1-bis. Ai candidati inseriti in graduatoria è consentita l'immatricolazione sino alla concorrenza dei posti programmati.

1-ter. Per ciascun corso di laurea universitario il 30 per cento dei posti disponibili è riservato a studenti non sottoposti all'obbligo del superamento delle prove di ammissione perché in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) votazione media superiore a 8/10 negli scrutini finali in ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore;
 - b) votazione superiore a 90/100 nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore».
-

5.0.3 (testo 3)

PITTONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi perequativi per le università statali)

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del FFO consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del FFO elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1".

5.0.4

PITTONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi a favore delle università non statali legalmente riconosciute)

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute, è assegnata, a decorrere dall'anno finanziario 2010, una somma pari a 50 milioni di euro, da ripartire tra le predette università che dimostrino di aver raggiunto i seguenti livelli di eccellenza:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca provvede a ripartire le risorse di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 4 maggio 2010

182^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO**

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzini ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stati; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(97) Marco FILIPPI ed altri. – *Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale*

(116) CUTRUFO. – *Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli*

(129) PORETTI e PERDUCA. – *Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168*

(363) GARRAFFA. – *Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide*

(462) CICOLANI. – *Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale*

(622) BELISARIO ed altri. – *Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(669) DIVINA. – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*

(685) *DIVINA*. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente

(951) *LANNUTTI ed altri*. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità

(1127) *CUTRUFO*. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale

(1242) *COSTA*. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche

(1444) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri*. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol

(1482) *SARO ed altri*. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche

(1487) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO*. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato

(1601) *ZANETTA ed altri*. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici

(1667) *MUSSO*. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione

(1692) *PINZGER*. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale

(1716) *BUBBICO ed altri*. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale

(1732) *COMINCIOLI ed altri*. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli

(1778) *FLERES e ALICATA*. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore

(1783) *DE LILLO ed altri*. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale

(1916) *SANCIU*. – Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli e petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 292, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 28 aprile 2010. Gli emendamenti sono allegati alla seduta antimeridiana del 27 gennaio 2010.

Il presidente GRILLO rende noto che – sulla base di contatti informali con i Rappresentanti dei Gruppi – si è giunti all'individuazione di

alcuni punti del disegno di legge n. 1720 che richiedono una soluzione di carattere politico, anche alla luce delle distorsioni derivanti dalle campagne mediatiche di questi giorni.

Si tratta, nel dettaglio, della questione concernente l'obbligo del casco per i ciclisti; della possibile elevazione a 150 km/h del limite massimo di velocità su alcune tratte autostradali; del riparto dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie; della disciplina relativa all'obbligo, per i locali abilitati alla somministrazione di bevande alcoliche, di dotarsi dei cosiddetti precursori; della somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade; della patente di servizio per gli autisti alle dipendenze di organi istituzionali; infine, delle possibili deroghe alla sospensione della patente concedibili da parte del prefetto.

Possibili soluzioni ai problemi suddetti potrebbero consistere nella limitazione dell'obbligo del casco ai soli ciclisti di età inferiore a quattordici anni; altresì, per ciò che concerne il riparto dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie, l'introduzione di ulteriori vincoli di destinazione verrebbe limitata alle sole entrate ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente. In merito, poi, al provvedimento di deroga alla sospensione della patente, la concessione di una deroga sarebbe accompagnata dal contestuale allungamento dell'efficacia del provvedimento di sospensione.

Per ciò che concerne, infine, il possibile aumento del limite di velocità sulle autostrade, il Gruppo della Lega Nord ha manifestato la disponibilità a ritirare il relativo emendamento, per trasformarlo in un ordine del giorno; analogamente, verrebbe presentato un ordine del giorno sul divieto di fumo per i conducenti dei veicoli, venendo così incontro ad una precisa istanza avanzata dal Gruppo dell'Italia dei Valori. Tali ordini del giorno, che il Governo si è dichiarato disponibile ad accogliere, saranno esaminati nell'eventuale sede redigente ovvero in Assemblea.

Sospende quindi la seduta, in attesa che pervengano i pareri delle Commissioni Giustizia e Bilancio sugli emendamenti da porre in votazione.

La seduta, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 19,10.

Il presidente GRILLO comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Giustizia e Bilancio.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), riformula l'emendamento 2.0.100 (Testo 2) in un testo 3, allegato al resoconto di seduta, tenendo conto del parere della Commissione Bilancio.

Con il parere favorevole del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO e il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico, la Commissione approva l'emendamento 2.0.100 (Testo 3).

Successivamente, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Marco FILIPPI (*PD*), la Commissione respinge l'emendamento 2.0.3 (Testo 2).

In merito all'emendamento 23.100 (Testo 3), la senatrice MAGISTRELLI (*PD*) chiede delucidazioni sulla portata applicativa del rinvio all'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale.

Il RELATORE, dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, riformula l'emendamento in un testo 4, allegato al resoconto di seduta, al fine di recepire i suggerimenti della senatrice Magistrelli.

L'emendamento 23.100 (Testo 4) viene quindi posto in votazione ed approvato.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) riformula l'emendamento 23.0.4000 in un testo 2, allegato al resoconto di seduta. Con tale proposta, viene regolamentata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche lungo le autostrade.

Con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Marco FILIPPI (*PD*), l'emendamento 23.0.4000 (Testo 2) viene messo in votazione ed approvato.

Successivamente il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), ritira l'emendamento 25.100 (Testo 2).

Riformula poi l'emendamento 28.100 (Testo 4) in un testo 5 – ambedue allegati al resoconto di seduta – precisando che esso introduce un vincolo di destinazione per i proventi delle sanzioni pecuniarie ulteriori rispetto a quelli accertati a legislazione vigente e derivanti dalle modifiche apportate al Codice della strada dal disegno di legge in esame.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), pur esprimendo apprezzamento per l'impegno dimostrato dal Relatore, manifesta una netta perplessità su tale proposta, in quanto essa si limita a disciplinare l'utilizzo delle sole entrate ulteriori rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, senza fornire altresì precise quantificazioni di tale presunto extra-gettito. Pertanto, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) rimarca una netta perplessità sull'emendamento 28.100 (Testo 5), lamentando la mancanza di una quantificazione delle eventuali maggiori entrate. Dichiara quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il presidente GRILLO (*PdL*) evidenzia come l'emendamento 28.100 (Testo 5) sia il frutto di una difficile mediazione volta ad individuare ri-

sorse da destinare al miglioramento della sicurezza stradale, senza tuttavia venir meno ad una rigorosa disciplina di bilancio. È pur vero che l'emendamento risulta limitato al solo eventuale extra-gettito, tuttavia va ricordato, che con le modifiche apportate da questa Commissione, sono state introdotte nuove sanzioni e sono state altresì inasprite le sanzioni vigenti, risultando così ragionevole prevedere che dall'entrata in vigore del provvedimento deriverà un aumento di gettito.

L'emendamento 28.100 (Testo 5) viene quindi posto in votazione ed approvato.

L'emendamento 33.100 (Testo 2) viene ritirato dal RELATORE, in ossequio al parere contrario della 5^a Commissione.

Conseguentemente, previa dichiarazione di voto contraria del senatore Marco FILIPPI (*PD*), viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 33.100, nel suo testo originario, pubblicato in allegato alla seduta pomeridiana del 27 gennaio scorso, soppressivo dell'intero articolo 33 del disegno di legge n. 1720.

In seguito, il senatore STIFFONI (*LNP*) ritira l'emendamento 34.2, riguardante l'innalzamento del limite di velocità sulle autostrade, riservandosi di presentare sul punto un ordine del giorno da esaminare nell'eventuale sede redigente ovvero in Assemblea.

Viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 42.0.1.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) chiede un chiarimento sull'impatto applicativo dell'articolo 45 del disegno di legge n. 1720, unitamente all'eventuale approvazione dell'emendamento 45.1 (Testo 2), sottolineando il rischio che l'utilizzo, da parte degli enti locali, dei sistemi di rilevazione automatica delle infrazioni debba sempre e comunque essere affiancato dalla presenza del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale. In effetti, tale previsione appare eccessiva, tenuto conto che – a parte il caso delle telecamere poste all'ingresso delle zone a traffico limitato – in tutte le altre fattispecie si dovrebbe fare ricorso diretto al personale di polizia locale, con conseguente dispendio di risorse umane.

Si riserva quindi di presentare sul punto un apposito ordine del giorno – da esaminare nell'eventuale sede redigente ovvero in Assemblea – per impegnare il Ministero dell'interno ad adottare una circolare applicativa che risolva la problematica sopra illustrata.

Con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, l'emendamento 45.1 (Testo 2) viene posto in votazione ed approvato.

Il RELATORE illustra brevemente la proposta di coordinamento COORD.1, allegato al resoconto, recante una serie di proposte di coordinamento sostanziale delle modifiche apportate dalla Commissione al disegno di legge n. 1720.

La proposta di coordinamento COORD.1, posta ai voti, è approvata.

La Commissione approva quindi il mandato al Relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale e ad apportare al testo risultante dall'approvazione degli emendamenti le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

Il presidente GRILLO fa presente che prenderà contatti con il senatore De Toni allo scopo di sapere se vi è l'assenso del Gruppo dell'Italia dei Valori alla riassegnazione in sede redigente dei disegni di legge n. 1720 ed abbinati.

Il sottosegretario GIACHINO annuncia sin d'ora l'assenso del Governo alla riassegnazione in sede redigente del provvedimento in esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi, martedì 4 maggio 2010, alle ore 20, non avrà più luogo.

Comunica altresì che è convocata una seduta domani, mercoledì 5 maggio 2010, alle ore 10.

La seduta termina alle ore 19,55.

**EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1720**

Art. 2

2.0.100 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n.285 del 1992 in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: "Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento";

b) il terzo periodo del comma 9 è soppresso;

c) al comma 17, le parole: " i criteri per l'imposizione della scorta tecnica o della Polizia stradale" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri per l'imposizione della scorta tecnica";

d) al comma 18, le parole: "all'obbligo di scorta della Polizia Stradale o tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "all'obbligo di scorta tecnica"».

Art. 23.

23.100 (testo 4)

IL RELATORE

Sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 3, lettera *c)*, capoverso "2-bis", sostituire il primo periodo con il seguente: "Quando gli accertamenti di cui al comma 2 for-

niscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati a cura di personale sanitario ausiliario del quale si avvale la polizia giudiziaria.";

b) al comma 3, lettera d), capoverso "3", al primo periodo, sostituire le parole: «delle forze di polizia» con le seguenti: «di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale»;

c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c), del presente articolo, sono a carico del Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 54 e seguenti della legge 15 luglio 2009, n. 94, fino a concorrenza del 50 per cento del Fondo stesso e del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 42, comma 3-bis, lettera c), della presente legge.

5. Sulla base delle rilevazioni trimestrali dei costi delle attività di cui all'articolo 187, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c) del presente articolo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche antidroga - ed il Ministero dell'interno, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo contro l'incidentalità notturna in favore del Ministero dell'interno, nella misura e per le finalità di cui al comma 4."».

23.0.4000 (testo 2)

POLI BORTONE, D'ALIA

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - *(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade).* - Nelle aree di servizio situate lungo le strade

classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.

Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche; nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 7.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.

Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione, dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni".

L'articolo 6-*bis* del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, è soppresso».

Art. 28.

28.100 (testo 5)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e il capoverso 5-ter della lettera d).

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le maggiori entrate spettanti allo Stato e derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni rispetto a quelle accertate a legislazione vigente, derivanti dall'attuazione della presente legge ed ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuate a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con quello dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'esigenze di finalità pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 40 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla

manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b) al Ministero dell'interno, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

c) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento del totale annuo, per il totale delle spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia, fatta eccezione per quelle relative agli accertamenti di cui al comma 2-bis dello stesso articolo 187, per le quali provvede solo nella misura del 50 per cento;

d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 10 per cento, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1;

e) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.

3-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla presente legge affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal comma 3-bis del presente articolo".

28.100 (testo 4)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e il capoverso 5-ter della lettera d).

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle accertate a legislazione vigente, derivanti dall'attuazione della presente legge ed ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuate a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con quello dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'e-

sigenze di finalità pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 40 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b) al Ministero dell'interno, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

c) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento del totale annuo, per il totale delle spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia, fatta eccezione per quelle relative agli accertamenti di cui al comma 2-bis dello stesso articolo 187, per le quali provvede solo nella misura del 50 per cento;

d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 10 per cento, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1;

e) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli;

3-ter. Le maggiori entrate di cui al comma 3-bis sono riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze."

C1

IL RELATORE

All'articolo 3, comma 3, come modificato dall'emendamento 3.9, sostituire le parole: «disciplinare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli de-

stinati a tale uso limitandone l'attività pubblicitaria» con le seguenti: «limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso».

All'articolo 12-bis, come introdotto dall'emendamento 12.0.2, sostituire le parole: «delle predette sanzioni amministrative» con le seguenti: «dei predetti divieti».

All'articolo 13, comma 4, lettera e), dopo le parole: «verifiche di cui al comma 7-bis; " aggiungere le seguenti: «i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b);».

All'articolo 15, comma 1, alla lettera 0a), introdotta dall'emendamento 15.2 (testo 2), dopo le parole: «La riacquisizione» inserire le seguenti: «di punti» e sopprimere le parole da: «da effettuarsi» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

All'articolo 17-bis, introdotto dall'emendamento 17.0.1 (testo 3), al capoverso art. 139-bis, comma 1, sostituire le parole: «Non si applicano» con le seguenti: «Su tale patente non si applicano».

All'articolo 21, come sostituito dall'emendamento 21.100 (testo 3) e dal subemendamento 21.100/1, al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «o la scheda» con le seguenti: «o la scheda del conducente».

All'articolo 23, commi 2 e 3, come modificati dagli emendamenti 23.15 e 23.16, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni di cui all'articolo 223.».

All'articolo 23-bis, come introdotto dall'emendamento 23.0.100, sostituire le parole: «la medesima parte della carreggiata» con le seguenti: «sui medesimi attraversamenti pedonali».

All'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:

«3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, come modificato dall'emendamento 31.2, sopprimere le parole da: «, in questi casi» fino alla fine.

All'articolo 33-bis, introdotto dall'emendamento 33.0.12 (Testo 3), al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «tre rappresentanti della» con le seguenti: «tre rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nominati dalla»

Conseguentemente, al successivo comma 4, dopo le parole: «comma 3» inserire le seguenti: «, lettere a), b), c), d), e) ed f),».

All'articolo 33-bis, introdotto dall'emendamento 33.0.12 (Testo 3), al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni dai provvedimenti di nomina di cui al comma 4» con le seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

All'articolo 36, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 4 maggio 2010

138^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1781-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore SANTINI (*PdL*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando che il provvedimento torna all'esame del Senato in quarta lettura, a seguito delle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento rispetto al testo licenziato il 28 gennaio scorso.

Nell'ambito di dette modificazioni, alle quali peraltro è limitato l'esame del provvedimento, alcune rivestono interesse per gli aspetti di competenza della Commissione, in certi casi in modo sostanziale mentre in altri casi per profili poco più che formali.

Le modifiche che rilevano ai fini dell'esame da parte della Commissione sono da individuare, nel contesto complessivo del disegno di legge come trasmesso dalla Camera, essenzialmente negli articoli 14, 17, 25, 28, 30 e 33.

L'articolo 14, introdotto dal Senato nella precedente lettura, concerne disposizioni sanzionatorie per indebito conseguimento di contributi relativi al sostegno allo sviluppo rurale erogati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La modifica apportata è finalizzata a una più agevole lettura del testo dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 898 del 1986, oggetto della disposizione in esame, esplicitando la diversa sfera di applicazione tra indebiti relativi a finanziamenti del FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e indebiti riguardanti finanziamenti del FEASR.

L'articolo 17 – prosegue il relatore – ha un'ampia portata in materia di energia e di recupero di rifiuti, con apposite deleghe al Governo per diversi aspetti.

Tra questi, assume particolare rilievo il profilo riguardante la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, oggetto della delega contenuta al comma 1 della disposizione. Nell'ambito dei principi e criteri di delega, che hanno subito diverse modifiche nell'esame presso la Camera, appare opportuno richiamare l'attenzione sulla lettera *e*), volta a promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia; sulla lettera *h*), finalizzata all'adeguamento e al potenziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, anche tramite la revisione della normativa in materia; sulla lettera *i*), che prevede una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas al fine di realizzare impianti collegati alle attività agricole.

Rilevante appare altresì il comma 2 dello stesso articolo, volto a ricomprendere l'alcol etilico di origine agricola proveniente da distillazioni vinicole nell'ambito della definizione dei bioliquidi di cui alla direttiva di riferimento, con applicazione della tariffa prevista per biomasse e biogas in base alla legge finanziaria 2008.

L'articolo 25, avente ad oggetto attuazione di obblighi comunitari in materia di pesca e acquacoltura, è stato modificato con la soppressione del comma 2, il quale individuava il «Consorzio anagrafe animali» come autorità competente in relazione all'attuazione di una serie di regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare, di informazione al consumo per prodotti della pesca e dell'acquacoltura, di controlli comunitari per il rispetto della normativa sulla politica comune della pesca, di contrasto alla pesca illegale non dichiarata.

L'articolo 28 – prosegue il relatore – opportunamente introdotto durante la precedente lettura in Senato come auspicato nella relazione resa da questa Commissione, contiene delega al Governo per il riassetto in un unico testo della normativa in materia di pesca e acquacoltura. La sola modifica apportata dalla Camera consiste nella soppressione, nell'ambito dei principi e criteri di delega, della lettera *h*), volta ad assicurare un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale dei settori in questione, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa anche in previsione dell'istituzione di distretti ittici di qualità e di garantire la tutela delle risorse naturali.

L'articolo 30 contiene una modifica di scarsa entità in tema di applicazione dei regolamenti comunitari riguardanti la commercializzazione delle uova da cova e di pulcini di volatili da cortile, per cui l'obbligo di comunicare i dati produttivi mensili, per i centri di incubazione, slitta dalla prima decade al «quindici» di ogni mese.

L'articolo 33, infine, prevede una delega al Governo per la revisione del decreto legislativo n. 214 del 2005, in tema di contrasto all'introduzione e alla diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali. La disposizione è stata modificata alla Camera nel senso di prevedere, come criterio di tale revisione, che sia garantita l'applicazione omogenea

dei controlli fitosanitari all'importazione presso i punti di entrata, anche definendo dotazioni minime necessarie.

Illustra infine uno schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Si apre il dibattito.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) precisa preliminarmente che il Gruppo del Partito Democratico, nel corso dell'*iter* legislativo in questione, agirà nella prospettiva di favorire l'approvazione in tempi brevi dello stesso, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Sottolinea poi l'esigenza che il Governo prospetti, nell'ambito delle leggi comunitarie relative ai futuri anni, dei testi normativi organici, atti ad armonizzare le varie discipline contenute nelle direttive comunitarie da attuare. Tale impostazione seguita, con riferimento al disegno di legge in titolo, per quel che concerne il solo articolo 17, va adottata come criterio metodologico costante.

Propone infine al relatore di riformulare lo schema di relazione illustrato, inserendo, nell'ambito delle premesse dello stesso, un riferimento all'articolo 42, inerente alla disciplina in materia di caccia, e sottolineando in maniera esplicita che tale disposizione costituisce un congruo punto di equilibrio dal quale si può partire per un'iniziativa legislativa di riordino dell'intero settore.

Il senatore ANDRIA (*PD*) sottolinea l'adeguatezza della disciplina contenuta nell'articolo 42, suscettibile di coniugare indicazioni pervenute da istituzioni comunitarie con esigenze attinenti al territorio agricolo nazionale. L'assetto normativo contenuto nel predetto articolo costituisce un adeguato punto di partenza per future iniziative legislative di riordino del settore venatorio, quanto mai opportune.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA precisa che la materia venatoria rientra, per prassi costante, nella competenza della Commissione ambiente.

Il senatore PICCIONI (*PdL*) sottolinea l'opportunità di inserire nelle premesse un riferimento il più possibile sintetico all'articolo 42, senza tuttavia alcuna menzione di future iniziative legislative inerenti al settore in questione.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) dichiara di condividere le considerazioni testé espresse dal senatore Piccioni.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA invita il relatore a riformulare lo schema di relazione, recependo nell'ambito dello stesso i vari suggerimenti emersi nel corso del dibattito.

Il relatore SANTINI (*PdL*) riformula lo schema di relazione precedentemente illustrato, proponendo di integrare le premesse dello stesso con una frase del seguente tenore: «valutato che l'articolo 42, come modificato presso la Camera dei deputati, risponde ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella procedura di infrazione per non conformità della normativa statale alla direttiva 79/409/CEE a tutela degli uccelli selvatici, e contiene criteri di equilibrio tra le indicazioni europee e le esigenze del territorio agricolo nazionale».

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di relazione favorevole predisposto dal relatore Santini, nella versione completa dell'integrazione per ultimo prospettata dallo stesso (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 5 maggio, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1781-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

considerato che:

– l'articolo 14 reca disposizioni sanzionatorie per indebito conseguimento di contributi relativi al sostegno allo sviluppo rurale erogati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La modifica apportata è finalizzata ad una più agevole lettura del testo dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 898 del 1986, oggetto della disposizione in esame, esplicitando la diversa sfera di applicazione tra indebiti relativi a finanziamenti del FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e indebiti riguardanti finanziamenti del FEASR;

– l'articolo 17 ha un'ampia portata in materia di energia e di recupero di rifiuti, con apposite deleghe al Governo per diversi aspetti. Tra questi, assume particolare rilievo il profilo riguardante la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, oggetto della delega contenuta al comma 1 della disposizione in questione;

– la lettera *e*) del predetto articolo 17 è volta a promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia; la lettera *h*) è finalizzata all'adeguamento e al potenziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, anche tramite la revisione della normativa in materia; la lettera *i*) prevede una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, al fine di realizzare impianti collegati alle attività agricole;

– il comma 2 dell'articolo 17 è volto a ricomprendere l'alcol etilico di origine agricola proveniente da distillazioni vinicole nell'ambito della definizione dei bioliquidi di cui alla direttiva di riferimento, con applicazione della tariffa prevista per biomasse e biogas in base alla legge finanziaria 2008;

– l'articolo 25, avente ad oggetto attuazione di obblighi comunitari in materia di pesca e acquacoltura, è stato modificato con la soppressione del comma 2, il quale individuava il «Consorzio anagrafe animali» come autorità competente in relazione all'attuazione di una serie di regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare, di informazione al consumo per prodotti della pesca e dell'acquacoltura, di controlli comunitari per il rispetto della normativa sulla politica comune della pesca, di contrasto alla pesca illegale non dichiarata;

– l'articolo 28 contiene una delega al Governo per il riassetto in un unico testo della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Relativa-

mente a tale disposizione la sola modifica apportata dalla Camera in terza lettura consiste nella soppressione, nell'ambito dei principi e criteri di delega, della lettera *h*), volta ad assicurare un supporto allo sviluppo occupazionale dei settori in questione, al fine di favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

– l'articolo 30 contiene una modifica in tema di applicazione dei regolamenti comunitari riguardanti la commercializzazione delle uova da cova e di pulcini di volatili da cortile, per cui l'obbligo di comunicare i dati produttivi mensili, per i centri di incubazione, slitta dalla prima decade al «quindici» di ogni mese;

– l'articolo 33 prevede una delega al Governo per la revisione del decreto legislativo n. 214 del 2005, in tema di contrasto all'introduzione e alla diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali. La disposizione in questione prevede che sia garantita l'applicazione omogenea dei controlli fitosanitari all'importazione presso i punti di entrata, anche definendo dotazioni minime necessarie,

formula una relazione favorevole.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1781-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

considerato che:

– l'articolo 14 reca disposizioni sanzionatorie per indebito conseguimento di contributi relativi al sostegno allo sviluppo rurale erogati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La modifica apportata è finalizzata ad una più agevole lettura del testo dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 898 del 1986, oggetto della disposizione in esame, esplicitando la diversa sfera di applicazione tra indebiti relativi a finanziamenti del FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e indebiti riguardanti finanziamenti del FEASR;

– l'articolo 17 ha un'ampia portata in materia di energia e di recupero di rifiuti, con apposite deleghe al Governo per diversi aspetti. Tra questi, assume particolare rilievo il profilo riguardante la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, oggetto della delega contenuta al comma 1 della disposizione in questione;

– la lettera *e*) del predetto articolo 17 è volta a promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia; la lettera *h*) è finalizzata all'adeguamento e al potenziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, anche tramite la revisione della normativa in materia; la lettera *i*) prevede una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, al fine di realizzare impianti collegati alle attività agricole;

– il comma 2 dell'articolo 17 è volto a ricomprendere l'alcol etilico di origine agricola proveniente da distillazioni vinicole nell'ambito della definizione dei bioliquidi di cui alla direttiva di riferimento, con applicazione della tariffa prevista per biomasse e biogas in base alla legge finanziaria 2008;

– l'articolo 25, avente ad oggetto attuazione di obblighi comunitari in materia di pesca e acquacoltura, è stato modificato con la soppressione del comma 2, il quale individuava il «Consorzio anagrafe animali» come autorità competente in relazione all'attuazione di una serie di regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare, di informazione al consumo per prodotti della pesca e dell'acquacoltura, di controlli comunitari per il rispetto della normativa sulla politica comune della pesca, di contrasto alla pesca illegale non dichiarata;

– l'articolo 28 contiene una delega al Governo per il riassetto in un unico testo della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Relativa-

mente a tale disposizione la sola modifica apportata dalla Camera in terza lettura consiste nella soppressione, nell'ambito dei principi e criteri di delega, della lettera *h*), volta ad assicurare un supporto allo sviluppo occupazionale dei settori in questione, al fine di favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

– l'articolo 30 contiene una modifica in tema di applicazione dei regolamenti comunitari riguardanti la commercializzazione delle uova da cova e di pulcini di volatili da cortile, per cui l'obbligo di comunicare i dati produttivi mensili, per i centri di incubazione, slitta dalla prima decade al «quindici» di ogni mese;

– l'articolo 33 prevede una delega al Governo per la revisione del decreto legislativo n. 214 del 2005, in tema di contrasto all'introduzione e alla diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali. La disposizione in questione prevede che sia garantita l'applicazione omogenea dei controlli fitosanitari all'importazione presso i punti di entrata, anche definendo dotazioni minime necessarie;

valutato che l'articolo 42, come modificato presso la Camera dei deputati, risponde ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella procedura di infrazione per non conformità della normativa statale alla direttiva 79/409/CEE a tutela degli uccelli selvatici, e contiene criteri di equilibrio tra le indicazioni europee e le esigenze del territorio agricolo nazionale,

formula una relazione favorevole.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 4 maggio 2010

140^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI***La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1781-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame. Relazione favorevole)

La senatrice VICARI (*PdL*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sugli articoli 13 e 17, contenenti materie di competenza della Commissione.

L'articolo 13 aggiunge un principio di delega a quelli già previsti dalla legge comunitaria 2008 per il recepimento della direttiva n. 48 del 2008 in materia di credito ai consumatori. L'articolo in questione prevede che il Governo assicuri un ruolo preminente all'educazione finanziaria quale strumento di tutela dei consumatori. In quest'ottica dovranno essere promosse delle iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, con l'obiettivo di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti. La norma in questione, osserva la relatrice, costituisce senz'altro un'importante valorizzazione di quanto contenuto in alcuni disegni di legge sul tema dell'educazione finanziaria all'esame della Commissione.

L'articolo 17, modificato anch'esso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, elenca i principi e i criteri direttivi ai quali l'Esecutivo dovrà attenersi nel recepimento di quattro direttive in materia di energia, contenute nell'allegato B del provvedimento.

Si tratta, in particolare, della direttiva n. 28 del 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, della direttiva n. 72 del 2009, relativa a norme comuni per il mercato dell'energia elettrica, della direttiva n. 73 del 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, nonché della direttiva n. 119 del 2009, concernente il

mantenimento di un livello minimo di scorte di greggio e di prodotti petroliferi, nonché di energie rinnovabili.

Con riferimento a queste ultime i nuovi criteri riguardano, in particolare, l'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di utilizzo nel 2020, la promozione dell'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, il potenziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'organizzazione di un sistema di verifica della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, il completamento del sistema statistico in materia di energia.

Viene poi inserito un comma che mira a ricomprendere l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole nell'ambito della definizione dei bioliquidi citata dalla direttiva e ad applicare allo stesso la tariffa prevista dalla legge finanziaria per il 2008 per biogas e biomasse, da cui risultano attualmente esclusi i biocombustibili liquidi.

Per quanto riguarda il mercato interno dell'energia elettrica, il disegno di legge comunitaria, tra i nuovi criteri direttivi, individua: la predisposizione di un piano decennale di sviluppo della rete elettrica da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione; la previsione di idonee risorse umane e finanziarie per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e un maggior coordinamento tra quest'ultima e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per quanto attiene al settore elettrico.

Per quanto riguarda, invece, il mercato interno del gas naturale, i nuovi criteri direttivi prevedono la promozione di una concorrenza effettiva in tale settore, nonché l'individuazione di maggiori garanzie per la sicurezza degli approvvigionamenti.

La senatrice Vicari propone quindi di approvare una relazione favorevole sul disegno di legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CURSI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di relazione favorevole, testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo per l'anno 2010 dell'autorizzazione di spesa relativa a studi e ricerche per la politica industriale (n. 204)

(Esame e rinvio)

Il senatore VETRELLA (*PdL*), relatore, illustra l'atto del Governo in esame, sul quale la Commissione è chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 1999, il quale prevede che per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, potrà avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonché di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria strut-

tura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985 n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico.

Per l'anno 2010, l'entità delle risorse è complessivamente stabilita in euro 655.530,00, che, dopo accantonamenti di bilancio e successive variazioni compensative, si suddivide in euro 195.517,00 per il centro di responsabilità «Gabinetto» e di euro 453.621,00 per il centro di responsabilità «Imprese». È da sottolineare che, nonostante le misure di accantonamento previste, la vigente normativa consente di integrare tali disponibilità con variazioni compensative a carico di risorse di carattere generale destinate ad aggiustamenti di bilancio.

Con riferimento al centro di responsabilità «Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione», il programma prevede di utilizzare le risorse per realizzare, con la collaborazione di esperti e società specializzate, analisi e studi di supporto alle decisioni dell'Organo politico, tenuto conto anche dell'ampliamento delle competenze e dell'avvenuta riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico. Con la riforma il Ministero è diventato l'Amministrazione di riferimento per i settori portanti dell'economia italiana, con un piano di interventi volto a promuovere la crescita economica del Paese e la rimozione dei vincoli allo sviluppo. Per raggiungere questi obiettivi il Ministero avvierà l'attuazione delle misure emanate in materia di distretti industriali e reti di impresa; proseguirà inoltre ad attuare programmi destinati alla competitività e alla sicurezza delle forniture di energia, al sostegno dell'innovazione, all'individuazione di grandi «Progetti Paese» di politica industriale verso cui indirizzare le risorse, alla ridefinizione degli strumenti e degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, alla diffusione di reti di comunicazione di nuova generazione, alla realizzazione dei principi di concorrenza e liberalizzazione dei servizi e, infine, alla tutela dei consumatori.

Alle predette attività vanno aggiunte quelle iniziate negli anni precedenti e non ancora concluse, tra cui, a titolo di esempio: l'elaborazione della normativa comunitaria nei settori di competenza e conseguente recepimento nell'ordinamento interno, con verifica della compatibilità dell'azione dimostrativa; studi e ricerche specifici nelle aree produttive oggetto di politiche industriali nazionali ed internazionali, con particolare riferimento al sistema degli incentivi ed alla verifica degli effetti economici attraverso essi conseguiti; attività di comunicazione istituzionale connesse alle diverse attività sopra indicate, rientranti nell'ambito delle competenze del Ministero.

Con riferimento a detta specifica attività di comunicazione – rispondendo ad un rilievo posto nel parere espresso dalla Commissione sull'analogo atto di ripartizione di fondi dello scorso anno – la relazione governativa segnala che la circostanza per la quale la normativa di riferimento (articolo 3 della legge n. 140 del 1999) non menziona espressamente detta attività quale specifica voce di intervento va interpretata nel senso che

essa costituisce attributo proprio di un intervento principale e quindi è ad esso strettamente connessa.

Quanto al centro di responsabilità «Imprese», lo stanziamento è iscritto sul capitolo intitolato: «Elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive, comprese le spese di funzionamento del Nucleo di esperti per la politica industriale e della relativa struttura di supporto e coordinamento degli interventi nei settori aeronautico ed elettronico». Nello specifico, il capitolo finanzia, secondo un articolato elenco di interventi, le seguenti voci: attività dell'Osservatorio unico per il monitoraggio delle attività produttive; attività del Nucleo di esperti per la politica industriale; attività di studio e di consulenza nei settori delle attività produttive previste nell'ambito di convenzioni e contratti.

Il relatore segnala che alla relazione governativa è correttamente allegato il rendiconto degli stanziamenti relativi all'esercizio 2009, mentre non è stato fornito il cronoprogramma richiesto nel parere reso lo scorso anno dalla Commissione, in quanto si afferma che la rappresentazione grafico-temporale sarebbe risultata meramente lineare e, quindi, priva di significato, dovendosi per obbligo contabile ripartire le spese (di natura corrente) in parti uguali per ciascun mese dell'esercizio in corso.

Nell'apprezzare, infine, che una quota parte degli stanziamenti verrà devoluta verso obiettivi di conoscenza delle politiche strategiche del Ministero da parte degli interessati ed in particolare del Parlamento, con il quale è «intendimento stabilire rapporti fluidi di informazione ed interrelazione», il relatore propone che la Commissione esprima un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CURSI, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI riferisce che nei giorni scorsi è apparso sulla stampa uno studio del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia che, nel confrontare l'andamento dei prezzi europei nel corso degli ultimi 13 anni, ha rivelato che l'Italia ha fatto registrare un incremento del 131 per cento nel settore delle assicurazioni, contro il 16,5 per cento della Francia, il 30 per cento della Germania, il 67 per cento della Spagna, il 78 per cento del Regno Unito e del 35,3 per cento della zona euro. In pratica, poiché l'effetto incrementativo è stato causato soprattutto dalle polizze RC auto, si può dire che un automobilista italiano ha pagato l'assicurazione quasi quattro volte di più di quello europeo. Alla luce di questi dati, fa presente di aver preso immediatamente contatti con l'Isvap per concordare la data di un'apposita audizione del presidente Giannini, al fine di verificare se le differenze tariffarie siano o meno giustificate – come si sente dire in ambienti assicurativi – dai maggiori rischi presenti

sul mercato italiano o se non vi siano anche effetti di inefficienza e scarsa competitività e trasparenza all'interno del settore.

Successivamente sarà la volta dell'ANIA e dei rappresentanti delle più grandi compagnie assicuratrici italiane ed europee.

La Commissione prende atto.

Interviene brevemente la senatrice VICARI (*PdL*) per segnalare l'opportunità che la Commissione proceda a una audizione dei rappresentanti della Esso, anche in relazione ad alcune importanti iniziative di natura didattica educativa che tale società ha avviato attraverso la realizzazione di un «Atlante dell'energia», curato in collaborazione con l'Istituto Geografico De Agostini e già distribuito gratuitamente in numerose scuole.

Il presidente CURSI assicura che avvierà gli opportuni contatti.

La seduta termina alle ore 15,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 4 maggio 2010

172^a Seduta*Presidenza del Presidente*

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore ORSI (*PdL*), illustra il decreto-legge in titolo in titolo relativo alle problematiche legate alle demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria nel territorio della regione Campania ed attualmente in fase di attuazione, disponendo la temporanea sospensione dell'esecuzione delle sentenze di demolizione, se relative ad immobili adibiti a prime case ed a condizione che non sia stato violato il vincolo paesaggistico disposto dalla normativa statale. Al riguardo fa presente la necessità di ricalibrare le modalità con cui si intende risolvere le questioni evidenziate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2004 che ha stabilito che non competeva alla regione Campania adottare un atto normativo con il quale si negava l'efficacia sul proprio territorio ad un atto legislativo dello Stato. In tale contesto si colloca l'ulteriore problema del consistente numero di abitazioni edificate abusivamente sull'isola di Ischia. Tali abitazioni sembrerebbero comunque escluse dal condono del 2003 poiché ubicate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. La risoluzione delle problematiche in parola è poi complicata dalla indicazione del requisito di prima abitazione che – nel nostro ordinamento – è previsto esclusivamente dalla normativa fiscale e risulta difficilmente applicabile a famiglie che si trovino in situa-

zione di emergenza abitativa. Ritiene pertanto necessario che, nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge, venga opportunamente chiarito se la disciplina del decreto debba regolare anche il caso delle abitazioni edificate nel territorio dell'isola di Ischia, stabilendo espressamente le modalità di ammissione al condono del 2003 che nella regione Campania è stato impedito dalla giunta del presidente Bassolino.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritiene che il decreto-legge in esame sia il frutto delle promesse elettorali che i candidati del centrodestra alle ultime elezioni politiche ed alle recenti elezioni regionali hanno fatto ad una parte dell'elettorato campano. Il decreto si rivela però ipocrita ed inutile poiché manca di un riferimento esplicito al condono edilizio del 2003. La riapertura dei termini renderebbe peraltro impossibile stabilire se gli abusi edilizi siano stati realizzati prima o dopo il 31 marzo 2003, termine stabilito dalla legge che ha disciplinato l'ultimo condono. La promessa elettorale non può essere mantenuta anche perché l'intera isola di Ischia è sottoposta a vincolo paesaggistico ed eventuali norme regionali che la nuova giunta di centrodestra volesse stabilire sarebbero inevitabilmente viziata da illegittimità costituzionale. Dopo aver sottolineato la particolare gravità del fenomeno dell'abusivismo edilizio nel territorio campano, fa presente che, nella quasi totalità dei casi, non si tratta di abitazioni di nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa adibiti a prima casa.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) fa preliminarmente presente che la difesa della legalità e la tutela del territorio rappresentano valori fondamentali per il Gruppo dell'Italia dei valori. Rivela tuttavia che le situazioni descritte dal senatore Della Seta non corrispondono alla realtà poiché sono ben sessantamila le abitazioni da abbattere e poco meno di un terzo di queste sono ubicate nel comune di Torre Annunziata. Sottolinea poi la gravità del trattamento pregiudizievole riservato agli abitanti della regione Campania, i quali sono stati discriminati in occasione del condono edilizio del 2003. Ciò è tanto più grave se si tiene conto del fatto che il quaranta per cento circa delle famiglie interessate avevano iniziato a versare l'oblazione relativa al condono edilizio e alle restanti non è stata data la possibilità di presentare la domanda di condono. Osserva infine che il decreto-legge n. 62 del 2010 non risulta in grado di far fronte alle problematiche sociali di cui si discute poiché non offre una soluzione a coloro la cui abitazione è stata edificata nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico generalizzato.

La seduta sospesa alle ore 15,35 riprende alle ore 15,37.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità» (n. 199)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) fa presente, in discussione generale, che alcune tipologie degli interventi indicati nell'allegato dell'atto del Governo in titolo risultano già disciplinate dall'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Per tale motivo andrebbero, più correttamente, espunte dall'allegato stesso. Nella trattazione delle questioni paesaggistiche ritiene infatti necessario tener conto, da un lato, delle difficoltà operative dei sindaci dei comuni di piccole dimensioni e, dall'altro, dell'esigenza di non caricare eccessivamente le strutture amministrative delle soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente D'ALÌ (*PdL*) dichiara conclusa la discussione generale.

Il senatore ORSI (*PdL*), relatore, in sede di replica, rileva che nel testo del disegno di legge comunitaria modificato dalla Camera dei deputati l'articolo 13 – che dettava la disciplina relativa ai sottoprodotti – è stato stralciato sulla base della considerazione che la stessa disciplina sarebbe stata inserita nello schema del decreto legislativo di recepimento della cosiddetta «direttiva rifiuti». Il testo di tale schema di decreto non fa però tesoro della elaborazione del tema operata dalla 13^a Commissione in una risoluzione a suo tempo approvata, nell'ambito della quale era stata risolta la questione relativa ai sottoprodotti lapidei. Ritiene pertanto necessario condizionare la proposta di parere favorevole che si accinge a redigere, in veste di relatore, all'inserimento della disciplina dei sottoprodotti

lapidei sulla base degli orientamenti espressi nella citata risoluzione nel predetto schema di decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DELLA SETA (*PD*) chiede di approfondire le tematiche dei progetti di ricerca e di esplorazione di idrocarburi nel mare Adriatico nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterraneo.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ritiene che in tale contesto possano essere trattate anche le questioni relative ai progetti in corso per quanto riguarda la sicurezza delle piattaforme petrolifere.

Il presidente D'ALÌ assicura che le tematiche evocate dai senatori Della Seta e Ranucci saranno sicuramente approfondite dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterraneo, salva ovviamente la possibilità di presentare atti di sindacato ispettivo per acquisire le valutazioni del Governo.

La seduta termina alle ore 15,50.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 4 maggio 2010

92^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE REFERENTE*

(1781-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE, prima di dare la parola al relatore, svolge alcune considerazioni in merito al disegno di legge comunitaria 2009, che il Senato si accinge a riesaminare in quarta lettura.

In particolare, si compiace della circostanza per cui l'altro ramo del Parlamento, pur avendo apportato ulteriori modifiche al provvedimento, ha ritenuto di accogliere le disposizioni relative agli articoli 9 e 10 – scaturite da alcuni emendamenti a firma sua e del relatore Santini – che, effettivamente, attribuiscono alle Camere la possibilità di acquisire informazioni puntuali e dettagliate dal Governo nell'esame dei progetti legislativi comunitari nell'ambito delle nuove procedure previste dal Trattato di Lisbona.

Si tratta, a suo parere, di una rilevante innovazione dei meccanismi di cooperazione tra «côtés» legislativo ed esecutivo che contribuirà a migliorare non poco il funzionamento complessivo del «Sistema Paese» nell'elaborazione del diritto dell'Unione Europea e che costituisce la prima di una prossima serie di modifiche normative che il Parlamento provvederà ad introdurre nell'ambito della riforma della legge n. 11 del 2005.

Si duole, al riguardo, che la portata dei suddetti emendamenti non sia stata compresa da alcuni colleghi della Camera dei deputati, in particolare, di appartenenza all'opposizione, i quali, a suo avviso, hanno interpretato queste nuove disposizioni in modo erroneo ed inaccettabile.

Venendo all'Atto Senato n. 1781-B, proprio in considerazione del fatto che esso è stato già ampiamente approfondito sia dal Senato che

dalla Camera, reputa opportuno procedere ad una sua rapida valutazione, come, peraltro, auspicato nell'ultima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Propone, pertanto, di dedicare la corrente settimana di lavoro all'esposizione della relazione e alla discussione generale sul disegno di legge, in attesa delle relazioni delle Commissioni consultate, pervenendo alla sua approvazione definitiva per l'Aula del Senato la prossima settimana.

A tal proposito, propone di fissare un termine necessariamente breve per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno – ovvero domani, mercoledì 5 maggio, alle ore 17 – che devono, ovviamente, essere riferiti alle sole parti del disegno di legge cambiate dalla Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

Riferisce sul provvedimento in titolo il relatore, senatore SANTINI (*PdL*), il quale tiene a premettere che il disegno di legge comunitaria per il 2009 torna all'esame del Senato, dopo essere stato approvato in terza lettura con ulteriori modifiche dall'altro ramo del Parlamento il 21 aprile scorso, precisando, pertanto, che l'esame attuale del disegno di legge verte unicamente sulle parti modificate dalla Camera, che si appresta ad illustrare.

Per quanto riguarda le modifiche alla legge n. 11 del 2005, introdotte da questa Commissione durante la fase della seconda lettura, la Camera, come ha ricordato la Presidente Boldi, non ha apportato alcuna modifica sostanziale. Sono quindi rimasti intatti, sia gli emendamenti Boldi-Santini sulla partecipazione delle Camere alla procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà prevista dal Trattato di Lisbona, e sull'obbligo in capo al Governo di trasmettere alle Camere gli atti più significativi delle procedure di infrazione, sia l'emendamento Possa relativo alla Relazione annuale sulla partecipazione all'UE, sia l'emendamento Marinaro sul coordinamento delle linee politiche del Governo con i pareri espressi dal Parlamento.

In relazione all'articolo 13, che introduce lo strumento dell'educazione finanziaria del consumatore tra i principi di delega di cui all'articolo 33 della legge comunitaria 2008 concernenti il recepimento della direttiva 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori, la Camera dei deputati ha aggiunto il criterio dell'istituzione di un sistema di prevenzione del furto d'identità nel settore del credito al consumo, nonché altri criteri a tutela dei richiedenti credito al consumo.

L'articolo 17 è stato notevolmente arricchito con nuovi criteri di delega relativi all'attuazione della direttive sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, alle direttive sul mercato interno dell'energia elettrica e del gas, nonché alla direttiva 2009/119/CE sul livello minimo obbligatorio di scorte di prodotti petroliferi.

In particolare, con riferimento alle energie rinnovabili i nuovi criteri direttivi riguardano: l'esigenza di garantire – nel definire il piano di

azione nazionale per l'individuazione degli obiettivi di utilizzo di energie rinnovabili nel 2020 – uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di tali obiettivi; la promozione dell'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia; il potenziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili; l'organizzazione di un sistema di verifica della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi; il completamento del sistema statistico in materia energetica.

Viene, inoltre, inserito un nuovo comma finalizzato a ricomprendere l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole nell'ambito della definizione dei bioliquidi recata dalla direttiva, e a consentire l'applicazione allo stesso della tariffa di 28 eurocent/KWh prevista dalla legge finanziaria per il 2008 per biogas e biomasse, da cui risultano attualmente esclusi i biocombustibili liquidi.

Per quanto concerne il mercato interno dell'energia elettrica, i nuovi criteri direttivi riguardano: la rimozione degli ostacoli al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione dell'energia elettrica; l'adozione di misure per impedire alle imprese di distribuzione di energia elettrica integrate verticalmente di ostacolare la concorrenza; la predisposizione di un piano decennale di sviluppo della rete elettrica da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione; la previsione di idonee risorse umane e finanziarie per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG); il coordinamento tra l'AEEG e l'Autorità garante della concorrenza in materia di mercato dell'energia elettrica.

Con riferimento al mercato interno del gas naturale, tra i nuovi criteri direttivi introdotti si segnalano: la previsione di misure per la cooperazione bilaterale e regionale tra gli Stati membri; la promozione di una concorrenza effettiva; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti; la definizione di un'unica controparte indipendente nazionale ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale; la rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale; armonizzazione, al termine della durata delle concessioni di distribuzione del gas, fra i meccanismi di valorizzazione delle reti di distribuzione del gas e i criteri per la definizione delle tariffe; la previsione di idonee risorse umane e finanziarie per l'AEEG e la reciproca assistenza tra questa e l'Antitrust.

I principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/119/CE, relativa all'obbligo di mantenimento di un livello minimo di scorte di greggio e di prodotti petroliferi da parte degli Stati membri, prevedono: il mantenimento di un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento; la previsione di una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e valutazione delle scorte di sicurezza; l'istituzione di un organismo centrale di stoccaggio incaricato della detenzione e trasporto delle scorte specifiche in prodotti e responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, in grado di organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e trasporto di scorte per i venditori ai clienti fi-

nali non integrati verticalmente nella filiera del petrolio; la capacità di reazione rapida in caso di difficoltà di approvvigionamento.

Il relatore dà conto, quindi, dell'avvenuto stralcio, durante l'esame presso la Camera dei deputati, dell'ex articolo 21, recante i principi e criteri direttivi della delega (contenuta nella legge comunitaria 2008) all'attuazione della «direttiva rifiuti» (2008/98/CE), il cui termine di recepimento scade il prossimo 12 dicembre 2010. Lo stralcio era stato chiesto dall'VIII Commissione, essendo in corso di predisposizione da parte del Governo uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/98/CE.

In relazione all'articolo 21, relativo al sistema di informazione concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i termini del 28 febbraio sono stati prorogati al 30 giugno 2010.

Per quanto riguarda l'articolo 24, che tocca il recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate, che era stato introdotto nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato, la Camera dei deputati ha soppresso il criterio di delega che prevedeva un tetto massimo per la remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche e di società quotate, corrispondente al trattamento lordo previsto per i parlamentari, nonché il divieto di includere *stock option* tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano amministratori e membri del consiglio di amministrazione delle banche.

Il relatore si sofferma, quindi, sull'articolo 42 del disegno di legge, che attiene alla caccia, e che è stato oggetto di rilevanti modifiche da parte della Camera dei deputati, ricapitolando, seppure sinteticamente, i principali elementi di fatto che riguardano la materia.

Anzitutto ricorda che esso risponde puntualmente a una procedura di infrazione (n. 2006/2131) avviata dalla Commissione europea per non conformità alla direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Per lo stesso motivo, infatti, lo stesso Governo aveva inserito, già nel disegno di legge comunitaria 2008, una serie di norme dirette a sanare la procedura; norme che poi sono state espunte nel corso dell'esame.

La «direttiva uccelli» (79/409/CEE, ora sostituita dalla direttiva 2009/147/CE) contiene infatti una serie di obblighi in capo allo Stato che non risultano pienamente ottemperati dalla legge n. 157 del 1992. Tra questi, per esempio, quello di prevedere il mantenimento della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, oppure quello di prevedere espressamente il divieto di caccia delle singole specie durante il periodo della loro nidificazione o durante le varie fasi della loro riproduzione e dipendenza, o ancora quello di prevedere espressamente il divieto di distruggere o danneggiare deliberatamente i nidi e le uova, o di disturbare deliberatamente

gli uccelli selvatici di cui alla direttiva, oltre a obblighi procedurali di comunicazione alla Commissione europea.

A questo tipo di carenze della normativa nazionale rispetto a quella europea, il relatore ricorda che occorre aggiungere poi l'eccessivo ricorso, da parte delle regioni, alle deroghe previste dalla normativa nazionale ed europea, che ha indotto la Commissione europea, sia ad avviare tre procedure di infrazione nei confronti di altrettante regioni italiane, sia a chiamare in causa a stessa legge statale n. 157 che non ha impedito tali violazioni da parte delle regioni.

In conclusione, a suo avviso, l'articolo 42 del disegno di legge, come modificato presso la Camera dei deputati, risponde ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella procedura di infrazione per non conformità della normativa statale alla direttiva 79/409/CEE a tutela degli uccelli selvatici, e corrisponde sostanzialmente alle disposizioni contenute nella riformulazione dell'emendamento che egli stesso aveva presentato durante l'esame in seconda lettura presso questa Commissione (em. 22.0.11 testo 3) e che successivamente era stato indotto a ritirare.

Al termine della sua esposizione, il relatore manifesta la propria generale soddisfazione per l'esito finale dell'*iter* del provvedimento, adeguatamente approfondito e disaminato in seno ai due rami del Parlamento, dichiarandosi altresì in piena condivisione con le valutazioni formulate dalla presidente Boldi in merito alla mancata comprensione, da parte di alcuni colleghi deputati, della carica innovativa di diverse proposte emendative approvate dal Senato.

Si apre la discussione generale.

Secondo la senatrice MARINARO (*PD*), alcuni orientamenti emersi durante la discussione presso la Camera dei deputati, testè ricordati dalla Presidente, vanno, in realtà, ricondotti, nella loro essenza politica, alla fondamentale questione della necessità di rivedere, in maniera approfondita e sistematica, il quadro normativo ordinamentale che è alla base della partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Detto in altri termini, appare sempre più indilazionabile l'esigenza di mettere mano ad una riforma complessiva della c.d. «Legge Buttiglione», che, tra l'altro, rimoduli, in modo strutturale, lo strumento della legge comunitaria, strumento che ha subito, negli ultimi anni, una progressiva degenerazione, tanto da trasformarsi in una legge *omnibus*, in cui, sia il Governo che i singoli parlamentari vanno ad introdurre una congerie di disposizioni del tutto diversificate, che, molto spesso, nulla hanno a che vedere con il recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale.

A suo modo di vedere, inoltre, l'ineludibile riformulazione della legge n. 11 del 2005 dovrà ridurre, in maniera consistente, l'attuale forte discrezionalità dell'Esecutivo nell'elaborazione del testo base che presenta alle Camere, elaborazione che dovrebbe avvenire, diversamente da come è ora, senza selezionare arbitrariamente le direttive comunitarie da attuare,

dal momento che il diritto comunitario costituisce, per sua natura, un *corpus* unico e indivisibile.

Venendo al disegno di legge in titolo, l'oratrice tiene a sottolineare come la parte politica che rappresenta assumerà – ancora una volta e pur rimarcando le varie criticità del provvedimento stesso, nonchè l'odierna assenza del rappresentante del Governo in Commissione – la propria responsabilità di fronte alle superiori esigenze del Paese, che richiedono un sollecito recepimento degli atti legislativi comunitari in esso contenuti, ripromettendosi di non presentare le relative proposte emendative, a condizione che lo stesso venga fatto dal versante della maggioranza.

Avuto riguardo alla presenta del Governo, la PRESIDENTE informa la senatrice Marinaro e gli altri senatori che il ministro Ronchi ha dato la propria disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione il prossimo 13 maggio, in sede di esame finale dell'atto Senato n. 1781-B e di indagine conoscitiva sul «Sistema Paese», ed il prossimo 19 maggio, in sede di audizione congiunta con la Commissione esteri sul tema dell'applicazione del Trattato di Lisbona.

Al senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) preme mettere in risalto, in aggiunta alle considerazioni critiche svolte dalla collega Marinaro, la necessità che il Dipartimento per le politiche europee assuma un accresciuto rilievo nella funzione di preparazione del disegno di legge comunitaria e, conseguentemente, di coordinamento dell'iniziativa legislativa degli altri Dicasteri, soprattutto nel momento in cui questo genere di provvedimento viene via via «arricchito», in modo abnorme, purtroppo, di numerosi articoli nei passaggi parlamentari tra una Camera e l'altra.

A suo avviso, infatti, occorre che il ministro mantenga costantemente la supervisione del disegno di legge, in analogia a quanto avviene con il disegno di legge finanziaria, evitando che esso venga integrato surrettiziamente con disposizioni che non riguardano affatto la trasposizione della normativa comunitaria in Italia.

Tale funzione di coordinamento potrebbe esplicarsi anche attraverso l'allestimento di appositi «testi unici», che, nelle specifiche materie, raccolgono le norme qualificanti che disciplinano un determinato settore.

Anche per quanto riguarda, ad esempio, la tormentata vicenda relativa alla regolamentazione della caccia, di cui all'articolo 43 del disegno di legge, i vari «fondamentalismi» che si sono contrapposti avrebbero potuto essere attenuati se l'Esecutivo avesse svolto un più incisivo ruolo di mediazione.

Conclude auspicando che il disegno di legge comunitaria 2010, che, secondo fonti officiose, contiene non più di una decina di articoli, non segua lo stesso cammino del provvedimento che l'ha preceduto, ossia l'attuale testo in esame, e che, quindi, non si trasformi in un documento eterogeneo e disorganico.

Il senatore PEDICA (*IdV*) deplora, in primo luogo, la circostanza per cui il Senato è chiamato ad esaminare, nel mese di maggio dell'anno 2010, il disegno di legge comunitaria che fa riferimento invece, all'anno 2009.

Si tratta di una circostanza molto grave e inconcepibile per un Paese che si dichiara moderno come l'Italia, che, al contrario, dovrebbe dotarsi di uno strumento di attuazione delle norme comunitarie agile ed efficace.

Purtroppo, continua l'oratore, i fatti si sono incaricati di dimostrare, in maniera implacabile, che il sistema di partecipazione dell'Italia all'Unione europea, come previsto dalla legge n. 11 del 2005, è miseramente fallito, se si considera che il disegno di legge all'esame è alla sua quarta lettura, ha visto impiegare 12 mesi di dibattito e ha registrato una moltiplicazione vertiginosa del proprio contenuto, passando dai 9 articoli originali agli attuali 55. Ciò, peraltro, di fronte al dato non trascurabile delle 150 procedure di infrazione che pesano in capo all'Italia, di cui il 20 per cento per mancato recepimento di direttive.

L'oratore passa, quindi, ad elencare quelli che considera i principali punti critici del provvedimento, quali, a titolo di mero esempio, la mancata attuazione della direttiva che introduce requisiti minimi per la salute nell'uso di attrezzature da lavoro, la citata disposizione sulla caccia, la soppressione del massimale di stipendio per i manager delle società quotate.

Conclude riservandosi di valutare la possibilità di non esercitare – in tale frangente e allo scopo di pervenire ad una rapida «chiusura» del disegno di legge – la potestà di presentare emendamenti, chiedendo, infine, che in seno alla Commissione Politiche dell'Unione europea vengano trovate ulteriori occasioni di dibattito su argomenti di primario interesse europeo e nazionale, come la drammatica crisi finanziaria della Grecia. Al riguardo, esprime l'auspicio che il ministro per le Politiche europee venga al più presto ad illustrare la posizione del Governo.

Dopo una breve replica del relatore, la Presidente BOLDI fa presente che la disamina del punto di vista dell'Unione europea e dell'Italia in merito al *default* greco potrà essere sollecitata durante i menzionati interventi che il ministro Ronchi svolgerà prossimamente in Commissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,00.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 4 maggio 2010

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Nuovo testo unificato C. 799 e abb.) *Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche*

(Parere alla XII Commissione della Camera).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Remigio Ceroni, illustra il provvedimento in esame, diretto a fissare i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Segnala che la Commissione ha già reso parere contrario sul provvedimento ed è oggi tenuta nuovamente ad esprimersi sul nuovo testo unificato rielaborato dalla commissione di merito. Osserva che l'articolo 1 stabilisce che il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali ed è attuato con la partecipazione del collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale e sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Riferisce che l'articolo 2 introduce modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, concernenti, rispettivamente, l'organizzazione delle unità sanitarie locali e il collegio di direzione: viene inserito il collegio di direzione tra gli organi dell'azienda e vengono ridefiniti la composizione ed i compiti del collegio. Sostiene che la regione definisce le competenze del collegio di direzione in ordine alla definizione di linee guida per l'attività diagnostico-terapeutica, all'individuazione di indicatori di risultato e di efficienza e dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni; la regione disciplina l'attività e la composi-

zione del collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo. Si sofferma quindi sull'articolo 2-bis, che prevede che nelle regioni in cui è istituita con legge regionale la figura del direttore socio-sanitario, si applica la disciplina prevista per il direttore sanitario, nonché sull'articolo 3, che definisce i requisiti e i criteri di valutazione dei direttori generali. Fa notare che l'articolo 3-bis inquadra nel ruolo sanitario i dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione, mentre l'articolo 5 introduce una nuova disciplina per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice e di direzione di struttura complessa. Osserva che l'articolo 6 reca norme in tema di valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento; l'articolo 7 reca norme in materia di dipartimenti: le regioni disciplinano le competenze dei dipartimenti con riferimento alle attività ospedaliere, territoriali e della prevenzione, nonché le modalità di assegnazione e di gestione delle relative risorse. Rileva che l'articolo 8 regola la responsabilità dei direttori di dipartimento; l'articolo 9 fissa il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti e l'articolo 10 dispone che le regioni disciplinano l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nel rispetto dei prefissati principi fondamentali. Evidenzia che l'articolo 11 regola la libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici e l'articolo 12 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie. In ordine alle modifiche apportate al testo unificato rispetto alla precedente versione, osserva che ai sensi dell'articolo 2 la Regione definisce le competenze del collegio di direzione e ne disciplina, altresì, i poteri in relazione all'atto aziendale, ai programmi di ricerca e di formazione, agli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale e al piano aziendale di formazione del personale medico e sanitario. Ai sensi dell'articolo 5, sottolinea, le Regioni disciplinano le modalità per l'affidamento degli incarichi e per l'attribuzione dei compiti professionali. Rileva che in conformità all'articolo 7, le regioni disciplinano le modalità secondo cui le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono alla rispettiva organizzazione in dipartimenti. Fa notare che l'articolo 9, stabilisce il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale al compimento del sessantasettesimo anno di età; a domanda dell'interessato, e su valutazione del collegio di direzione, tale limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età. Rileva quindi che, ai sensi dell'articolo 11, le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale nel rispetto dei principi fondamentali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), in considerazione del rilievo dei contenuti del provvedimento, avanza la richiesta di rinviarne l'esame ad altra seduta al fine di consentire un più ampio approfondimento dell'articolo.

Davide CAPARINI, *presidente*, in assenza di obiezioni, accede alla richiesta del deputato Pizzetti e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(S. 2144 Governo) DL 62/10: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania

(Parere alla 13ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (*PdL*), relatore, illustra il decreto-legge in titolo, che interviene in materia di demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria, ed attualmente in fase di attuazione, in esito a procedimenti penali svolti nel territorio della regione Campania. Riferisce che il decreto-legge dispone la temporanea sospensione dell'esecuzione delle sentenze di demolizione che riguardano immobili adibiti a prime case e purché non siano stati violati vincoli paesaggistici disposti dalla normativa statale. Rammenta la deliberazione della Giunta regionale campana 30 settembre 2003, n. 2827, che preclude, per la Campania, l'operatività del condono edilizio, nonché la successiva declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale della suddetta deliberazione con cui la Corte ha sancito che non spetta alla regione Campania e, per essa, alla Giunta regionale, adottare un atto con il quale si nega efficacia nel territorio ad un provvedimento legislativo dello Stato. Osserva che si è determinata una situazione di incertezza evidenziata dalle molteplici decisioni che la stessa Corte costituzionale è stata chiamata ad pronunciare sulla questione della sanatoria edilizia in Campania. Fa notare che l'intervento proposto intende sospendere temporaneamente le demolizioni di case destinate a prime abitazioni; restano escluse dall'operatività della norma tutte le demolizioni concernenti manufatti in relazione ai quali l'ufficio tecnico del comune competente ovvero il competente ufficio della protezione civile della Regione abbiano riscontrato che siano da ritenere pericolosi o per i quali abbiano accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente. Ravvisa l'esigenza che si prospettino forme di raccordo tra i competenti organi statali e delle autonomie territoriali affinché siano definiti adeguati indirizzi condivisi in materia di programmazione degli assetti urbanistici della regione ed in relazione alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio campano.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) evidenzia che, pur in presenza di legittimi provvedimenti giudiziari di demolizione di manufatti, non può discostarsi il rilievo che assumono le ragioni di carattere sociale sottese ai contenuti del decreto-legge. Ritiene opportuno riservare una profonda riflessione sulla gestione del territorio campano e sulla necessità che non si attui alcuno stravolgimento del piano regolatore generale. Auspica altresì che siano salvaguardate le competenze in materia riconosciute alla

regione. Ritiene che sul provvedimento possa esprimersi un parere favorevole a condizione che siano introdotte forme di concertazione e raccordo tra i competenti organi statali, la regione e gli enti locali affinché siano definiti adeguati indirizzi condivisi in materia di programmazione degli assetti urbanistici della regione ed in relazione alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio campano.

Il deputato Giuseppe SCALERA (*PdL*), *relatore*, nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(S. 1781-B Governo) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 14^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, già sottoposto all'attenzione della Commissione ai fini del prescritto parere alla 14^a Commissione del Senato ed alla XIV Commissione della Camera nel corso del precedente esame presso i due rami del parlamento. Osserva che, trattandosi dell'esame in quarta lettura, la Commissione è chiamata a pronunciarsi unicamente sulle modifiche apportate dalla Camera al testo già approvato precedentemente dal Senato. Segnala quindi le limitate modifiche di interesse della Commissione. Osserva che l'articolo 7 modifica la legge 4 febbraio 2005, n. 11, introducendo i due nuovi articoli 4-*bis* («Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere») e 4-*ter* («Programma nazionale di riforma»), al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Rileva che l'articolo 17 enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di quattro direttive in materia di energia indicate nell'allegato B (direttive 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale). Fa notare che nel corso dell'esame da parte della XIV Commissione della Camera sono stati anche inseriti i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/119/CE, già presente nell'allegato B, concernente il mantenimento di un livello minimo di scorte di greggio e di prodotti petroliferi. Evidenzia che l'articolo 28 con-

tiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquicoltura: tale riassetto dovrà essere realizzato mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti. Sottolinea al riguardo che nel corso dell'esame del testo alla Camera è stata soppressa la lettera *h*), concernente l'assicurazione di un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquicoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità. Si sofferma quindi sull'articolo 42, che apporta modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Rileva l'introduzione, al comma 1, di alcune misure per la salvaguardia dell'*habitat* ornitologico da parte dello Stato, al quale sono attribuiti anche compiti di ricerca e monitoraggio nel medesimo ambito, ponendo analoghi obblighi di conservazione ambientale a carico delle regioni e delle province autonome. In ordine al calendario venatorio, osserva che le modifiche apportate vietano la caccia per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione. Sottolinea che le regioni possono altresì posticipare non oltre la prima decade di febbraio i termini indicati, e a tal fine sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Ritiene opportuno prevedere un più specifico ruolo delle regioni nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea, nonché una più incisiva partecipazione delle autonomie regionali nella fase di elaborazione delle politiche settoriali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) ravvisa l'esigenza di precisare un indirizzo maggiormente federalista dell'Unione europea ed una più ampia partecipazione delle autonomie regionali nella fase di elaborazione delle politiche agricole ed energetiche.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, si associa alle considerazioni del deputato Pepe e formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,30.

ALLEGATO 1

DL 62/10: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania (S. 2144 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, in corso di esame presso la 13^a Commissione del Senato, recante la temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania;

considerato che il provvedimento disciplina profili afferenti prioritariamente alla tutela dell'ambiente, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; preso atto che in materia di governo del territorio rileva altresì la competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che restano escluse dall'operatività del decreto-legge le demolizioni riguardanti manufatti in relazione ai quali l'ufficio tecnico del comune competente ovvero il competente ufficio della protezione civile della Regione abbiano registrato condizioni di pericolo od abbiano accertato la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla vigente normativa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano introdotte forme di concertazione e raccordo tra i competenti organi statali, la regione e gli enti locali affinché siano definiti adeguati indirizzi condivisi in materia di programmazione degli assetti urbanistici della regione ed in relazione alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio campano.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (S. 1781-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge S. 1781-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, in corso di esame presso la XIV Commissione del Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;

rilevato che il disegno di legge comunitaria rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione («rapporti dello Stato con l'Unione europea»);

considerati i pareri resi nelle sedute del 23 giugno, del 7 ottobre 2009 e del 16 febbraio 2010 sul provvedimento in titolo e valutate le modifiche apportate al testo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, in relazione alle politiche generali, un indirizzo sempre più federalista dell'Unione europea ed un più forte e specifico ruolo delle regioni nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere altresì una più incisiva partecipazione delle autonomie regionali nella fase di elaborazione delle politiche agricole ed energetiche.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 4 maggio 2010

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,10.

47^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO***Esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191)**

(Esame e rinvio)

Il relatore, deputato RAO (*UdC*), svolge la seguente relazione:

«Sul contratto di servizio Rai

Premessa. Il Contratto di servizio, il Governo e la Commissione di Vigilanza

Questa Commissione ha ricevuto lo schema di Contratto di servizio da parte del Governo molto in ritardo rispetto alla sua scadenza e, oltretutto, in concomitanza con la campagna elettorale per le elezioni regionali e lo stop dei lavori parlamentari per le vacanze di Pasqua. Nonostante tutto, la Commissione di Vigilanza ha lavorato seriamente e alacremente, procedendo con una lunga serie di audizioni e, alla fine, possiamo prevedere che esprimerà comunque il suo parere in circa 60 giorni.

Ho operato sul Contratto di servizio una ricognizione che a molti sembrerà puntigliosa. L'ho fatto perché credo nel ruolo del Parlamento e nel contributo migliorativo che può dare questa istituzione. Il Governo potrà non tenere conto delle nostre indicazioni, ma lo farà assumendosene tutte le responsabilità.

Ho ricevuto un importante contributo da tutti i Gruppi. Tra questi, quello della Lega Nord, per mezzo del collega Caparini, è stato il più celere. Ringrazio il Gruppo del PD, con i colleghi Morri, Gentiloni e Merlo e Marco Beltrandi per la componente radicale, e il Gruppo dell'Italia dei Valori, con Pancho Pardi. Da tutti ho ricevuto un contributo approfondito. Tutte le indicazioni che ho ritenuto condivisibili le ho recepite direttamente facendole mie; le altre saranno presentate come emendamenti e sottoposte al vaglio della Commissione.

Al momento, ritengo che le «condizioni» emendative siano l'unico strumento per la Commissione per poter modificare il Contratto di servizio. La formula che pure informalmente mi era stata suggerita dal Gruppo del PDL – fornire alcune indicazioni di massima senza entrare nel dettaglio di singole condizioni emendative – alla luce dei circa 250 emendamenti proposti, tra quelli suggeriti dalle varie associazioni e quelli propri dei Gruppi parlamentari, non mi sembra per ora percorribile.

Nell'esame del Contratto la Commissione di Vigilanza si trova nella scomoda posizione di essere l'ultimo soggetto a dover parlare, giocando contemporaneamente l'ambizione al ruolo dell'attore e il rischio di svolgere solo quello della comparsa, schiacciata tra il Governo e il Cda della Rai, un po' come il vaso di coccio di manzoniana memoria, governati da maggioranze analoghe. Come ha osservato giustamente il Presidente Zavoli in una sua recente intervista a Repubblica, è irragionevole ritenere

che la Commissione possa fare un «miracolo» al giorno, se poi, oltretutto, non avendo poteri vincolanti, il suo indirizzo può essere disatteso o «interpretato» dall'azienda. Anche in questo caso non mancano dunque gli interrogativi sull'autorevolezza di un organismo parlamentare, e per giunta bicamerale, che può al massimo esercitare un rito, diciamo così, esortativo. In questo quadro, voglio esprimere l'auspicio che si possa giungere unanimemente all'approvazione del parere e che il Governo, nonostante non sia obbligato, decida ugualmente di tenere conto delle nostre condizioni, accogliendole convintamente e non solo formalmente, per poi disattenderle senza alcuna conseguenza, come già purtroppo è accaduto in passato (penso al parere sul contratto appena scaduto di cui era relatore l'On. Beltrandi), specie per la parte relativa alla programmazione per i disabili o per la tutela dei minori

Un'ultima osservazione preliminare: da parte dei mass media e della politica abbiamo rilevato una totale assenza di attenzione nei confronti del Contratto di servizio, mentre sarebbe stata auspicabile una maggiore pubblicizzazione del dibattito delle problematiche ad esso connesse. Si tratta, infatti, di argomenti che interessano tutti noi e incidono sulla vita degli Italiani molto di più di quanto la maggior parte di essi non sappia. Ma passiamo all'esame dello schema di contratto, dei suoi punti di forza e delle sue debolezze.

Le pari opportunità, i diritti dei disabili, la tutela dei minori. Garantire chi non è garantito

Nella programmazione della Rai alcuni soggetti sono molto garantiti, altri per nulla: qualsiasi telespettatore, anche non attentissimo, se ne accorge facilmente. I meno tutelati non sono solo i piccoli partiti, ma soprattutto i tanti rappresentanti di mondi e categorie che non hanno rappresentanza in Parlamento, in associazioni potenti (come Confindustria e sindacati) o aziende ben strutturate (e che quindi dispongono di ingenti risorse economiche).

Da questo quadro e della lettura dello schema di contratto di servizio, emerge chiaramente la latitanza della Rai rispetto ad alcune tematiche e la totale impunità dell'azienda pubblica in caso di violazione dello stesso contratto di servizio. Rappresenta infatti indubbiamente un punto debole di questo testo, ma più in generale di tutta la normativa che disciplina l'attività del servizio pubblico, proprio il dato oggettivo per cui in caso di violazione delle norme poste a tutela delle pari opportunità, dei diritti dei disabili o dei minori non vi siano mai state e non vi siano mai conseguenze sostanziali. In altre parole, non ci sono sanzioni. Il problema dell'irresponsabilità dell'azienda ed all'interno dell'azienda è grave. La Rai sembra che sia stata divisa in tanti piccoli feudi: ogni direttore, coproduttore e perfino conduttore si fa le sue regole perché manca un forte centro di comando. A questo punto, tanto varrebbe certificare la libertà dei singoli conduttori, invece di porre dei criteri che poi nessuno è in grado di far rispettare!

Pertanto, ho proposto alcuni emendamenti per tentare di porre rimedio a questa situazione di un contratto che porta disposizioni importantissime, che tutelano interessi di prim'ordine, ad essere delle norme sostanzialmente imperfette. Tali emendamenti si pongono l'obiettivo di imporre alla Rai la produzione di un'adeguata e dettagliata reportistica, nella quale, con cadenze predeterminate, l'azienda sia obbligata a riferire non solo al Ministero, ma anche alla Commissione di Vigilanza e all'Agcom sull'attività svolta. Un'altra soluzione sarebbe stata la creazione di uno o più nuovi osservatori, magari sul modello di quello di Pavia, come pure alcuni colleghi e molte associazioni hanno proposto, ma avremmo dato vita, a mio parere, ad un nuovo centro di spesa, col rischio di creare l'ennesimo organismo inutile. Meglio, dunque, obbligare la Rai a svolgere periodiche rilevazioni e a comunicarne il risultato al suo editore e ai due massimi enti di vigilanza.

Articolo 2 – Oggetto del contratto nazionale di servizio

La Rai, a mio giudizio, deve assolutamente adottare – e per questo ho proposto un emendamento in tal senso – un adeguato sistema di contrasto alle forme di pubblicità occulta. A tal fine deve monitorare l'eventuale presenza, all'interno dei programmi televisivi e radiofonici, di riferimenti a specifici marchi o attività commerciali, nonché di beni o servizi ad essi riconducibili, ed all'esito del monitoraggio assumere le opportune iniziative aziendali, inclusa, ove del caso, l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei programmi. I dati del monitoraggio devono essere trasmessi semestralmente al Ministero, all'Agcom e alla Commissione di Vigilanza. Il relativo report deve descrivere i criteri generali di rilevazione, individuare le tipologie di pubblicità legittime ai sensi della normativa vigente (quali interruzioni per spot, sponsorizzazioni, televendite, pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, sensibilizzazione degli utenti alla lettura di libri, eventuale inserimento di prodotti a titolo di *product placement* come prescrive il decreto Romani che recepisce la normativa europea) e per ciascuna tipologia indicare gli spazi televisivi e radiofonici di messa in onda. Il report deve segnalare altresì specificatamente ciascun caso rilevato al di fuori di tali spazi, indicando la rete, la trasmissione, la data, l'ora, la durata e la tipologia dei potenziali destinatari del messaggio, nonché il marchio o l'attività che potenzialmente ne beneficiano». La pubblicità si paga a Sipra e deve andare nella contabilità della Rai. Tutta, senza zone franche spesso imbarazzanti sotto gli occhi dei telespettatori.

Articolo 3 – Qualità dell'offerta e valore pubblico

Il Qualitel previsto dal precedente contratto di servizio è stato molto criticato, per molti addirittura un *flop* o, quantomeno, uno strumento di difficile realizzazione ed è stato accantonato da questo nuovo testo, che lo supera in più punti, tutti in linea di massima condivisibili, anche se, tuttavia, non mancano le osservazioni critiche. La parte che tratta della qua-

lità dell'offerta, infatti, può essere decisamente migliorata e per questo propongo alcuni significativi emendamenti, tra cui l'obbligo per la Rai di produrre anche qui un'idonea reportistica e una nuova formulazione del terzo comma e l'inserimento del comma 4-bis.

Il contratto di servizio richiama solo la misurazione della qualità percepita e della *corporate reputation*. Ma questa è solo una parte di come il tema della qualità vada declinato. Si deve inoltre tenere presente che il tema della «qualità percepita» altro non è che «l'indice di soddisfazione» o «di gradimento» di vecchia memoria Rai. Quindi, nulla di nuovo se non la si confronta con la qualità attesa e con quella dovuta ai sensi dello stesso contratto di servizio.

Viceversa, la *corporate reputation* sembra confusa con la qualità etica, cioè quella costituita dai vari codici di autoregolamentazione, mentre andrebbe intesa in termini ben più completi. Infatti, non c'è *corporate reputation* se non la si correla con un monitoraggio intrecciato di quattro variabili fondamentali: la misura dell'efficienza della gestione economico-finanziaria, il sostegno del servizio pubblico alla produzione audiovisiva del sistema Italia e quindi al rafforzamento della produzione indipendente (che abbiamo audito nella persona del presidente Fabiani) la definizione specifica di *budget* e bilanci delle attività di innovazione e relativi rapporti coi fornitori di tecnologia e, per ultima, la verifica dell'organizzazione e della partecipazione delle risorse interne alla gestione complessiva.

Solo in questa maniera la qualità può riferirsi al complesso del servizio pubblico radiotelevisivo in tutte le sue componenti: i prodotti, l'equilibrio gestionale, il supporto al sistema Italia, l'innovazione e l'efficienza dell'organizzazione interna.

Tra i dati positivi dello schema di contratto così come ci è arrivato dal Governo, non si può non sottolineare il chiaro riferimento al rapporto tra qualità ed audience e, dunque, al fattore economico fino ad oggi sempre sottovalutato: la Rai è un'azienda che sta sul mercato, e come tale deve tenere conto degli ascolti. Ignorarli, oltretutto, ridurrebbe la televisione pubblica a un ruolo del tutto marginale nel panorama televisivo. Anche perché, com'è noto, e come ha anche osservato il direttore generale Masi, è ormai strutturale l'insufficienza delle risorse pubbliche per coprire i costi necessari allo svolgimento della missione di servizio pubblico. E qui si inserisce il tema dell'evasione del canone che affronterò più avanti.

Il nuovo contratto, poi, esplicita il condivisibile confronto con le altre realtà istituzionali.

Un passaggio meno chiaro dello schema di contratto sta nella previsione che il sistema di monitoraggio della qualità sia realizzato sulla base di indicatori che saranno definiti operativamente dalla Commissione paritetica. I membri della Commissione paritetica, infatti, sono nominati da Rai e Ministero e dunque il controllo è di fatto un controllo interno: per rompere il cerchio è fondamentale incidere sulla composizione della Commissione. Per questa ragione, ho proposto alcuni emendamenti per modificare la composizione della Commissione paritetica e porre degli obblighi a carico alla Rai.

La lettera c) del primo comma prevede una sorta di sistema Telethon per quanto riguarda i programmi di servizio pubblico: la Rai, infatti, deve «assicurare la presenza in ogni momento della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, di programmi appartenenti ai generi predeterminati del servizio pubblico, garantendo agli utenti una scelta di qualità senza soluzioni di continuità». Un'identica e altrettanto positiva previsione è contenuta nell'articolo 9, comma 4 ed era prevista nelle linee guida dell'Agcom.

Il comma 10 dell'articolo, poi, stabilisce che «La Rai riferisce trimestralmente all'Autorità e al Ministero sullo sviluppo del sistema di valutazione della qualità dell'offerta e sui risultati conseguiti». Per rendere più centrale il ruolo del Parlamento, oggi schiacciato tra l'Agcom, il Ministero e la stessa azienda, proporrei, a questo articolo e ad altri analoghi, un emendamento per inserire dopo «al Ministero» le parole «e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

Infine, riprendendo parzialmente il precedente contratto, è importante inserire anche in questo l'obbligo per la Rai di fornire alla Commissione di vigilanza i dati di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 18 dicembre 2007. Si tratta della trasmissione di importati strumenti di lavoro per l'attività della Commissione. In particolare, i dati aggregati mensilmente forniti dall'Osservatorio di Pavia, relativi alla distribuzione tra soggetti istituzionali e competitori ed esponenti politici dei tempi di attenzione e dei tempi gestiti direttamente nei Tg e nei Gr nazionali e locali, nelle rubriche a cura delle testate, nelle trasmissioni di informazione compresa quella parlamentare e nelle trasmissioni di intrattenimento. E i verbali delle riunioni del CdA, le delibere approvate, i dati relativi alle retribuzioni dei Direttori e dei Vice Direttori e, a richiesta della Commissione di Vigilanza, di altri collaboratori.

Nel complesso, è evidente l'importanza della qualità della programmazione per un'azienda che svolge il ruolo di servizio pubblico. E tutti in Italia hanno ben chiaro che troppo spesso i programmi Rai non rispondono ai necessari parametri qualitativi e che non di rado l'inseguimento dell'audience a ogni costo ha la meglio su ogni altro genere di valutazione, con inevitabili conseguenze negative (l'esempio classico è quello dei *reality*). Il ruolo e il prestigio della Rai, infatti, ne escono depauperati e quanti non vogliono pagare il canone, o hanno deciso di cavalcare l'onda delle campagne giornalistiche che ne vorrebbero l'abolizione, sfruttano pretestuosamente questa circostanza a loro vantaggio.

Tuttavia, è importante che tutti abbiano sempre chiaro in mente che la qualità dei programmi del servizio pubblico non può essere degradata a mero pretesto per operare una sorta di censura sulla Rai, col duplice risultato negativo di svilire l'importanza della questione e mettere l'azienda sotto tutela.

Sull'argomento resta un'ultima osservazione: qual è il costo previsto per il nuovo Qualitel? Quello previsto dal precedente contratto sembra che costasse sui 5 milioni di euro all'anno.

Articolo 5 – L’offerta digitale

L’articolo, correttamente, impone alla Rai la realizzazione di canali generalisti, semigeneralisti e tematici per assolvere alla missione di servizio pubblico, lo sviluppo della propria offerta con l’obiettivo di raggiungere la totalità del pubblico e l’avvio di trasmissioni in alta definizione.

Il terzo comma, poi, obbliga la Rai a promuovere adeguatamente l’offerta digitale (senza aggettivi), così come il «digitale terrestre inteso come nuova piattaforma universale». Perché ridurre la portata del digitale limitandolo solo al terrestre? L’Unione europea ci obbliga al passaggio al digitale, ma non necessariamente a quello terrestre e anche se la scelta ormai è fatta, una previsione più ampia in futuro non potrebbe che favorire la stessa Rai, lo sviluppo della rete televisiva e, ovviamente, gli utenti, cioè i telespettatori, ferma restando la scelta del Governo e dell’azienda, che mi sembra coincidente, di valorizzare la piattaforma che strategicamente ritiene più utile. Dunque, proporrei un emendamento per eliminare l’aggettivo «terrestre» e lasciare alla Rai più ampie possibilità di azione per il futuro.

Il vice direttore della Rai Leone, che ieri ha anche sottolineato i vantaggi derivanti dalla scelta del digitale terrestre in questi primi mesi, ha spiegato anche come questo sia un punto sul quale è stato trovato con grandissime difficoltà un accordo in Agcom e che l’assenza dell’aggettivo terrestre aprirebbe la strada a pretese amplissime e rischiose per la Rai. Inoltre, la Rai avrebbe scelto il terrestre e non il satellitare per consentire alla maggior parte delle famiglie di non cambiare antenna nel passaggio dell’analogico al digitale. Per chi non riceve il segnale terrestre, poi, c’è Tivùsat, piattaforma gratuita (non nell’acquisto del decoder, ma nei programmi) costituita da Rai, Mediaset e Telecom Italia Media sulla quale, ha tenuto a ribadire, non possono essere presenti offerte a pagamento.

Articolo 6 – Realizzazione delle reti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale

L’articolo, significativamente e fornendo un sostegno all’emendamento che ho proposto al precedente comma, non parla di digitale terrestre, ma semplicemente di tecnica digitale.

Si segnala poi il secondo comma che prevede la possibilità di anticipare lo *switch off* delle singole aree in cui è stato diviso il Paese rispetto a quanto originariamente previsto. Si tratta purtroppo di un’ipotesi ad oggi del tutto irrealistica, considerata l’impreparazione che ha colto gli utenti e l’azienda tutti nei precedenti *switch off* e considerato che alcuni sono stati addirittura posticipati, forse per evitare che fossero realizzati in concomitanza con le elezioni regionali.

Tuttavia, un anticipo dello *switch off* – se realizzato correttamente e, dunque, senza creare ulteriori e più gravi disagi agli utenti – sarebbe auspicabile.

La fase della sperimentazione dello *switch off* su tutto il territorio nazionale, infatti, alla fine sarà sostanzialmente nulla perché, se si conclude alla scadenza del contratto di servizio, in vista del prossimo si rischia nei fatti di non averla proprio condotta. Come evidenziato dal richiamo del Presidente Calabrò, il pericolo è che la Rai resti relegata in un ruolo ancillare rispetto a quanto altri suoi agguerriti concorrenti stanno realizzando nel campo delle nuove tecnologie.

Articolo 8 – Informazione al pubblico in rapporto allo sviluppo della televisione digitale

Un articolo apparentemente senza particolari criticità, che però è un chiaro segnale della debolezza della Rai. Tra le altre cose previste – che la Rai sta obiettivamente facendo – ce ne sono alcune che meritano di essere sottolineate. Prima fra tutte la previsione di eventuali momentanei disservizi nelle zone in cui si verifica il passaggio al digitale, per i quali la Rai deve informare la popolazione e attivare un numero verde gratuito (e la Rai aveva provato a farlo a pagamento) per dare riscontro immediato alle richieste di aiuto. Ebbene, siamo alla resa dei conti: mentre fino ad oggi tutti i soggetti coinvolti hanno sostanzialmente negato i disservizi, il nuovo contratto li prevede espressamente. Forse è un po' tardi: sarebbe stato meglio organizzarsi per tempo, o quantomeno non negare i problemi registrati da molti Italiani e giocare allo scarica barile.

Non è condivisibile, poi, che in questo periodo di pausa dagli *switch off* regionali l'informazione al pubblico sia stata sospesa. Sul punto, dunque, ho proposto un emendamento per inserire l'obbligo a riprendere immediatamente le campagne di informazione.

Articolo 9 – L'offerta televisiva;

Articolo 10 – L'offerta radiofonica

L'articolo è nel suo complesso condivisibile – come lo è del resto il successivo sull'offerta radiofonica –, in quanto aumenta la quota di programmazione che la Rai deve destinare ai cosiddetti generi predeterminati. Tuttavia, non mancano le criticità e, dunque, i relativi emendamenti. Tra questi, voglio segnalare quello che specifica meglio le disposizioni in favore delle donne.

Un altro emendamento, condiviso da molti, prevede che «I programmi televisivi di servizio pubblico finanziati col canone dovranno essere segnalati. Allo stesso modo, ne ho presentato uno analogo per l'offerta radiofonica. E' importante, credo, che i telespettatori siano informati se il programma che stanno vedendo rientra tra quelli di servizio pubblico e, dunque, possano sapere se è finanziato direttamente dal canone e, dunque, con i loro soldi. Sarebbe un utile strumento per far meglio accettare il pagamento del canone, allo stesso tempo, costituirebbe un deterrente per la Rai a fare un uso disinvolto delle risorse pubbliche. Infine si potrebbe limitare fortemente la pubblicità in quegli spazi.

In un futuro abbastanza prossimo, poi, la Rai, sfruttando le risorse del digitale, potrebbe anche dotarsi di un nuovo canale, sul modello di alcuni concorrenti, per informare il pubblico sull'offerta di complessiva dell'azienda. Di pari passo con i profondi cambiamenti che stanno interessando la televisione, infatti, deve aggiornarsi la comunicazione per intercettare un ascolto che tende sempre più a parcellizzarsi. E il futuro non è certamente delle guide tv cartacee.

Come ho già fatto e farò nel corso di questo intervento, riporto anche la posizione dell'azienda, con cui ho avuto modo di interloquire. La Rai contesta la proposta del bollino, perché la ritiene discriminatoria e dannosa. Teme, infatti, che lo spettatore possa decidere di non vedere i programmi che non sono di servizio pubblico o essere disturbato dal bollino.

Tuttavia, questa previsione è perfettamente in linea con gli obblighi di separazione contabile.

Sull'emendamento proposto da Caparini, caro alle tv locali e fatto nostro (sui diritti di trasmissione degli eventi sportivi): rispetto alla formulazione originaria dell'emendamento, abbiamo trasformato l'obbligo di acquisizione dei diritti sportivi in un'eventualità. La ratio sta nel fatto che spesso la Rai acquisisce dei diritti sportivi per poi non trasmettere l'evento o farlo in fasce orarie o su canali che vedono in pochi. Il fatto ovviamente costituisce un pregiudizio per gli appassionati e un danno per le tv locali che avrebbero invece trasmesso l'evento con maggiore enfasi. La Rai osserva che si tratta di un'invasione di campo a danno della libera decisione delle proprie strategie aziendali.

Articolo 11 – L'offerta multimediale

Le previsioni di quest'articolo sono senz'altro da condividere, prima fra tutte quella che impegna la Rai a dare univocità di indirizzo all'offerta multimediale. L'azienda pubblica deve continuare ad investire sul multimediale, che con la banda larga costituisce senza dubbio il futuro del settore.

Abbiamo recepito una serie di proposte emendative e migliorative, che ho cercato di riassumere in alcuni emendamenti che sottolineano la centralità dell'offerta della Rai sul web, per la quale devono essere sviluppati e prodotti contenuti ad hoc.

Su segnalazione di Cittadinanza Attiva, poi, ho proposto un emendamento per inserire il comma 3-bis «La Rai è tenuta a prevedere nel proprio portale una sezione dedicata alla raccolta dei reclami degli utenti al fine di migliorare il proprio servizio. Tali segnalazioni, ad eccezione di quelle manifestamente provocatorie, dovranno ricevere una risposta, nella forma del messaggio e-mail, entro un termine temporale ragionevole e, comunque, non superiore ai 30 giorni dalla data di ricevimento»

La stessa associazione Cittadinanzattiva ci segnala che la BBC risponde entro 10 giorni. Sarebbe un canale diretto molto importante per mettere in rete utenti e azienda.

Articolo 12 – La programmazione televisiva per i minori

L'attenzione per i minori deve essere una priorità per tutte le televisioni e del servizio pubblico in modo particolare. I minori, infatti, anche e soprattutto per le tante difficoltà in cui versano le famiglie sempre meno sostenute dallo Stato e dagli enti locali, sono spesso i fruitori per eccellenza della televisione usata troppo come parcheggio o come sedativo, e molto spesso senza che nessun adulto vigili o possa vigilare su cosa i nostri bambini guardano. Pertanto, le televisioni devono farsi carico di questa problematica, definendo la programmazione con una particolare attenzione per i soggetti a rischio. In questo senso, ovviamente, sono da apprezzare la maggiore attenzione riservata al tema dal nuovo contratto di servizio – che valorizza il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori (il c.d. Comitato Media e Minori) e irrigidisce la normativa – e l'impegno per la Rai a realizzare due canali tematici riservati ai minori.

Un ultimo rilievo. Il comma 9 prevede un sistema di segnaletica per evidenziare i programmi «adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti ad solo pubblico adulto». Ebbene, sarebbe preferibile una tripla segnalazione da inserire con un emendamento al comma 9, prima delle parole «adatti ad una visione congiunta con un adulto», aggiungere «adatti ad una visione dei minori da soli». Una sorta di certificazione speciale per programmi sicuri.

Coerentemente con gli impegni che la Rai deve assumere per andare incontro alle esigenze dei minori, credo poi che sarebbe positiva la realizzazione di un telegiornale a loro dedicato, adatto alla visione insieme ai genitori o da soli. Questo telegiornale dovrebbe tenere conto delle diverse sensibilità legate all'età, utilizzare un linguaggio semplice e chiaro e riservare particolare attenzione a quel genere di notizie che, trascurate dagli altri programmi di informazione, sono tuttavia interessanti per i minori. Dopo un primo periodo di sperimentazione, in cui la messa in onda potrebbe essere prima, dopo o al posto di una delle edizioni principali del Tg della domenica, si potrebbe passare ad un'edizione quotidiana, sempre collegata ad una delle edizioni principali del Tg.

Per quanto riguarda l'emendamento al comma 9 e la previsione del bollino per i programmi adatti ai minori da soli (c.d. bollino verde), la Rai esprime la sua netta contrarietà e pone alcune osservazioni. Essendo questa una categoria residuale, infatti, si dovrebbe inserire il bollino ad una quantità enorme di programmi. Sarebbe utile che la Rai pubblicizzasse tali canali tematici dedicati ai minori in determinate fasce orarie.

I colleghi Merlo e Caparini sostengono la necessità di legare la realizzazione di canali tematici dedicati ai minori allo sviluppo e alla valorizzazione del Centro di Produzione di Torino. Ho presentato un emendamento in tal senso.

Articolo 13 – L’offerta dedicata alle persone con disabilità e programmazione sociale

Nelle linee guida dell’Agcom era richiesto un «congruo incremento delle misure attualmente fissate» e in occasione dell’audizione in Vigilanza il Presidente Calabrò ha sostenuto che tale richiesta non è stata tenuta in considerazione. Per il Vicedirettore generale Leone, invece, il volume della programmazione sottotitolata, giunto nel 2009, quindi nell’ultimo anno, a circa 9.500 ore, è molto cresciuto rispetto ad alcuni anni fa, quando si fermava sotto le 5.000 ore. Oltretutto, il nuovo testo prevede nell’arco della vigenza contrattuale un incremento del 30%. E l’azienda sottolinea che la programmazione per i disabili costituisce un grave onere finanziario per la Rai.

Tuttavia, occorre andare incontro alle esigenze dei meno garantiti, in questo caso dei disabili. Ho deciso, quindi, di presentare la maggior parte degli emendamenti che mi hanno proposto, escludendo solo i pochi che avrebbero certamente costituito un onere non affrontabile per l’azienda. E’ un dovere del servizio pubblico farsi carico di tutti i suoi utenti, che peraltro non si sono mai azzardati (come altri hanno fatto per motivi ben più futili) di minacciare lo sciopero del canone.

Articolo 14 – L’offerta per l’estero;

Articolo 16 – Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali

Entrambi gli articoli, ciascuno nel proprio ambito, fanno riferimento alle realtà regionali e locali, realizzando una sorta di federalismo, o quantomeno di regionalismo televisivo. Una tendenza forse irreversibile e necessaria, sicuramente non negativa se viene coniugata con la promozione di valori nazionali. In questo quadro, ad esempio, assumono un particolare valore le celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia, a cui la Rai dovrà partecipare con un ruolo da protagonista. In questo senso spero di aver interpretato correttamente alcune sollecitazioni giunte dal collega De Angelis del PDL. Le realtà e le culture locali, dal canto loro, sono state profondamente colpite proprio dallo sviluppo della televisione che, con disposizioni di questo genere, potrebbe tutelarle e consentirne un nuovo sviluppo in linea con i tempi moderni.

Articolo 14-bis – Programmi dell’Accesso

Il senatore Palmizio ha chiesto l’inserimento di questo articolo, il cui testo definitivo è frutto di una nostra rielaborazione.

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall’articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Rai è tenuta a riservare trasmissioni e spazi di accesso radiotelevisivo anche a tematiche sociali, con particolare attenzione alle esperienze dell’associazionismo e del volontariato.

2. Le trasmissioni definite come programmi dell'Accesso, sono programmate su ciascun mezzo radiotelevisivo (televisivo, radiofonico, Televideo) sulla base di calendari predisposti e resi pubblici dalla società concessionaria previa approvazione della Sottocommissione permanente per l'Accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. I programmi dell'Accesso consistono anche nella programmazione di cicli di *spot* su tematiche sociali; tali spazi saranno assegnati ai soggetti ritenuti idonei a tali programmi. La società concessionaria istituisce apposite rubriche dedicate agli Enti, Istituti o Associazioni che presentano profili di interesse per i settori indicati. La predisposizione degli *spot* viene curata dalla società concessionaria in collaborazione con i soggetti richiedenti.

4. La decisione sulle domande di accesso, per ciascuno dei mezzi previsti ai commi 2 e 3 (radio, tv, televideo), e sui soggetti richiedenti spetta alla Sottocommissione permanente per l'Accesso».

Articolo 15 – Prodotti audiovisivi italiani ed europei

Sarà di fatto riscritto alla luce dell'approvazione del cosiddetto «Decreto Romani», che recepisce la normativa europea in materia di prodotti audiovisivi. Quindi abbiamo evitato di proporre emendamenti ad un testo superato da una norma successiva.

Per quanto riguarda una valorizzazione dell'operato dei produttori indipendenti, essa è contenuta negli emendamenti all'articolo 3 sulla qualità del servizio pubblico.

Articolo 17 – Rete istituzionale e parlamentare

La formulazione di questo articolo ricalca in buona sostanza quella del corrispondente articolo del precedente contratto. Le novità tuttavia non mancano. Tra queste, non si può sottovalutare la previsione, accanto all'informazione parlamentare, di quella sulle altre istituzioni, cioè in buona sostanza il Governo: nascerà Rai-Chigi? Sono convinto che la Rai debba dedicare uno spazio riservato all'informazione parlamentare, troppo spesso trascurata dai Tg e dalla trasmissioni di approfondimento e, dunque, che sia da preferire la formulazione del precedente contratto. Le altre istituzioni, intese come Presidente della Repubblica, Presidente del Senato e Presidente della Camera e il Governo in modo particolare, infatti, possono già ora godere di un'attenzione particolare da parte della Rai, a partire dai Tg per finire alle trasmissioni di approfondimento da non meritare alcuna corsia preferenziale.

Il secondo comma dell'articolo – e sta qui la novità a mio avviso più importante –, prevede che la Rai debba presentare un progetto di canale televisivo dedicato, ma non detta termini temporali. Se non è possibile darne di stringenti, si dovrebbe almeno prevedere un emendamento per aggiungere dopo «La Rai», «nel più breve tempo possibile». Questo canale,

poi, credo debba essere il frutto di una stretta collaborazione tra il servizio pubblico e la Camera e il Senato, anche per evitare alla Rai problemi con l'Antitrust sull'acquisizione di canali e, dunque, ho proposto un emendamento in tal senso.

L'informazione parlamentare, dunque, dovrebbe avere presto un canale dedicato. L'esistenza di questo canale tematico, però, perlomeno fino a quando il lancio e la fase di avvio non saranno del tutto ultimati, non deve far scomparire l'informazione parlamentare dalle reti generaliste, quelle che garantiscono l'audience più alta. Pertanto, ho proposto un emendamento al comma 5 per inserire tale obbligo.

Articolo 19 – Audiovideoteche

Nella formulazione di questo nuovo contratto di servizio di fatto scompaiono, o comunque sono molto ridotte, le modalità di accesso al materiale Rai per le università, le scuole, gli enti pubblici e le associazioni senza fini di lucro. Tale nuova formulazione, dunque, è decisamente peggiorativa rispetto a quella del medesimo articolo del precedente contratto di servizio. L'archivio della Rai è un bene prezioso che deve essere messo a completa disposizione del Paese e delle istituzioni culturali in modo particolare. Pertanto, proporrei la riscrittura dell'articolo con questo emendamento. L'articolo 19 è sostituito dal seguente: «1. La Rai prosegue il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale e si impegna a definire e mettere in atto iniziative finalizzate alla conservazione della memoria audiovisiva del Paese. 2. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere reso progressivamente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese. 3. La Rai dispone una pubblicazione annuale, secondo le forme che saranno ritenute più appropriate, e comunque sul proprio sito internet, per pubblicizzare e rendere conoscibile il materiale del suo archivio e le modalità di fruizione».

Per la fruizione tramite internet del materiale delle teche Rai si rimanda invece all'articolo 11.

Articolo 20 – Neutralità tecnologica e competitiva

Come osserva giustamente il Presidente Calabrò, che si ispira agli indirizzi della Commissione europea, le emittenti di servizio pubblico de-

vono utilizzare le possibilità offerte dalla digitalizzazione e dalla diversificazione delle piattaforme di distribuzione «su base tecnologica neutra, a vantaggio della società». La Rai, dunque, deve sfruttare tutte le potenzialità fornite dalle nuove tecnologie, e dalla transizione al digitale in modo particolare, pensando ai telespettatori e non solo ai propri legittimi interessi

Il testo, che riproduce quello delle linee guida di Agcom, prevede che nella fase di transizione al digitale terrestre la Rai debba fornire l'intera programmazione delle reti generaliste su tutte le piattaforme «tecnologiche» (e non «trasmissive», come era invece nel testo precedente) e, dopo lo *switch off* definitivo, «potrà» (ma non sarà obbligata) diffondere la programmazione di servizio pubblico sulle piattaforme commerciali che ne faranno richiesta in base a negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie. In altre parole, la Rai non è obbligata a stare su Sky o su altre piattaforme (purché sia presente sul satellite, obiettivo raggiunto con la realizzazione di Tivùsat).

La questione, ovviamente, è molto complicata e, come è noto, se ne dibatte da circa un anno, con posizioni diverse anche all'interno della stessa Commissione.

Emendamenti proponibili, ma di difficile accoglimento.

1) Al primo comma, sostituire la parola «tecnologiche» con «trasmissive».

2) Al secondo comma aggiungere in fine: «In quest'ottica, la Rai dovrà limitarsi a criptare quei programmi per cui non dispone dei diritti per l'estero ed è tenuta ad adoperarsi per cercare di stringere accordi con le varie piattaforme commerciali in modo da adottare sistemi di criptaggio comuni, che consentano la salvaguardia dei diritti dei terzi e la trasmissione libera sul territorio nazionale».

3) Aggiungere il comma 2-*bis*: «La Rai, con particolare riguardo per quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre, deve impegnarsi con ogni mezzo a sua disposizione per favorire la diffusione di Tivùsat, offrendo la relativa smart card al solo rimborso dei costi sostenuti agli utenti che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento.»

4) Aggiungere il comma 2-*ter*: «La Rai, in accordo con il Ministero degli Affari esteri, deve impegnarsi perché vengano messi a disposizione degli italiani residenti all'estero un numero congruo di decoder e di smart card di Tivùsat, vendibili tanto in abbinamento quanto separatamente».

5) Al terzo comma, sostituire «potrà» con «dovrà». Su questo vi sono diversità di opinione in seno alla Commissione.

Tutti questi emendamenti susciteranno probabilmente un acceso dibattito e la maggior parte di essi vede la Rai contraria. La sostituzione di «tecnologiche» con «trasmissive» (termine sul quale l'Agcom ha trovato un accordo – come è noto – solo dopo un durissimo confronto), secondo la Rai la costringerebbe ad essere presente su una quantità enorme

di piattaforme, ove sollecitata. Viceversa, con la previsione originaria («tecnologiche»), la Rai potrebbe abbandonare liberamente Sky, essendo presente sulla piattaforma satellitare con Tivùsat (in comune con Mediaset e Telecom Italia Media). Con il vincolo, già ricordato, che su Tivùsat non si possono trasmettere programmi a pagamento..

Per quanto riguarda il criptaggio, poi, la posizione della Rai è di assoluta contrarietà. Diversamente, c'è apertura invece sia per quanto riguarda Tivùsat che per l'estero.

La contrarietà della Rai è poi assoluta sull'ultimo emendamento proposto (sostituzione di «potrà» con «dovrà» nel consentire la messa a disposizione della programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme commerciali che ne facciano richiesta). La Rai, infatti, sostiene che è un'imposizione che l'azienda non può sopportare e che la indebolirebbe nei confronti dei concorrenti e dei possibili partner. In realtà, a mio avviso, le cose stanno diversamente visto che il comma parla comunque di «negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di condizioni verificate dalle Autorità competenti». Dunque, l'emendamento mira soltanto a impedire che la Rai possa decidere arbitrariamente a chi concedere la propria programmazione di servizio pubblico, danneggiando o favorendo a sua scelta i vari protagonisti del settore.

Articolo 26 – Canone di abbonamento

Sono decisamente condivisibili le osservazioni del Presidente Calabrò, convinto assertore della necessità della trasparenza dei generi di servizio pubblico finanziati col canone.

Inoltre, la Commissione europea ha affermato che gli obblighi di servizio pubblico devono essere quanto più possibile espliciti. In questo senso, è assolutamente condivisibile il contratto di servizio nella parte in cui prevede l'obbligo per la Rai di trasmettere al Ministero, all'Agcom e alla Commissione di Vigilanza «l'elencazione dei titoli dei programmi classificati in base ai generi «predeterminati «con indicazione anche della loro collocazione oraria». Tuttavia, sempre come già osservato in precedenza, sarebbe positivo rendere esplicito per i telespettatori (e i radioascoltatori) che il programma in onda rientra tra quelli finanziati col canone.

I veri problemi riguardo alla questione del canone sono però l'evasione e l'esenzione per i cittadini meno abbienti. Per il primo punto, nonostante una piccola inversione di tendenza che ha portato nel 2010 circa 100 mila famiglie in più a pagare il canone rispetto al 2009, la situazione rimane difficile. L'evasione – alla quale devono sommarsi gli abbonati morosi – è stimata da uno studio della Facoltà di Statistica dell'Università di Firenze intorno al 26/26,5% delle famiglie con televisore, pari a circa 5 milioni e mezzo. Le punte massime sono in Campania, Calabria e Sicilia, ma anche al Nord. Il danno per lo Stato e per la Rai è stimato in circa 500 milioni di euro, cifra destinata a salire molto se si considera l'altissimo livello di evasione di enti pubblici, banche, aziende e partiti, quanti cioè

sono tenuti al pagamento del cosiddetto canone speciale. La Rai, nella persona del direttore dell'amministrazione abbonamenti, Stanislao Argenti, ha assicurato che si sta procedendo all'invio di solleciti di pagamento a tutti gli enti interessati.

La legge che istituisce il canone, che, è bene ricordarlo, risale al 1938, prevede che siano tenuti al pagamento i proprietari di apparecchi «atti o adattabili alla ricezione dei programmi». Ebbene, si potrebbe aprire una riflessione sull'opportunità di estendere l'obbligo del pagamento del canone anche a quanti possiedono un Pc abilitato alla ricezione di programmi, ma non ho presentato un emendamento in tal senso. La Rai ha interpellato l'Agenzia delle Entrate, che nel marzo del 2008 ha dichiarato competente il Ministero dello Sviluppo economico.

Il debellamento dell'evasione e l'estensione del canone a quanti riescono a vedere la televisione pur non possedendo un televisore consentirebbero forse di ridurre l'importo del canone, certamente di rendere operativa l'esenzione per i soggetti meno abbienti. Ad oggi, dovrebbero essere esentati quanti hanno più di 75 anni e un reddito inferiore ai 516 euro al mese, ma la Rai e il Governo si rimpallano le responsabilità e mancando le necessarie norme attuative la possibilità di esenzione non ha fin ora avuto seguito. Le sole soluzioni possibili mi sembra siano l'agganciamento del canone alla bolletta dell'elettricità e l'esenzione dal pagamento per una fascia più vasta di cittadini in difficoltà, che comprenda anche le famiglie numerose e a basso reddito, quanti percepiscono una pensione minima o rientrano comunque tra le fasce più povere della popolazione.

Su questo sono proponente di un progetto di legge, insieme a rappresentanti di tutti i Gruppi (esclusa la Lega, per la verità). Sono d'accordo anche il Governo, il Presidente e due consiglieri d'amministrazione della Rai, il professor Petroni e l'on. De Laurentiis. Oggi a Milano in un convegno, si è espresso favorevolmente anche il Presidente di Mediaset Confalonieri. Forse ritenendo che così si allenterà la concorrenza pubblicitaria fra Sipra e Publitalia.

Il Governo aveva promesso un provvedimento antievasione, che fin ora non si è visto. Tuttavia, il tavolo tecnico previsto dal contratto di servizio è senz'altro un passo avanti. Un contributo contro le pretestuose argomentazioni di quanti non vogliono pagare il canone, poi, lo potrà dare la stessa Rai se migliorerà la qualità dei propri programmi. Argomento che sta molto a cuore al collega Caparini.

L'intervento in materia, però, deve ovviamente avvenire con strumenti diversi dal contratto di servizio e, dunque, i soli emendamenti che propongo sono al comma 4, quello sull'impegno al contrasto dell'evasione che prevede l'istituzione di uno specifico tavolo tecnico.

1) Dopo le parole «si impegna ad istituire» aggiungere le parole «nel più breve tempo possibile».

2) Alla fine del comma aggiungere «Il Ministero e la Rai con cadenza annuale riferiranno alla Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i risultati delle azioni attuate per il contrasto all'evasione del canone di abbonamento e presenteranno una relazione sui lavori del tavolo tecnico».

Articolo 27 – Commissione paritetica

La formulazione dello schema di contratto ricalca quella del precedente, specificando in maniera più compiuta i poteri della Commissione paritetica.

La vera questione relativa alla Commissione paritetica riguarda la sua composizione (4 membri nominati dal Ministero e 4 dalla Rai), che tiene del tutto fuori il Parlamento e l'Agcom e configura una sorta di autodichia. La composizione ideale prevedrebbe la presenza di componenti nominati dalla Commissione di Vigilanza e dall'Agcom. Per non aumentare a dismisura il numero dei membri, dunque, si potrebbe ipotizzare una composizione (e un relativo emendamento) di questo genere: 2 membri Rai, 2 membri Governo, 2 membri Vigilanza, 2 membri Agcom. La Rai, a dire il vero, in quanto concessionaria del servizio pubblico e parte contraente di un contratto «sui generis» com'è il contratto di servizio, dovrebbe adeguarsi, in un certo senso subire, quanto stabilito dalla Commissione più che determinarne le scelte, peraltro in condizione, appunto, paritetica.

Come osservato nella premessa di questa relazione, il vero problema è per la Rai. E nella Rai mancano veri ed efficaci strumenti sanzionatori. Il Contratto di servizio non può incidere in maniera eccessivamente profonda sulla materia, ma si può, tuttavia, prevedere una forma di intervento della Commissione paritetica. Intervento che, se verrà modificata la composizione della stessa Commissione, potrà ovviamente essere di portata decisamente maggiore. Ho quindi proposto un emendamento per prevedere che la Commissione paritetica, su richiesta della Commissione di Vigilanza, possa segnalare eventuali violazioni o inosservanze nell'applicazione di quanto disposto dal Contratto di servizio e proporre i necessari interventi correttivi.

Si potrà osservare che tale diversa composizione della Commissione paritetica sarebbe giuridicamente inammissibile, essendo la pariteticità riferita alle due parti che sottoscrivono il contratto e non ad altri. È un'osservazione non peregrina, ma allora non dovremmo più parlare di Rai controllata dalla politica e di Parlamento editore del servizio pubblico. Sarebbe solo il Governo, e la sua maggioranza in Parlamento, di volta in volta a controllare la Rai, come già avviene oggi».

Il relatore dichiara quindi la propria disponibilità a valutare attentamente gli ulteriori contributi che giungeranno dai componenti della Commissione.

Il PRESIDENTE invita il relatore a fornire copia della sua relazione a tutti i Commissari ed apre la discussione generale.

Il senatore MORRI (*PD*), sottolineando la validità del lavoro svolto dal relatore, propone di fissare alla data di lunedì 10 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Ritenendo opportuno procedere ad un lavoro di sintesi delle proposte di modifica, anche in considerazione della possibile rigidità del Governo di fronte a un numero considerevole di emendamenti, il deputato DE ANGELIS (*PdL*) ribadisce la proposta di concentrare l'attenzione su poche e condivisibili proposte .

Pur considerando i numerosi elementi critici presenti nello schema di contratto di servizio, il deputato CAPARINI (*LNP*) condivide i punti principali della relazione del deputato Rao e, riservandosi a titolo personale di portare avanti proposte più specifiche, suggerisce di svolgere un'approfondita discussione generale sull'insieme delle proposte di modifica, al fine di raggiungere posizioni il più possibile condivise.

Dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto, il deputato BELTRANDI (*PD*) ricorda come in passato la disapplicazione delle numerose proposte di modifica avanzate dalla Commissione e accolte dal Governo fosse dovuta anche alla ridotta vigilanza dell'Agcom. Pur non condividendo una scelta di eccessiva autolimitazione, concorda sulla proposta avanzata dal deputato Caparini.

Condivide la proposta anche il deputato GENTILONI SILVERI (*PD*), che sottolinea come l'applicazione del parere dipenda soprattutto dalla società concessionaria, mentre il Governo di regola non trascura di osservare i pareri parlamentari.

Nel dichiararsi d'accordo, il senatore VITA (*PD*) chiede al relatore chiarimenti sull'articolo 15 del contratto di servizio e su una eventuale sua riscrittura nella predisposizione del cosiddetto «decreto Romani».

Il relatore, deputato RAO (*UdC*), chiarisce che la suddivisione delle quote di produzione dovrà essere definita con precisione nel contratto di servizio.

Il PRESIDENTE, nel concordare sulla necessità di evitare una proliferazione di emendamenti, anche per non alimentare inutili velleitarismi, e condividendo le ipotesi formulate, propone di fissare alle ore 20 di lunedì 10 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti, nonché di procedere nella seduta di martedì 11 alla discussione generale e, in successive sedute, all'esame e alla votazione degli emendamenti e del parere.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 15,25.

ALLEGATO

Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012 (doc. n. 191)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) visto l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il parere della Commissione sullo schema di Contratto di servizio triennale tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

b) viste le linee-guida di cui alla delibera n. 614/09/CONS, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'articolo 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; precisando pertanto che il Contratto di è vincolato direttamente dalla legge che definisce puntualmente i contenuti minimi del servizio pubblico radiotelevisivo e dalle Linee guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con il Ministero delle comunicazioni che fissano gli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali,

c) visti altresì gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) esaminato lo schema di Contratto di servizio per il triennio 2007-2009;

e) prendendo atto delle notevoli quanto importanti innovazioni contenute nella bozza trasmessa a codesta Commissione, rispetto ai contratti precedentemente in vigore;

f) tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria condotta in Commissione per il tramite delle audizioni svolte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul citato schema di Contratto di servizio, con le seguenti condizioni:

1) *Al titolo dell'articolo 1 aggiungere, in fine, la parola: «nazionale».*

2) *All'articolo 2, comma 3, lettera h, aggiungere le parole: «e le azioni di pace e di cooperazione internazionale».*

3) *All'articolo 2, comma 3, lettera m), eliminare le parole: «delle pari opportunità e l'impegno ad una rappresentazione significativa e rispondente al ruolo delle donne nella società».*

4) *All'articolo 2, comma 3, inserier, in fine, la seguente lettera: «m-bis) promuovere e valorizzare un nuovo corso nell'impiego della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, anche al fine di contribuire alla rimozione degli ostacoli che di fatto limitano le pari opportunità.».*

5) *All'articolo 2, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «p-bis) garantire, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, la continuità della programmazione per l'Accesso in tutte le sue forme, in particolare prevedendo una collocazione fissa dei relativi programmi nel palinsesto».*

6) *All'articolo 2, comma 3, aggiungere la seguente lettera: «p-bis) garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e ai doveri civili, allo sport sociale, alla disabilità e ai diritti, agli anziani, assegnando spazi adeguati alle associazioni rappresentative del settore».*

7) *All'articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente comma: «5-bis. La Rai adotta un adeguato sistema di contrasto delle forme di pubblicità occulta. A tal fine monitora l'eventuale presenza, all'interno dei programmi televisivi e radiofonici, di riferimenti a specifici marchi o attività commerciali, nonché di beni o servizi ad essi riconducibili, ed all'esito del monitoraggio assume le opportune iniziative aziendali, inclusa, ove del caso, l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei programmi. I dati del monitoraggio sono trasmessi semestralmente al Ministero, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il relativo report descrive i criteri generali di rilevazione, individua le tipologie di pubblicità legittime ai sensi della normativa vigente (quali interruzioni per spot, sponsorizzazioni, televendite, pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, sensibilizzazione degli utenti alla lettura di libri, eventuale inserimento di prodotti a titolo di *product placement*) e per ciascuna tipologia indica gli spazi televisivi e radiofonici di messa in onda. Il report segnala altresì specificatamente ciascun caso rilevato al di fuori di tali spazi, indicando la rete, la trasmissione, la data, l'ora, la durata e la tipologia dei potenziali destinatari del messaggio, nonché il marchio o l'attività che potenzialmente ne beneficiano».*

8) *All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma: «5-bis. Operare un monitoraggio, con produzione idonea di reportistica semestrale, che consenta di controllare il rispetto di quanto previsto dal presente Contratto di servizio o da altre disposizioni che la Rai è tenuta ad osservare circa le pari opportunità. I report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi e contenere un'informazione che sia quanto più possibile esaustiva».*

9) *All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «emittenti commerciali, compresi» inserire le seguenti: «i documentari».*

10) *All'articolo 3, comma 1, lettera d,) dopo le parole: «di natura espressiva» inserire le seguenti: «assicurando – tra l'altro – una più moderna rappresentazione della donna nella società, valorizzandone il ruolo, e».*

11) *All'articolo 3, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché di altri analoghi Codici che dovessero essere emanati nel triennio di vigenza del presente contratto».*

12) *All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «e-bis) assicurare la realizzazione di trasmissioni dedicate ai temi dei bisogni della collettività, alle condizioni sanitarie e socio-assistenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile, all'integrazione e al multiculturalismo, alle pari opportunità, alla cultura e al lavoro».*

13) *All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente «2. La Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della qualità dell'offerta e delle sue determinanti, tenendo conto delle esperienze esistenti anche a livello internazionale, con l'obiettivo di poter disporre di elementi di valutazione per la definizione di una programmazione e di una policy aziendale che corrisponda sempre più alle domande e alle attese del pubblico e realizzi la funzione di servizio pubblico come prescritto dal presente Contratto di Servizio, coniugando audience e qualità».*

14) *All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Tale sistema è costituito da due distinti strumenti: a) un monitoraggio e un'analisi della qualità della programmazione intesa come valore pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai singoli elementi dell'offerta, come declinati nell'art. 4, nell'art. 5, nell'art. 8 e nell'intero Capo III del presente contratto; b) un monitoraggio della corporate reputation intesa come: a) la capacità di competere sotto il profilo della sostenibilità economica descritta al Capo V del presente contratto, della competitività come illustrata all'art. 14 del presente Contratto, del coinvolgimento del personale e della flessibilità organizzativa; b) la*

capacità di innovare in termini di prodotto (Comma 3 art. 9 e art. 11 Capo III) e di tecnologia (intero Capo IV); c) la capacità di incrementare il proprio valore di servizio pubblico, inteso anche in termini di presenza sul mercato internazionale (art. 14 Capo III) e di supporto all'industria tecnologica e all'industria televisiva indipendente (art. 15 Capo III), nel rispetto dell'etica dell'impresa, della deontologia professionale, dei criteri di correttezza, di lealtà, quali emergono anche dal Codice etico e dalla Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico».

15) *All'articolo 3, comma 4, lettera c), dopo le parole: «web service», aggiungere le seguenti: «analisi fandom».*

16) *All'articolo 3, comma 4, eliminare la lettera e).*

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. La Rai è tenuta a monitorare l'offerta di cui al Capo III del presente contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi. Il monitoraggio dovrà sviluppare idonea reportistica semestrale che indichi chiaramente per ogni singolo genere le tempistiche e le percentuali di occupazione video. Devono inoltre essere indicate tutte le informazioni necessarie, come data, ora, emittente, editore, titolo, durata e genere della trasmissione (compresi i generi indicati dall'articolo 9, comma 2). Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

Inoltre, al comma 5, eliminare le parole: «, la definizione della periodicità di misurazione del sistema di cui al comma 4, oltreché».

17) *All'articolo 3, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «e-bis) gli indicatori devono essere collocati, secondo opportuni pesi, in un sistema di misurazione in grado di permettere il confronto tra successivi periodi e l'individuazione delle causali per dar luogo agli opportuni interventi aziendali di correzione».*

18) *All'articolo 3, comma 10, dopo le parole: «al Ministero», inserire le seguenti: «e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

19) *All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma: «10-bis. La Rai si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i dati di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 18 dicembre 2002».*

20) *All'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «obiettività», inserire le seguenti: «, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne».*

21) *All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «canoni di», inserire le seguenti: «pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali nel sistema radiotelevisivo, nonché dai principi di».*

21) *All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «imparzialità, completezza», inserire le seguenti: «, pluralismo, obiettività, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali nel sistema radiotelevisivo, nonché dai principi di correttezza, lealtà, buona fede dell'informazione».*

22) *All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma: «5-bis. La Rai adotta criteri e linee operative atti a definire, nel rispetto della libertà di espressione e dell'autonomia editoriale, le modalità di concreta attuazione dei principi del pluralismo informativo nei programmi di informazione e di approfondimento informativo e le relative responsabilità aziendali.».*

23) *All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «e si impegna ad avviare» con le seguenti: «ed avvia».*

24) *All'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «del digitale», eliminare la parola: «terrestre».*

25) *All'articolo 6, comma 5, dopo le parole: «convenzioni o contratti con», aggiungere le seguenti: «le Regioni».*

26) *All'articolo 6, comma 5, dopo le parole: «estensione del servizio», aggiungere le seguenti: «anche per le finalità di cui all'articolo 16 del presente Contratto di servizio».*

27) *All'articolo 8, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tale informazione dovrà essere fornita senza interruzioni fino a quando la transizione non sarà ultimata su tutto il territorio nazionale».*

28) *All'articolo 9, comma 2, lettera b) Programmi e rubriche di servizio, sostituire le parole da: «trasmissioni finalizzate a comunicare» a: «nel mondo del lavoro» con le seguenti: «trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una più completa e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale, economica del Paese, nelle istituzioni e nella famiglia, valorizzandone le opportunità, l'impegno ed i successi conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi costituzionali».*

29) *All'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «La Rai» eliminare le seguenti: «si impegna ad».*

30) *All'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «La Rai» eliminare le seguenti: «è tenuta a».*

31) *All'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «per ciascun semestre», aggiungere le seguenti: «entro i successivi tre mesi».*

32) *All'articolo 9, comma 5, sostituire le parole: «l'elencazione dei» con le seguenti: «tutti i».*

33) *All'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «con indicazione», eliminare la parola: «anche».*

34) *All'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «della loro collazione oraria», inserire le seguenti: «nonché quelli ricadenti nella tipologia di cui al comma 3».*

35) *All'articolo 9, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché i tempi e le percentuali di occupazione video di ogni singolo genere previsto, al fine di determinare quanto richiesto al comma 1 del presente articolo».*

36) *All'articolo 9, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «Tale documento deve essere pubblicato sul sito web della Rai alla voce Programmi televisivi di servizio pubblico finanziati col canone».*

37) *All'articolo 9, comma 6, dopo le parole: «La Rai», eliminare le seguenti: «è tenuta a».*

38) *All'articolo 9, comma 6, dopo le parole: «della propria programmazione», inserire le seguenti: «valutandone costantemente l'efficacia ed».*

39) *All'articolo 9 aggiungere il seguente comma: «6-bis. La Rai rende riconoscibili agli utenti nel corso della programmazione, mediante l'apposizione di adeguati segnali visivi, i programmi riconducibili ai generi di cui al comma 1 del presente articolo».*

40) *All'articolo 9 aggiungere, in fine, il seguente comma «6-bis. La Rai, qualora acquisisca i diritti di trasmissione televisiva e/o radiofonica di un evento sportivo nazionale o locale, è tenuta a trasmetterlo sui canali a sistema di trasmissione con copertura nazionale o locale ovvero alla stipula di accordi di trasmissione con le emittenti locali».*

41) *All'articolo 10, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «Tale informativa dovrà contenere tutti i titoli dei programmi classificati in base ai generi di cui al comma 2, con l'indicazione della loro collocazione oraria, nonché quelli ricadenti nella tipologia di cui al comma 3».*

42) *All'articolo 10, comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* «Tale informativa dovrà inoltre riportare i tempi e le percentuali di occupazione audio di ogni singolo genere previsto, al fine di determinare quanto richiesto al comma 2 del presente articolo».

43) *All'articolo 10, comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* «Tale documento deve essere pubblicato sul sito web della Rai alla voce Programmi radiofonici di servizio pubblico finanziati col canone».

44) *All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:* «5-bis. La Rai rende riconoscibili agli utenti nel corso della programmazione, mediante adeguati messaggi, i programmi riconducibili ai generi di cui al comma 2 del presente articolo.».

45) *All'articolo 11, comma 1, dopo la parola:* «estendere» *aggiungere le parole:* «, anche sviluppando e producendo contenuti ad hoc».

46) *All'articolo 11, comma 1, dopo le parole:* «per Internet», *sostituire la parola «e» con le seguenti:*«. L'azienda si impegna altresì a».

47) *All'articolo 11, comma 2, lettera b), dopo la parola:* «disponibili», *aggiungere le parole:* «nella maniera più agevole e sfruttando le più moderne tecnologie».

48) *All'articolo 11, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* «a tal fine la Rai dovrà garantire modalità agevolate di ricerca e di recupero dei contenuti degli archivi verso le piattaforme IP e in modo particolare web.».

49) *All'articolo 11, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:* «per migliorare la funzionalità del sistema, le teche dovranno servirsi di un sistema informatico al fine di poter verificare in tempo reale la disponibilità dei diritti web, simulcast e in genere IP relativi a specifici contenuti».

50) *All'articolo 11 aggiungere, in fine, il seguente comma:* «3-bis. La Rai è tenuta a prevedere nel proprio portale una sezione dedicata alla raccolta dei reclami degli utenti al fine di migliorare il proprio servizio. Tali segnalazioni, ad eccezione di quelle manifestamente provocatorie, dovranno ricevere una risposta, nella forma del messaggio e-mail, entro un termine temporale ragionevole e, comunque, non superiore ai 30 giorni dalla data di ricevimento».

51) *All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. L'ampliamento dell'offerta dedicata ai minori può favorire un processo di rafforzamento del Centro di Produzione di Torino individuato, oltre

alla normale produzione, come distretto produttivo Rai specializzato nell'offerta dedicata al pubblico dei bambini.».

52) *All'articolo 12, comma 3, dopo le parole: «al Ministero», inserire le seguenti: «e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

53) *All'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. La Rai si impegna a realizzare un telegiornale adatto alla visione da parte dei minori, insieme ai genitori o da soli, che tenga conto delle diverse sensibilità legate all'età. Tale telegiornale si caratterizzerà per l'utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro e dovrà riservare particolare attenzione a quel genere di notizie che, trascurate dagli altri programmi di informazione, sono tuttavia interessanti per i minori».*

54) *All'articolo 12, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, egualitari e non stereotipati».*

55) *All'articolo 12, comma 9, dopo le parole: «adotta entro», sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».*

56) *All'articolo 12, comma 9, prima delle parole: «adatti ad una visione congiunta con un adulto», aggiungere le seguenti: «adatti ad una visione dei minori da soli,».*

57) *All'articolo 12 aggiungere, in fine, il seguente comma: «12-bis. La Rai adotta modalità di monitoraggio quantitativo e una relativa idonea reportistica che consenta di verificare con cadenza semestrale quanto indicato nel presente articolo e, in particolare, ai commi 3, 5, 6, 7 e 8. I report devono riportare, per le categorie indicate ai sopraccitati commi, le tempistiche e le percentuali di occupazione video, oltre a informazioni necessarie come data, ora, emittente, editore, titolo, durata e genere della trasmissione. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

58) *All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «normative antidiscriminatorie», sostituire la parola: «enunciate» con le seguenti: «e impegnandosi a promuovere l'attuazione dei principi enunciati».*

59) *All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «La Rai», inserire le seguenti: «nel più breve tempo possibile».*

60) *All'articolo 13, comma 2, lettera a), dopo la parola: «sottotitolare», inserire le seguenti: «e tradurre in lingua dei segni».*

61) *All'articolo 13, comma 2, lettera a), dopo la parola: «Tg3», aggiungere le seguenti: «, Tg Rainews 24, Tg Rai Sport, e Tg Rai International».*

62) *All'articolo 13, comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente: «b) a sottotitolare e tradurre in lingua dei segni entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente contratto almeno un'edizione al giorno di ciascun TGR».*

63) *All'articolo 13, comma 3, dopo le parole: «al Ministero», inserire le seguenti: «e alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

64) *All'articolo 13, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «d) operare un monitoraggio quantitativo, con produzione idonea di reportistica semestrale che consenta di controllare quanto previsto ai precedenti commi 2, 3 e al comma 6. I report devono indicare, per le categorie indicati ai precedenti menzionati commi, le tempistiche e le percentuali di occupazione video, oltre a contenere informazioni necessarie quali presenza di sottotitoli, data, ora, emittente, editore, titolo, durata e genere della trasmissione. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.» .*

65) *All'articolo 13, comma 5, dopo le parole: «comma 3», inserire le seguenti: «ed in generale sulla programmazione sociale dell'Azienda, relativa alla produzione delle reti televisive, radiofoniche, dei canali digitali (compreso il web) e delle società controllate e/o partecipate dalla RAI».*

66) *All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. La Rai individua opportune modalità e soluzioni tecniche affinché nel passaggio al sistema digitale le persone con disabilità sensoriale possano continuare ad usufruire del servizio di sottotitolazione, di Televideo, traduzione LIS e Telesoftware e non siano escluse dagli eventuali servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati in futuro, garantendo l'accessibilità dei decoder, fin dal momento della progettazione».*

67) *All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. Nel rispetto del principio di parità di trattamento, in relazione alla possibilità per le organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità sociali di accedere alle offerte informative inserite nei palinsesti delle reti RAI, in occasione degli interventi umanitari posti in essere dai predetti enti a seguito di emergenze nazionali ed internazionali, la RAI si impegna a consentire alla Croce Rossa Italiana la possibilità di accesso al servizio pubblico radiotelevisivo per richiedere all'utenza l'effettuazione di donazioni finalizzate alla realizzazione degli interventi di assistenza alle popolazioni ed ai territori interessati».*

68) *All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. La Rai s'impegna, tramite il Segretariato sociale, a sostenere la raccolta fondi a favore della ricerca scientifica e sperimentale sulle patologie invalidanti».*

69) *All'articolo 14, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. La Rai contribuisce a mantenere vivo il legame dei cittadini italiani residenti all'estero con il Paese e con la cultura di origine realizzando un palinsesto generalista selezionando tra i programmi realizzati in base a quelli previsti dagli articoli 9 e 10, con particolare attenzione alla comunicazione politica nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie».*

70) *Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Articolo 14-bis.

(Programmi dell'Accesso)

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Rai è tenuta a riservare trasmissioni e spazi di accesso radiotelevisivo anche a tematiche sociali, con particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato.

2. Le trasmissioni di cui al comma 1, definite come programmi dell'Accesso, sono programmate su ciascun messo radiotelevisivo (televisivo, radiofonico, Televideo) sulla base di calendari predisposti e resi pubblici dalla società concessionaria previa approvazione della Sottocommissione permanente per l'Accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. I programmi dell'Accesso consistono anche nella programmazione di cicli di *spot* su tematiche sociali; tali spazi saranno assegnati ai soggetti ritenuti idonei a tali programmi. La società concessionaria istituisce apposite rubriche dedicate agli Enti, Istituti o Associazioni che presentano profili di interesse per i settori indicati. La predisposizione degli *spot* viene curata dalla società concessionaria in collaborazione con i soggetti richiedenti.

4. La decisione sulle domande di accesso, per ciascuno dei mezzi previsti ai commi 2 e 3, e sui soggetti richiedenti spetta alla Sottocommissione permanente per l'Accesso».

71) *All'articolo 15, comma 2, dopo le parole: «non inferiore al», sostituire la parola: «5» con la parola: «6».*

72) *All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: «della legge 14 aprile 1975, n. 103», aggiungere le seguenti: «e in attuazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482».*

73) *All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: «in lingua slovena», aggiungere le seguenti: «e friulana».*

74) *All'articolo 17 sostituire il titolo con il seguente: «Rete parlamentare».*

75) *All'articolo 17, comma 2, eliminare le parole da: «e a quella delle istituzioni» fino alla fine del comma.*

76) *All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «e l'informazione», aggiungere le seguenti: «anche attraverso il portale internet».*

77) *All'articolo 17, comma 2, dopo le parole: «La Rai». aggiungere le seguenti: «nel più breve tempo possibile».*

78) *All'articolo 17, comma 2, dopo le parole: «è tenuta a presentare», aggiungere le seguenti: «anche in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1».*

79) *All'articolo 17, comma 2, dopo le parole: «è tenuta a presentare», aggiungere le seguenti: «entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto».*

80) *All'articolo 17, comma 2, dopo le parole: «è tenuta a presentare», aggiungere le seguenti: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

81) *All'articolo 17, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «da realizzare in stretta collaborazione tra la RAI e i due rami del Parlamento».*

82) *All'articolo 17, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «Il progetto, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, dovrà essere attivato in via sperimentale per un minimo di 6 ore giornaliere nei giorni di svolgimento dei lavori parlamentari.».*

83) *All'articolo 17, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «I costi conseguenti potranno essere coperti dalla Rai anche attraverso convenzioni con le istituzioni interessate.».*

84) *All'articolo 17, comma 3, dopo le parole: «potranno comportare variazioni dell'area di servizio», aggiungere le seguenti: «, senza tuttavia incrementarla, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 224 del 1998.».*

85) *All'articolo 17, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «all'attività parlamentare», sopprimere le seguenti: «e a quella delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo».*

86) *All'articolo 17, comma 4, dopo le parole: «lavori parlamentari», eliminare le seguenti: «e dell'informazione riguardante le altre istituzioni».*

87) *All'articolo 17, comma 4, dopo le parole: «attività parlamentare», eliminare le seguenti: «e in accordo con gli altri vertici istituzionali per le attività di relativa competenza».*

88) *All'articolo 17, comma 5, dopo la parola: «informazione», eliminare le seguenti: «istituzionale e».*

89) *All'articolo 17, comma 5, dopo le parole: «della rete», sostituire la parola: «istituzionale» con la parola: «parlamentare».*

90) *All'articolo 17, comma 5, dopo le parole: «La Rai è impegnata a trasmettere, non solo su reti dedicate», inserire le seguenti: «ma anche su quelle generaliste».*

91) *All'articolo 18, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «La Rai potrà anche avvalersi della collaborazione di emittenti locali».*

92) *All'articolo 19, comma 1, eliminare, in fine, le parole: «e alla sua progressiva messa a disposizione per fini culturali, didattici e di natura istituzionale» ed inserire il seguente comma: «1-bis. La Rai prosegue il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovisive nel processo produttivo digitale e si impegna a definire e mettere in atto iniziative finalizzate alla conservazione della memoria audiovisiva del Paese. 2. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere reso progressivamente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgono le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese. 3. La Rai dispone una pubblicazione annuale, secondo le forme che saranno ritenute più appropriate, e comunque sul proprio sito internet, per divulgare e rendere conoscibile il materiale del suo archivio e le modalità di fruizione».*

93) *All'articolo 20, comma 1, sostituire la parola: «tecnologiche» con la parola: «trasmissive».*

94) *All'articolo 20, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «In quest'ottica, la Rai dovrà limitarsi a criptare quei programmi per cui non di-*

sponde dei diritti per l'estero ed è tenuta ad adoperarsi per cercare di stringere accordi con le varie piattaforme commerciali in modo da adottare sistemi di criptaggio comuni, che consentano la salvaguardia dei diritti dei terzi e la trasmissione libera sul territorio nazionale».

95) *All'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La Rai, con particolare riguardo per quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre, deve impegnarsi con ogni mezzo a sua disposizione per favorire la diffusione di Tivùsat, offrendo la relativa smart card al solo rimborso dei costi sostenuti agli utenti che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento.».*

96) *All'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La Rai, in accordo con il Ministero degli affari esteri, deve impegnarsi perché vengano messi a disposizione degli italiani residenti all'estero un numero congruo di decoder e di smart card di Tivùsat, vendibili tanto in abbinamento quanto separatamente.».*

97) *All'articolo 20, comma 3, sostituire la parola: «potrà» con la parola: «dovrà».*

98) *All'articolo 25, comma 4, dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.».*

99) *All'articolo 26, comma 4, dopo le parole: «si impegna ad istituire», aggiungere le seguenti: «nel più breve tempo possibile.».*

100) *All'articolo 26, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «Il Ministero e la Rai con cadenza annuale riferiscono alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i risultati delle azioni attuate per il contrasto all'evasione del canone di abbonamento e presenteranno una relazione sui lavori del tavolo tecnico.».*

101) *All'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: «quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai» con le seguenti: «designati due ciascuno dal Ministero, dalla Rai, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.».*

102) *All'articolo 27, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. La commissione di cui al comma 1, su richiesta della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, potrà segnalare eventuali violazioni o inosservanze nell'applicazione di*

quanto disposto dal presente Contratto di servizio e proporre alle parti contraenti interventi correttivi.».

103) *All'articolo 28, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La Sede permanente istituisce anche un Gruppo di lavoro permanente sui temi dell'accessibilità e dell'usabilità, invitando a farne parte esperti nominati dalla RAI tra i suoi dirigenti e dal Ministero tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali di difesa dei diritti delle persone disabili. La Sede può altresì istituire ulteriori Gruppi di lavoro e chiedere l'audizione di singoli dirigenti e funzionari della RAI, oltre che di Istituzioni e Organizzazioni su specifiche questioni inerenti le sue attività. I Gruppi di lavoro svolgono la loro attività sulla base di quanto sarà stabilito nel Regolamento di funzionamento della sede di cui al punto 3 del presente articolo.»

104) *All'articolo 28, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all'articolo 13, ed esprimendo su di esse un parere, anche in forma scritta. Tale parere verrà regolarmente illustrato dai coordinatori al Ministero, alla Rai, alla Commissione parlamentare, all'Autorità nonché alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 4 maggio 2010

45ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Intervengono il dottor Pasquale Busà, presidente nazionale di SoS Impresa, accompagnato dal dottor Fausto Amato, responsabile Ufficio legale di SoS Impresa Palermo, dal dottor Luigi Cuomo, coordinatore nazionale di SoS Impresa Napoli e il dottor Fabio Picciolini, segretario nazionale di Associazione italiana Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum).

La seduta inizia alle ore 11,45.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stato delineato il programma dei lavori per le settimane successive. Si è convenuto di svolgere alcune audizioni dirette ad approfondire l'applicazione del regime detentivo previsto dall'articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario, nonché l'audizione del Presidente della Consob. Nel mese di giugno, svolgerà delle comunicazioni sulle stragi di mafia degli anni 1992-1993 e nel mese

di luglio si esaminerà la proposta di relazione al Parlamento sul tema del condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno.

Successivamente, prenderà avvio la seconda fase dell'indagine della Commissione, dedicata alla penetrazione mafiosa nel mondo dell'economia e della finanza con riferimento anche all'espansione verso Nord delle mafie autoctone e alla presenza delle mafie straniere.

Il PRESIDENTE comunica che si è conclusa la procedura di nomina a collaboratore a tempo pieno del dottor Marco Maria Alma, il quale, avendo prestato giuramento, può partecipare ai lavori della Commissione. Inoltre, sono stati acquisiti i consensi e le autorizzazioni per la collaborazione a tempo parziale della dottoressa Magda Bianco.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SERRA sollecita l'audizione del Presidente della Regione siciliana affinché chiarisca il contenuto delle dichiarazioni da lui rese il 13 aprile scorso presso l'Assemblea regionale siciliana anche con riferimento ad un componente della Commissione.

Il PRESIDENTE, anche alla luce di quanto preannunciato nell'ultimo Ufficio di Presidenza, precisa che intende concordare con il Presidente della regione siciliana una possibile data per l'audizione. Infine, mette a disposizione della Commissione una breve nota pervenutagli sulla vicenda citata.

L'onorevole VELTRONI chiede di conoscere lo stato di avanzamento delle verifiche sulle candidature alle scorse elezioni regionali e amministrative.

Il PRESIDENTE si riserva di fornire una risposta puntuale.

Il senatore GARRAFFA preannuncia che, al termine della seduta, consegnerà la relazione della Commissione comunale di indagine per l'esame delle problematiche concernenti un bene confiscato nel Comune di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo.

Audizione di rappresentanti di SoS Impresa e dell'Associazione italiana Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei rappresentanti di SoS Impresa e di Adiconsum e svolge alcune considerazioni preliminari sui fenomeni dell'estorsione e dell'usura.

Il presidente nazionale di SoS Impresa, dottor BUSÀ, svolge la propria relazione e consegna un documento.

Il segretario nazionale di Adiconsum, dottor PICCIOLINI, svolge la propria relazione e consegna una nota scritta.

Pongono quesiti il senatore GARRAFFA, l'onorevole NAPOLI, il senatore DE SENA, l'onorevole TASSONE, la senatrice DELLA MONICA e l'onorevole GARAVINI.

Replicano il dottor BUSÀ, il dottor PICCIOLINI e il dottor AMATO, responsabile Ufficio legale di SoS Impresa Palermo.

Interviene nuovamente l'onorevole NAPOLI per richiedere un nuovo esame della relazione sui testimoni di giustizia approvata nella XV legislatura affinché essa possa essere portata all'attenzione del Parlamento.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato mandato al Comitato VII di svolgere tale esame, prende la parola la senatrice DELLA MONICA, coordinatrice del VII Comitato, per illustrare le iniziative già assunte in merito dal Comitato.

Il PRESIDENTE ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14.

46ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Interviene il Prefetto Giosuè Marino, commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Prefetto Giosuè Marino, commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Prefetto Giosuè Marino.

Il prefetto MARINO svolge la propria relazione.

Formulano domande i senatori LUMIA e GARRAFFA.

Il prefetto MARINO svolge un intervento di parziale replica riservandosi di trasmettere una relazione scritta.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione, ringraziando il prefetto Marino per l'apporto conoscitivo fornito.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 4 maggio 2010

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta.

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2009

Il senatore ESPOSITO (PdL) ed il deputato ROSATO (PD) riferiscono sul documento in esame, formulando osservazioni e proposte su cui intervengono il presidente D'ALEMA (PD), il deputato PASTORE (LNP) e i senatori CAFORIO (IdV), QUAGLIARIELLO (PdL) e RUTELLI (Misto-ApI).

Il presidente D'ALEMA (PD) dichiara, quindi, concluso l'esame della relazione.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 4 maggio 2010

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

Interviene il sottosegretario alla Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati, accompagnata dal Capo Dipartimento Giustizia minorile, Bruno Brattoli, e dal Dirigente Ufficio 1° del Capo Dipartimento Giustizia minorile, Concetto Zanghi.

La seduta inizia alle ore 11,10.

AUDIZIONI

Audizione del sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sulla banca dati sui minori adottabili

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che il sottosegretario è accompagnato dal Capo Dipartimento Giustizia minorile, Bruno Brattoli, e dal Dirigente Ufficio 1° del Capo Dipartimento Giustizia minorile, Concetto Zanghi, che potranno, se richiesti, intervenire per precisazioni e chiarimenti sul piano tecnico.

Propone quindi che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario alla Giustizia*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Bruno BRATTOLI, *Capo Dipartimento Giustizia minorile*, e Concetto ZANGHI, *Dirigente Ufficio 1° del Capo Dipartimento Giustizia minorile*, forniscono ulteriori precisazioni.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI e le senatrici Giuliana CARLINO (*IdV*) e Irene ADERENTI (*LNP*).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 11,45 alle ore 12,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 4 maggio 2010

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

indi del Vice Presidente
Paolo FRANCO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio,
Francesco Belsito.*

La seduta inizia alle ore 10,05.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Domenico MASTROIANNI, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale di Finanza (IGF)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA, i deputati Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*), Rolando NANNICINI (*PD*), Marco CAUSI (*PD*) e Gian Luca GALLETTI (*UdC*), e i senatori Walter VITALI (*PD*), Paolo FRANCO (*LNP*) Luigi COMPAGNA (*PdL*), Giuseppe SARO (*PdL*) e Giuliano BARBOLINI (*PD*).

Domenico MASTROIANNI, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale di Finanza (IGF)*, Edoardo GRISOLIA, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni* e Biagio MAZZOTTA, *Direttore generale del servizio studi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato* rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 11,35.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Tullio LAZZARO, *presidente della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Walter VITALI (PD), Lucio Alessio D'UBALDO (PD) Enzo BIANCO (PD), Giuliano BARBOLINI (PD) e i deputati Marco CAUSI (PD), Gian Luca GALLETTI (UdC), Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) e Rolando NANNICINI (PD).

Tullio LAZZARO, *presidente della Corte dei conti*, Enrico FLACCADORO, *consigliere della Corte dei conti* e Gian Giorgio PALEOLOGO, *segretario generale della Corte dei conti*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Paolo FRANCO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Corte dei conti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 4 maggio 2010

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Riferisce altresì di una richiesta di attivazione del circuito audiovisivo e rimette alla Commissione la decisione in ordine al ricorso a tale forma di pubblicità.

Non essendovi obiezioni, viene disposta l'attivazione del circuito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE riferisce di aver attivato i NAS per ottenere un'istruttoria su un recente caso di presunta malasania verificatosi in Campania, previa contatti informali con il Presidente dell'omologa Commissione di inchiesta istituita dalla Camera dei deputati per evitare sovrapposizioni.

Inchiesta sull'analisi comparativa dell'efficienza, della qualità e dell'appropriatezza delle Aziende sanitarie italiane: audizione della professoressa Sabina Nuti

Il PRESIDENTE introduce le tematiche dell'audizione all'ordine del giorno.

Prende la parola, sui lavori della Commissione, il senatore COSENTINO, per precisare che è intenzione sua e dell'altro relatore, il senatore Rizzi, effettuare nel corso di una prossima seduta comunicazioni alla

Commissione sul prosieguo dell'inchiesta, valutate le risultanze dell'odierna audizione.

La professoressa Sabina NUTI svolge un'ampia ed articolata relazione, illustrando il lavoro di approfondimento condotto a supporto della Commissione e i risultati raggiunti.

Intervengono per svolgere considerazioni il PRESIDENTE e i senatori, RIZZI, BOSONE, COSENTINO e POLI BORTONE.

Dopo la replica della professoressa NUTI il PRESIDENTE, ringraziata l'audita per il pregevole lavoro svolto, dichiara conclusa l'audizione e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

Martedì 4 maggio 2010

42^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto: parere non ostativo su emendamento.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 4 maggio 2010

26^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2050) AMATO e CANTONI. – Disposizioni in materia di misure di contrasto alla pirateria marittima: rinvio dell'esame;

alla 3^a Commissione:

(2109) Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'esame;

alle Commissioni 1^a e 11^a riunite:

(1167-B/bis) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania (2144).
 - Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).

- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

- Barbara CONTINI. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).
- Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone*).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l’introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell’iniziativa legislativa popolare e dell’iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad esso attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad esso attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223)

- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all’articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell’istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell’inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell’articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell’inno di Mameli «Fratelli d’Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell’inno «Fratelli d’Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell’articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell’Inno di Mameli «Fratelli d’Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad esso attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all’estero (26).
- BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all’estero (624).
- CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all’estero (976).

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2048).
- FIRRARELLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (2049).
- CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero (2063).
- e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XVIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).
- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).
- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

XIX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy* (1844).

XX. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758)
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto pro-*

- prio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
 - Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
 - MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*
 - Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*
 - Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).
 - VITALI ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (2101).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:
- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 definitivo) (n. 57).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere sulla sussidiarietà:
- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (n. COM (2010) 93 definitivo).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (212).
- COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (547).
- DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (781).
- CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine (932).
- e dei voti regionali nn. 20 e 21 e della petizione n. 848 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale (1211).
- BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale (1412).
- e della petizione n. 487 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-

B/bis) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).

- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania (2144).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003 (2108) (Approvato dalla Camera dei deputati).
 - Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002 (2109) (Approvato dalla Camera dei deputati).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repub-

blica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006 (2110) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 (2095).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460).
- TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478).
- Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498).
- RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1545).
- RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero (1546).
- PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (1557).
- CASELLI. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1990).
- e delle petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Una politica marittima integrata per una migliore *governance* nel Mediterraneo» – (COM (2009) 466 definitivo) (n. 56).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti a parere sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (n. COM (2010) 61 definitivo).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (n. COM (2010) 102 definitivo).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione del codice penale delle missioni militari all'estero (2099).
- PINOTTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell'articolo 4 *-bis* della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l'ufficio militare di sorveglianza (335).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate (n. 65).
- Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l'anno 2009 (n. 210).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di corsi di formazione delle Forze armate per i giovani (2096).

II. Esame dei disegni di legge:

- CONTINI. – Iscrizione al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, alla Cassa sottufficiali della Marina militare e alla Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare dei volontari di truppa in servizio permanente (1614).
- CONTINI e CAMBER. – Tutela assicurativa del personale medico militare per rischi professionali (1616).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce Rossa (1385).
- Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia (1736) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto e Luciano Rossi; Oppi ed altri; Schirru*).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge:

- GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria.
- CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense.

- BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare.
- MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (601, 711, 1171 e 1198-A).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 15

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 definitivo) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 definitivo) (n. 43).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 definitivo) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 definitivo) (n. 45).

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 definitivo) (n. 46).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’atto:

- Segnalazione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito agli effetti pregiudizievoli per il consumatore derivanti dall’eliminazione della commissione di massimo scoperto e dall’introduzione di nuove commissioni con riferimento agli affidamenti e agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente (n. 328).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame dell’atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).
- GERMONTANI. – Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi (2028).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366)

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413)
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).

- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

VI. Esame dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte (1551) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CAFORIO ed altri. – Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di obbligo di comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca (1618) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MARAVENTANO. – Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa (1231).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (1985).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).

- GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).
- POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).
- COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).
- VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).
- Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici» (n. 200).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2010 (n. 202).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità» (n. 199).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 9 e 15,45

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde S.p.A. e Tangenziale esterna di Milano S.p.A (n. 206).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 14,45

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri*).
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).

- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri.- Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri.- Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti» (n. 197).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 15,45

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- BIANCONI ed altri. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura (1980).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FINOCCHIARO ed altri. – Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento (1110).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Massimo GARAVAGLIA. – Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali (1009).
- GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1060).
- TREU ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1180).
- PORETTI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il finanziamento dei sindacati (1685).
- e della petizione n. 237 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere (784).
- BUGNANO ed altri. – Misure urgenti volte a favorire l'integrazione della donna nel mercato del lavoro (1405) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche all'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di interventi a favore della donna lavoratrice (1718).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONGIELLO. – Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista (406).

- NESSA ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di centralinisti telefonici non vedenti (1184).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 16

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).

- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- GHEDINI ed altri. Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica (2030).
- e delle petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).
- BIONDELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'obesità grave e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (2069).

X. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).
- PORETTI e PERDUCA. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1966).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).
- CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).
- AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).
- PINZGER. – Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali (2034).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).
- POLI BORTONE e COSTA. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).
- BALBONI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).
- LANNUTTI ed altri. Disposizioni in favore di soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (2055).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. – Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
- D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. – Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).

XVII. Esame del disegno di legge:

- FLERES. – Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie (2079).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 8,45 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania (2144).
- D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette (1820).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).
- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).
- PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).

- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
- e delle petizioni nn. 20, 273, 808, 1131, 1137 e 1142 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti dell'Associazione tutela carburanti ecologici (A.T.U.C.E.).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità» (n. 199).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 13,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

***ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:
 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2010 – È ora di agire (COM (2010) 135 definitivo) (n. 63).
 - II. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sugli atti comunitari sottoposti a parere sulla sussidiarietà:
 - Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (n. COM (2010) 76 definitivo).
 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. COM (2010) 82 definitivo).
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del sindaco di Torino e presidente dell'ANCI, Sergio Chiamparino.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 8,30

ORE 8,30

Audizioni:

- Audizione del presidente della Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, professor Giovanni Pitruzzella.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

- Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, dottor Walter Anedda e dottor Tommaso Pellegrini.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 14,30

AUDIZIONI

Seguito dell'audizione del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine dell'attuazione della legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 14

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale delle Associazioni per la salute mentale (U.N.A.S.A.M.).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 5 maggio 2010, ore 14,30

Audizione di rappresentanti dell'ENEL.
